

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	5
GIUSTIZIA (II) .....	»	9
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	11
DIFESA (IV) .....	»	17
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	21
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	84
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	97
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	107
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	110
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	130
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	141
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	150

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 36.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	151
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI .....	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI .....	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ .....	»	182
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	183

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo), di rappresentanti di Assobalneari Italia, Associazione italiana porti turistici-Assomarinas, in videoconferenza, CNA Balneatori, Confartigianato imprese demaniali, in videoconferenza, Coordinamento nazionale mare libero (CoNaMal), in videoconferenza, FAITA Federcamping, in videoconferenza, Federazione italiana imprese balneari (Fiba-Confesercenti), in videoconferenza, Federbalneari Italia, Federterziario balneari, in videoconferenza, Sindacato Italiano Balneari (SIB) .....

3

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo), di rappresentanti di Assobalneari Italia, Associazione italiana porti turistici-Assomarinas, in videoconferenza, CNA Balneatori, Confartigianato imprese demaniali, in videoconferenza, Coordinamento nazionale mare libero (CoNaMal), in videoconferenza, FAITA Federcamping, in videoconferenza, Federazione italiana imprese balneari (Fiba-Confesercenti), in videoconferenza, Federbalneari Italia, Federterziario balneari, in videoconferenza, Sindacato Italiano Balneari (SIB).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 *final*) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 *final*), di rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo (CESE) ..... 4
- Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 *final*) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 *final*), di rappresentanti di La Repubblica degli Stagisti, testata giornalistica *online* ..... 4

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 *final*) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 *final*), di rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo (CESE).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.10.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 *final*) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 *final*), di rappresentanti di La Repubblica degli Stagisti, testata giornalistica *online*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di lavoro. Emendamenti C. 1532- <i>bis</i> Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	5
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. Emendamenti C. 1744 (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	6
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Emendamenti Doc. XXII, n. 31-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	6
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. C. 753 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO (Proposta emendativa presentata)</i> .....	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

##### Disposizioni in materia di lavoro.

##### Emendamenti C. 1532-*bis* Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni. Fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 1532-*bis*, recante « Disposizioni in materia di lavoro ». In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

**Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo.**

**Emendamenti C. 1744.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti alla proposta di legge C. 1744, recante « Riconoscimento del relitto del regio sommergibile “Scirè” quale sacrario militare subacqueo ». In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.**

**Emendamenti Doc. XXII, n. 31-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al Doc. XXII, n. 31-A, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano,

sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 ». In sostituzione del relatore, Alessandro Colucci, impossibilitato a partecipare alla seduta, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.**

**C. 753 Zanella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che ieri, alla scadenza del termine per la presentazione di proposte emendative, non è stato presentato alcun emendamento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, deposita l'emendamento 1.1 interamente soppressivo dell'unico articolo della proposta di legge (*vedi allegato*), segnalando la contrarietà del Governo sul provvedimento in esame. Propone comunque di rinviare la votazione dell'emendamento alla prossima

settimana per consentire ulteriori interlocuzioni con il Governo.

Devis DORI (AVS) aderisce alla proposta del relatore di rinviare alla prossima settimana la votazione dell'emendamento 1.1, al fine di consentire interlocuzioni con il Governo e con gli altri gruppi. Nel merito, rinviando le relative considerazioni alla fase di votazione dell'emendamento, dichiara che il suo gruppo è assolutamente contrario alla posizione del Governo perché la proposta di legge in esame è volta a consentire a tutti i gruppi, sia di opposizione sia di maggioranza, di avere una rappresentanza all'interno dell'importante Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Auspica che il rinvio alla prossima settimana possa far maturare valutazioni di-

verse rispetto al contenuto del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi la votazione della proposta emendativa presentata alla prossima seduta, preannunciando che, qualora essa fosse approvata, si intenderebbe conseguentemente conferito al relatore il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO

**Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. C. 753 Zanella.**

**PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1.1.** Il Relatore.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806 e abb., approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	10
AVVERTENZA .....	9

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**C. 1806 e abb., approvata dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 settembre si è conve-

nuto di rinviare l'espressione del parere a una seduta successiva. Da quindi conto delle sostituzioni.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### La seduta termina alle 14.15.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806 Sen. Bergesio, approvato dal Senato e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, la proposta di legge recante modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (C. 1806 Sen. Bergesio, approvato dal Senato e abbinata);

premesso che l'articolo 1, comma 1, lettera c) – sostituendo i commi da 4 a 7 e aggiungendo il comma 7-bis – rimodula ed

estende le sanzioni già previste dalla normativa vigente anche alla violazione dei divieti previsti dal nuovo comma 2-bis, prevedendo che, all'accertamento delle violazioni dei divieti siano assegnate anche le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare (*Deliberazione di una proroga del termine*) ..... 11

#### SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 12  
 ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 16

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 13

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) . 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 15

ERRATA CORRIGE ..... 15

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Giulio TREMONTI, *presidente*, pone all'attenzione della Commissione l'opportunità di prorogare al 31 dicembre prossimo il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 31 marzo

2024 e successivamente prorogato al 30 settembre 2024.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) esprime perplessità sull'ennesima proroga dell'indagine in titolo, che rischia di pregiudicare altre attività della Commissione su temi di maggiore attualità e urgenza. Ritiene, tuttavia, accettabile concedere un'ultima proroga al 31 dicembre di quest'anno.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'inda-

gine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2024.

**La seduta termina alle 14.45.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.**

**Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Invita quindi il relatore, onorevole Coin, ad illustrare i profili di competenza della III Commissione

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, rileva che il provvedimento consta di due articoli e di dodici allegati, recanti l'elenco degli atti da abrogare.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, reca l'abrogazione dei regi decreti indicati nei rispettivi allegati A, B, C e D.

Il comma 2 dispone l'abrogazione degli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N annessi al testo di legge. Si tratta, in particolare, di regi decreti-legge, regi decreti legislativi, leggi decreti luogotenenziali, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali, decreti del Capo del Governo e decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Osserva che, come evidenziato dalla Ministra per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso del

suo intervento durante l'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, si tratta di atti ormai privi di effetti giuridici, per i quali, tuttavia, è opportuno procedere all'abrogazione espressa, trattandosi di provvedimenti che, per il solo fatto di essere ancora vigenti nell'ordinamento, creano problemi interpretativi, e conseguente confusione normativa.

Ad avviso della Ministra, si tratta di un primo passo nella direzione della semplificazione normativa in quanto, dopo l'abrogazione degli atti che non producono più effetti giuridici, il Governo intende procedere l'emanazione di testi unici, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale che individuino ipotesi di sovrapposizione normativa. Secondo le indicazioni fornite, gli uffici del Ministero delle riforme istituzionali, avvalendosi del contributo del FORMEZ, stanno procedendo nella individuazione delle norme prerepubblicane che ancora dispiegano effetti e che pertanto saranno oggetto di successivo consolidamento.

Evidenzia che la semplificazione e il miglioramento della qualità della regolazione costituiscono un obiettivo prioritario per garantire la certezza del diritto, nonché il presupposto per lo sviluppo politico e sociale e per la crescita economica del Paese, dal momento che lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede, tra le riforme abilitanti, la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione.

In termini quantitativi, rileva che il provvedimento in esame prevede l'abrogazione di oltre 22 mila regi decreti e circa 10 mila ulteriori atti di epoca pre-repubblicana.

Con riferimento alle materie di competenza della nostra Commissione, fa presente che si tratta, per lo più, di provvedimenti che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali i cui effetti si sono ormai esauriti: nel dettaglio, vengono abrogati 239 regi decreti; 562 leggi; 303 regi decreti-legge; 40 decreti luogotenenziali, il cui elenco è in distribuzione. Dalla lista emergono veri e propri « fossili normativi » o curiosità storiche, come la Convenzione firmata con l'Impero francese

il 15 settembre 1864, con cui il Regno d'Italia si impegnava a non attaccare lo Stato pontificio e a trasferire la capitale da Torino ad altra città.

Infine, segnala che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiede chiarimenti sugli effetti giuridici dell'abrogazione di un numero così ampio di atti, che potrebbe determinare, in taluni casi, un pericoloso *vacuum* legislativo.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, ribadisce che, con riferimento alle materie di competenza della III Commissione, si tratta di accordi internazionali i cui effetti si sono ormai esauriti: pertanto, la loro abrogazione è essenziale per dissipare ogni dubbio interpretativo.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.**

**C. 1803 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sul provvedimento sono pervenuti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Bilancio e Tesoro, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha comunicato che non esprimerà il parere di competenza.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.**  
**C. 2031 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), *relatrice*, in premessa, segnala che l'Intesa in esame, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta « primavera araba » determinasse la caduta del regime del colonnello Gheddafi, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa stessa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione formale dello Stato libico – ora chiamato

Stato di Libia –, superando il precedente appellativo di Gran Giamahirya Araba Libica Popolare Socialista.

Sottolinea che l'Intesa bilaterale – che costituisce una risposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e che regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia –, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta, costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati.

Più nel dettaglio, rileva che il testo – composto da trenta articoli e basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'OCSE, ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici –, dopo aver delimitato la sfera soggettiva di applicazione alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si precisa, peraltro, che l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione risulta esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa.

Osserva altresì che, dopo aver offerto un quadro delle definizioni generali, di quelle relative allo *status* di residenti, di stabile organizzazione e di imposizione nello Stato della fonte, il testo disciplina le modalità di imposizione per i diversi tipi di redditi, annoverando – fra gli altri – i redditi immobiliari, quelli derivanti da utili delle

imprese, quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale, da imprese associate, oltre ai redditi di capitale (dividendi, interessi, canoni e utili da capitale).

Fa presente che ulteriori articoli disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti, da lavoro subordinato, dai compensi e gettoni di presenza di amministratori di società e da attività artistiche o sportive, mentre in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello.

Evidenzia che altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche – imponibili esclusivamente nello Stato pagatore – e l'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale.

Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni, sottolinea che, ai sensi dell'articolo 23, trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall'Italia e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale.

Si prevede una procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato. Da ultimo, segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione della cooperazione amministrativa, ha definito una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario.

Quanto al disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli.

In particolare, l'articolo 3 valuta gli oneri economici dall'attuazione del provvedimento, in 1.716.800 euro annui, a decorrere dal 2025, a carico del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio

triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Precisa che, in base alla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) esprime profonde riserve sull'opportunità di procedere alla ratifica di un accordo sottoscritto quindici anni fa con un Paese – la Libia – che oggi attraversa una profonda crisi politico-istituzionale, con un Governo riconosciuto a livello internazionale che esercita la sua sovranità solo sulla Tripolitania ed un'autorità *de facto* che controlla la Cirenaica. Chiede, quindi, alla maggioranza e al Governo di chiarire le ragioni che inducono a considerare urgente la ratifica della convenzione in esame, dal momento che il tema della doppia imposizione non rientra certo tra le priorità dell'azione di politica estera dell'Italia in Libia.

Giulio TREMONTI (FDI), pur ritenendo condivisibili le osservazioni della collega Boldrini sulla realtà libica, profondamente mutata rispetto all'epoca in cui fu firmata la Convenzione, precisa che l'Intesa è già stata ratificata dal Senato ed è considerata prioritaria dall'Esecutivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emen-

damenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 369 del 18 settembre 2024:

a pagina 47, nel sommario, alla trentaquattresima riga, sostituire la parola: « *conclusione* » con la seguente « *rinvio* »;

a pagina 48, prima colonna, sopprimere l'ottava riga;

a pagina 49, prima colonna, alla nona e alla quarantesima riga, e seconda colonna, alla trentaduesima riga, sopprimere le parole: « proposta di »;

a pagina 52, seconda colonna, alla ventunesima riga, sostituire la parola: « *conclusione* » con la seguente: « *rinvio* » e alla ventitreesima e ventiquattresima riga, sostituire la data: « 28 maggio » con la seguente: « 3 luglio ».

ALLEGATO

**Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo  
1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371  
Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei disegni di legge C. 1168, C. 1318, C. 1371, C. 1452 e C. 1572, recante abrogazione di norme pre-repubblicane;

preso atto che il provvedimento mira ad abrogare atti ormai privi di effetti giuridici, per i quali, tuttavia, è opportuno procedere all'abrogazione espressa, trattandosi di provvedimenti che, per il solo fatto di essere ancora vigenti nell'ordinamento, creano problemi interpretativi, e conseguente confusione normativa;

evidenziato che la semplificazione e il miglioramento della qualità della regola-

zione costituiscono un obiettivo prioritario per garantire la certezza del diritto, nonché il presupposto per lo sviluppo politico e sociale e per la crescita economica del Paese, dal momento che lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede, tra le riforme abilitanti, la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione;

preso atto che, con riferimento alle materie di competenza della III Commissione, sono abrogati provvedimenti che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali i cui effetti si sono ormai esauriti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 17

Audizione di rappresentanti di Engineering S.p.A. (*Svolgimento e conclusione*) ..... 17

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «*Site Activation* dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli *standard JSF* per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B». Atto n. 189 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 18

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 197 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 20

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

#### Audizione di rappresentanti di Engineering S.p.A.

(*Svolgimento e conclusione*).

Marco VALENTINI, *Group Director Public Affairs di Engineering S.p.A.* e Vito MORREALE, *Responsabile Laboratorio Ricerca e Innovazione Data e Analytics di Engineering S.p.A.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Antonino MINARDO, *presidente*, e i deputati Fabrizio COMBA (FDI), Paola Maria CHIESA (FDI), cui risponde Vito MORREALE, *Responsabile Laboratorio Ricerca e Innovazione Data e Analytics di Engineering S.p.A.*

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia i colleghi presenti e i rappresen-

tanti di *Engineering S.p.A.* per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B».**

Atto n. 189.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto all'esame scade il 20 ottobre 2024 e che lo stesso è stato assegnato anche alla V Commissione, la quale dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 settembre 2024.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, evidenzia come il programma pluriennale n. SMD 2/2024 riguardi l'adeguamento agli standard JSF dell'Unità Navale (UN) anfibia multiruolo LHD (*Landing Helicopter Dock*) TRIESTE, ponendo le condizioni affinché possa ospitare ovvero operare con velivoli F-35B imbarcati.

Osserva come, grazie a tale programma, la nave Trieste, Unità Navale (UN) anfibia multiruolo LHD (*Landing Helicopter Dock*), sarà in grado di operare con il Sistema

d'Arma F-35B: aeromobile di 5<sup>a</sup> generazione dotato di sensori allo stato dell'arte e capacità di fusione dei dati acquisiti, tali da renderlo un assetto strategico nel campo di battaglia.

Sottolinea come la Nave Trieste sia stata progettata con caratteristiche strutturali, dimensionali e predisposizioni della piattaforma per rendere il processo di adeguamento JSF agevole e rapido, sfruttando le *lessons learned* della Nave Cavour. L'attività di adeguamento agli standard F-35B è fondamentale per assicurare la capacità di operare in sicurezza e con continuità da e per la Nave TRIESTE, garantendo l'assolvimento dei compiti associati alla prima Missione (Difesa dello Stato, controllo delle aree marittime di competenza, supporto alla Difesa Aerea nazionale in ruolo *Combined Air Sea Procedures – CASP e BMD sea based*) e alla seconda Missione (Difesa degli spazi euroatlantici, supporto alle attività regionali di NATO e UE, comprese le missioni) assegnate alle Forze Armate. L'adeguamento della nave Trieste all'impiego operativo dell'aeromobile di quinta generazione F-35B, la renderebbe di fatto una *Alternate Carrier Vessel*, in caso di indisponibilità di nave Cavour.

Rileva come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e durata complessiva ipotizzata di 10 anni (2025-2034).

Evidenzia, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, come la scheda illustrativa riporti che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli della cantieristica navale ed elettronica. Le principali aree di interesse sono: la cantieristica navale specializzata; la progettazione e realizzazione di infrastrutture informatiche e gestione di sistemi; la carpenteria.

Ricorda come il programma di adeguamento si basi su un progetto già realizzato dalla cantieristica nazionale a favore della nave Cavour, nonché sulle predisposizioni già create in fase di progettazione dell'Unità.

Sottolinea come l'area geografica principalmente coinvolta sarà la regione Liguria, ove insistono i principali cantieri militari nazionali e il Lazio, dove hanno sede le principali aziende che sviluppano e realizzano gli apparati dei sistemi tecnologici richiesti, nonché le ditte statunitensi che producono alcuni sistemi ad altissima tecnologia in esclusiva. Tuttavia, l'indotto generato dal programma in titolo, si estenderà alle PMI anche al di fuori delle già citate aree regionali di Liguria e Lazio, con il coinvolgimento di operatori economici che operano nel settore dei servizi e delle forniture di apparati e sistemi. Il programma è caratterizzato da un livello tecnologicamente avanzato e consentirà di incrementare significativamente il *know-how* della cantieristica nazionale militare e delle aziende informatiche.

Segnala, da ultimo, come il Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026 annoveri il programma nell'ambito degli interventi di finanziamento a programmazione già operante (pag. 6 e pag. 47 del Tomo II).

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 197.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto all'esame scade il 22 ottobre 2024 e che lo stesso è stato assegnato anche alla V

Commissione, la quale dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 ottobre 2024.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, evidenzia come il programma pluriennale n. SMD 23/2024 riguardi l'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivolto ed al 61° Stormo (212° Gruppo Volo/IFTS) – comprensivo del relativo Supporto Tecnico-Logistico.

Sottolinea come il programma risulti finalizzato, come detto, all'acquisizione del velivolo T-346 che configurandosi quale operazione cruciale per l'implementazione del numero dei velivoli ad oggi presenti nella Base di Decimomannu (Cagliari), al fine di garantire un migliore soddisfacimento delle sempre più pressanti esigenze addestrative della *International Flight Training School* (IFTS), nonché per assicurare un livello ottimale di operatività della Pattuglia Acrobatica Nazionale con un velivolo bimotores altamente tecnologico, in vista della sostituzione dell'attuale velivolo MB-339 PAN, in servizio da oltre 40 anni e di prossimo *Phase-out*.

Ricorda come il T-346A, evoluzione dell'Aermacchi M-346, si contraddistingua per essere un aereo da addestramento militare di eccellenza, progettato per rispondere alle esigenze più avanzate delle moderne forze aeree. Concepito per fornire una formazione avanzata e realistica, il T-346A si presenta con una configurazione biposto in *tandem*, caratterizzata da una cabina di pilotaggio dotata di avionica sofisticata e sistemi di simulazione all'avanguardia.

Evidenzia come l'operatività della Pattuglia Acrobatica Nazionale richieda un costante impegno nel mantenere uno *standard* elevato nelle proprie esibizioni e rappresentazioni, svolgendo un ruolo chiave nel promuovere il prestigio del Paese e delle Forze Armate italiane a livello nazionale e internazionale esportando il *Made in Italy* in tutto il mondo.

Rileva come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2024 e

durata complessiva ipotizzata di 15 anni (2024-2038).

Sottolinea da ultimo come, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa evidenzia come il programma possa rappresentare un importante motore per l'industria aerospaziale italiana, che gioca un ruolo cruciale nel rilancio dell'economia nazionale e nel contrasto alle recessioni, coinvolgendo con ricadute positive le PMI che operano in vari settori industriali, inclusi l'aeronautico, l'elettromeccanico, il siderurgico, l'elettronico, l'informatico e il telematico.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea ( <i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i> ) .....	21
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato</i> ) .....	45

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	22
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1922 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	43
AVVERTENZA .....	44

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 15.15.**

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finan-

ziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

(*Esame del documento conclusivo e approvazione*).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della se-

duta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.

Fa presente che, a seguito della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, svoltasi lo scorso 17 settembre, è stata predisposta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, già trasmessa ai componenti della Commissione nella serata di ieri, che recepisce i contributi forniti da diversi gruppi rappresentati nelle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ubaldo PAGANO (PD – IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento in esame.

Marco GRIMALDI (AVS), a nome del proprio gruppo, dichiara il voto di astensione sulla proposta di documento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DEL-  
L'OLIO. — Interviene il sottosegretario di  
Stato per l'economia e le finanze Federico  
Freni.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Disposizioni in materia di lavoro.**

**C. 1532-bis-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere  
favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2024.

Maria Cecilia GUERRA (PD – IDP) ribadisce nuovamente le forti perplessità già espresse nella seduta di ieri in ordine all'asserita neutralità finanziaria dell'articolo 17 del disegno di legge in discussione, richiamando le richieste di chiarimento, già rivolte in tale sede al sottosegretario Freni, in ordine alla sussistenza di un consolidato orientamento dell'Agenzia delle entrate in base al quale già a normativa vigente l'esclusione dal regime forfetario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla disciplina vigente, non si applicherebbe ai rapporti contemplati dal medesimo articolo 17.

Al riguardo, nel ringraziare il sottosegretario Freni per la documentazione anticipata per le vie brevi, evidenzia tuttavia come la stessa non consenta di avvalorare la posizione sostenuta dal Governo in merito all'assenza di oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in discussione, atteso che da essa non emerge alcuna evidenza circa l'esistenza della sopracitata prassi applicativa dell'Agenzia delle entrate.

Fa presente, altresì, che nemmeno da ulteriori approfondimenti aventi ad oggetto gli interpelli, le circolari e le risoluzioni adottate dalla medesima Agenzia emergono elementi in grado di comprovare l'esistenza del suddetto orientamento applicativo.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere ai rilievi formulati dall'onorevole Guerra, evidenzia, in primo luogo, che è necessario, in questa sede, distinguere la questione di merito rispetto ai rilievi attinenti agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento.

In merito a tale ultimo profilo, al di là delle valutazioni istruttorie formulate nell'ambito dell'esame in sede referente, assicura che la disciplina sui contratti misti recata dall'articolo 17 del disegno di legge non ha impatti in termini di minor gettito.

Maria Cecilia GUERRA (PD – IDP) ricorda che i contratti misti sono già oggetto di disciplina anche per quanto concerne il relativo regime fiscale e, in proposito, fa presente che gli stessi risultano esclusi, in modo incontrovertibile, dall'applicazione del

regime forfetario, in ragione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, lettera *d-bis*), della legge n. 190 del 2014.

L'articolo 17 del presente disegno di legge stabilisce, invece, che, al ricorrere di determinati requisiti, tali contratti possono accedere al suddetto regime, avendo quindi una portata innovativa rispetto alle fattispecie di esclusione attualmente previste.

La proposta di parere avanzata dal relatore nella seduta di ieri, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alla presunta assenza di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 del disegno di legge in esame, menziona una prassi applicativa consolidata dell'Agenzia delle entrate in materia. A tal riguardo, fa nuovamente presente che in realtà non sussiste alcuna prassi applicativa in tal senso, reputando grave il tentativo, condotto dal Governo e avallato dalla maggioranza, di addivenire all'approvazione di un parere che si fonderebbe su un'asserzione priva di fondamento, in quanto ciò minerebbe i presupposti per una corretta dialettica tra la Commissione Bilancio e l'Esecutivo, in particolare ove si consideri che i membri della Commissione sono tenuti a fare affidamento sull'attendibilità delle affermazioni formulate dal rappresentante del Governo in risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel prendere atto della posizione espressa dall'onorevole Guerra, assicura a nome del Governo la neutralità finanziaria della norma in discussione.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia che, con la proposta di parere formulata nella seduta ieri, il relatore del provvedimento andrebbe a rendere una dichiarazione falsa al solo fine di avvalorare le considerazioni svolte dal Governo a sostegno della neutralità finanziaria di una norma del provvedimento in esame. Sottolinea, infatti, che o si ritiene già esistente la norma che autorizza i soggetti di cui all'articolo 17 a beneficiare del regime forfetario, e in tal caso ritiene non vi sarebbe ragione alcuna di

introdurre una norma nuova, oppure, in alternativa, deve ritenersi che l'Agenzia delle entrate stia attuando una statuizione normativa non ancora adottata dal Parlamento.

Poiché, quindi, la premessa del parere in questione, relativa al recepimento degli orientamenti consolidati in materia dell'Agenzia delle entrate, costituisce un'asserzione non corrispondente al vero, sostiene la necessità di una riformulazione della stessa, fermo rimanendo che appare comunque incongruo approvare un parere su un disegno di legge senza che vi siano tutti gli elementi volti a verificare puntualmente gli effetti finanziari delle disposizioni ivi contenute.

Ubaldo PAGANO (PD – IDP), pur riconoscendo che il sottosegretario Freni ha da sempre dimostrato una grande disponibilità al confronto con i componenti della Commissione, stigmatizza l'atteggiamento del Governo nella seduta odierna, evidenziando come si stia eludendo un'importante questione di merito sollevata dalla collega Guerra.

Aggiunge, altresì, che costituirebbe un grave precedente l'approvazione, da parte della Commissione, di un parere in ordine in cui si dà atto dell'assenza di criticità finanziarie di un provvedimento, fondato su un'apodittica affermazione del rappresentante del Governo che, in assenza di elementi idonei a suffragare la fondatezza di quanto sostenuto, si limiti a formulare una generica assunzione di responsabilità da parte del Governo circa l'assenza di oneri, chiedendo, quindi, alla Commissione di affidarsi alle considerazioni espresse pur in assenza di alcuna ragione giustificatrice.

Chiede, pertanto, ove si voglia continuare a mantenere l'attuale formulazione del parere, che il Governo depositi agli atti della Commissione una nota dell'Agenzia delle entrate che possa confermare quanto sostenuto dal Governo circa l'esistenza di un orientamento che già oggi esclude i contratti misti di cui all'articolo 17 dal novero delle fattispecie cui è precluso l'accesso al regime forfetario. Al riguardo, rileva come, in tal caso, si tratterebbe di una

prassi amministrativa in evidente contrasto con una norma di legge.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, nel prendere atto di quanto ribadito dal rappresentante del Governo in merito all'invarianza finanziaria della norma in discussione, ritiene che sarebbe opportuno valutare la formulazione della premessa riferita all'articolo 17 contenuta nella propria proposta di parere, illustrata nella giornata di ieri.

Il sottosegretario Federico FRENI chiede una breve sospensione della seduta.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 15.45.**

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che, alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, nella propria proposta di parere relativa al provvedimento in esame potrebbero espungersi, nel capoverso delle premesse relativo all'articolo 17, i riferimenti agli orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate in materia di applicazione del regime forfetario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI ribadisce che, anche prescindendo dalla sussistenza degli orientamenti applicativi dell'Agenzia delle entrate in ordine alle fattispecie di esclusione dal regime forfetario dell'importo sul reddito delle persone fisiche, le disposizioni dell'articolo 17 del disegno di legge in esame non determinano effetti negativi in termini di minor gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato e fa presente che la suddetta attestazione sarà comunque confermata all'interno della relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Maria Cecilia GUERRA (PD – IDP) prendendo atto dell'orientamento manifestato dal relatore, fa presente che, in assenza della riformulazione della proposta di parere testé prospettata dal relatore, la Commissione si sarebbe trovata ad approvare un parere fondato su un'asserzione falsa, sottolineando la gravità di tale circostanza.

Rappresenta, tuttavia, come non sia comunque accettabile che la Commissione dia atto della neutralità finanziaria di una norma senza disporre degli elementi necessari a corroborare tale affermazione. Al riguardo, osserva che la norma in discussione comporta evidentemente oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti e che, pertanto, è necessario chiederne la soppressione, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Si rivolge, pertanto, al presidente della Commissione affinché non si determini un pericoloso precedente al riguardo, annunciando che, ove la maggioranza intendesse comunque persistere nell'intento di esprimersi favorevolmente sul provvedimento, in assenza dei necessari chiarimenti, sarà cura dei deputati del gruppo Partito Democratico sottoporre la questione alla Presidenza della Camera dei deputati.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel rispondere ai rilievi critici espressi dai colleghi dell'opposizione, rappresenta in primo luogo che, in ordine alla sussistenza delle prassi applicative dell'Agenzia delle entrate in merito alla normativa in materia di fattispecie di esclusione dal regime forfetario, questa Commissione ha fatto riferimento alle indicazioni che erano emerse anche nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro. Al netto di tale circostanza, fa presente che il Governo si è espresso sul punto dinanzi alla Commissione Bilancio, confermando in modo chiaro l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 del disegno di legge in discussione, ricordando come delle valutazioni operate al fine di sostenere tale attestazione si darà conto nella relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.



Evidenzia, al riguardo, che tali passaggi procedurali sono sostenuti dalle verifiche effettuate dalle strutture amministrative competenti e, in particolare, dagli uffici della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della bollinatura. Nel ricordare che la Commissione ha proceduto, più volte, nel corso della precedente legislatura, all'approvazione di pareri sulla base di assicurazioni rese dal Governo pur in assenza di puntuali elementi istruttori, ritiene che si possa procedere al voto sulla proposta di parere sul disegno di legge in esame recependo la riformulazione da ultimo prospettata dal relatore.

Ubaldo PAGANO (PD – IDP) esprime il proprio sconcerto di fronte al tentativo della maggioranza e del Governo di forzare le corrette dinamiche istituzionali che dovrebbero caratterizzare l'operato della Commissione. Ammette che, come affermato dalla collega Lucaselli, in passato sono stati approvati pareri, in alcune circostanze, pur in assenza di adeguati elementi a suffragio, ma evidenzia che tale circostanza si è verificata allorquando si è trattato di approvare pareri contrari, in particolar modo con riferimento a proposte emendative, mentre, a suo giudizio, non vi sono precedenti riferiti a pareri che attestassero la neutralità finanziaria di una disposizione.

Osserva, in definitiva, che in nessun caso la Commissione ha mai proceduto all'approvazione di un parere fondato su asserzioni false, né sulla base di apodittiche affermazioni rese dal rappresentante del Governo. Ricorda che l'attribuzione alla Commissione Bilancio di una funzione di controllo in ordine all'assenza di criticità relativamente ai profili finanziari di un provvedimento non consente di ritenere accettabile che ci si limiti a considerare sempre e comunque veritiere e fondate le verifiche operate dagli uffici del Governo. Fa, infine, appello al presidente della Commissione affinché eviti che si crei un inammissibile precedente e ribadisce l'impegno del gruppo del Partito Democratico a contrastare siffatta forzatura.

Marco GRIMALDI (AVS) constata come le disposizioni contenute nel provvedi-

mento originario siano corredate di relazione tecnica, a differenza delle disposizioni introdotte dalla Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente. Osserva, in particolare, come l'articolo 17, oggetto di discussione, sia stato introdotto dalla suddetta Commissione con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Giaccone 8.04, privo di relazione tecnica. In proposito, segnala come non sia verosimile ipotizzare che il primo firmatario dell'emendamento in questione conoscesse le prassi amministrative seguite dall'Agenzia delle entrate in materia. Pertanto, ritiene necessario che la Commissione Bilancio svolga l'attività a cui è istituzionalmente preposta non permettendo che sia dato seguito ad una disposizione priva di copertura finanziaria.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di permettere lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

**La seduta, sospesa alle 16.05, è ripresa alle 16.20.**

Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, introdotto dalla Commissione di merito, trovano copertura finanziaria a legislazione vigente. Evidenzia, infatti, che, al momento della stima degli effetti finanziari derivanti, in termini di gettito, dall'introduzione del regime forfetario, era stata prudenzialmente considerata una platea sufficientemente ampia tale da consentire, in assenza di ulteriori oneri, l'estensione applicativa del suddetto regime ora operata dal richiamato articolo 17.

Maria Cecilia GUERRA (PD – IDP) si dichiara, in via preliminare, soddisfatta del fatto che i colleghi della maggioranza e il rappresentante del Governo abbiano concordato in ordine alla necessità di espungere, dalle premesse del parere formulato dal relatore, la motivazione relativa alla prassi adottata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai chiarimenti forniti dal Governo in merito ai profili finanziari della

disposizione di cui all'articolo 17, considerata l'inconsistenza di tale motivazione. In tal senso, evidenzia come sia stato, di fatto, assodato che la disposizione è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi che tuttavia risulterebbero coperti, a legislazione vigente, in virtù dell'ampiezza della platea considerata nella stima originaria degli effetti di gettito derivanti dall'introduzione del regime forfetario.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, chiede al Governo, anche in vista dell'imminente avvio della sessione di bilancio, di fornire regolarmente, in futuro, valutazioni tecniche approfondite rispetto alle singole disposizioni oggetto di esame presso la Commissione.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, in linea con quanto già anticipato, alla luce delle precisazioni fornite nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, modifica la propria proposta di parere sul provvedimento in esame, formulata nella giornata di ieri, nei termini di seguito riportati:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1532-*bis*-A, recante disposizioni in materia di lavoro;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Ministero della salute potrà provvedere alle verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, ai sensi della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), avvalendosi dei dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di formazione continua in medicina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di dati già registrati a legislazione vigente;

le direzioni regionali, la sede regionale di Aosta e le direzioni provinciali di

Trento e di Bolzano dell'INAIL potranno provvedere alla trattazione dei ricorsi attribuiti alla loro competenza dalle novelle introdotte dall'articolo 2 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che le direzioni regionali competenti per territorio sono già coinvolte a legislazione vigente nel procedimento previsto per i ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL, rispetto ai quali svolgono la necessaria attività istruttoria;

l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà mettere a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i dati relativi alle comunicazioni di decesso, ai sensi della novella di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito delle modalità di condivisione delle informazioni tra i due istituti già previste a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 5;

le disposizioni dell'articolo 6 sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, prudenzialmente non considerati, in quanto allo stato i lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali possono svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, beneficiando di una sospensione dei trattamenti per la durata di tali rapporti di lavoro, mentre nella nuova disciplina si esclude, anche per tale fattispecie, il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minore, è stata effettuata applicando la medesima metodologia utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021, delle quali si prevede l'estensione;

in particolare, ai fini dell'identificazione della platea dei lavoratori liberi pro-

fessionisti potenzialmente interessati dalle modifiche normative introdotte dalle predette disposizioni, sono stati considerati i soggetti appartenenti ai codici ATECO relativi ai servizi forniti dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali, dai revisori contabili, periti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, nonché dai consulenti del lavoro;

in assenza di dati puntuali per quantificare la numerosità degli eventi riconducibili alle fattispecie considerate dall'articolo 7 e considerando che la platea dei professionisti del settore fiscale e tributario è composta per circa il 34 per cento da soggetti di sesso femminile e per circa il 42 per cento da genitori di figli minorenni, si è stimato prudenzialmente che gli eventi di sospensione possano essere pari al 10 per cento di quelli stimati con riferimento all'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021;

il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla predetta disposizione non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

le disposizioni dell'articolo 8, ai sensi delle quali si prevede il trasferimento ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 di quota parte del patrimonio del Fondo di integrazione salariale, non determineranno un pregiudizio all'adempimento di prestazioni assicurate dal medesimo fondo, in quanto la quota da trasferire sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto non solo del patrimonio del fondo di integrazione salariale, ma anche del rapporto fra l'ammontare dei contributi versati nell'anno precedente dalle aziende facenti parte del neocostituito fondo bilaterale e quello

dei contributi complessivamente versati nell'anno precedente al Fondo di integrazione salariale;

il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, utilizzato, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti di risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017, richiamato dall'articolo 15 del provvedimento in esame, e ridotto con finalità di copertura finanziaria dal successivo articolo 16, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalle predette disposizioni non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

le disposizioni dell'articolo 17, che intervengono sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti, riducendo l'ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente, non determinano effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato;

l'aggiornamento del piano formativo individuale, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato successivamente al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, in attuazione dell'articolo 18, non comporta adempimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 23, che consentono ai consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di disciplinare il pagamento dei debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuti, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto le predette disposizioni si limitano a semplificare la procedura ammini-

strativa prevista per l'autorizzazione della rateizzazione, potendo altresì contribuire a velocizzare l'introito dei debiti contributivi;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 24, relative all'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stata effettuata prendendo in considerazione la platea del personale a contratto presso i medesimi uffici che, per periodi e annualità diverse fino al 31 dicembre 2004, risulta presentare vuoti contributivi e necessita, pertanto, di un'integrazione di contributi previdenziali, pari complessivamente a 37 unità di personale;

la somma degli oneri connessi alle unità di personale, ricomprese nella suddetta platea, assunte con contratto regolato dalla legge italiana, e degli oneri relativi alle unità di personale che, nell'ambito della medesima platea, sono state assunte con contratto regolato dalla legge locale, ammonta a circa 257.272 euro, cui si aggiungono 52.970 euro per possibili vuoti contributivi relativi a cinque ulteriori unità di personale in relazione alle quali sono in corso verifiche sull'*an* e sul *quantum* delle integrazioni previdenziali, nonché una quota integrativa pari a circa 40.000 euro prudenzialmente stimata, al fine di fare fronte a eventuali nuove domande, attualmente non previste;

le disposizioni dell'articolo 26, che consentono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società e agli enti da esso vigilati di avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di INPS Servizi Spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima società, non sono suscettibili di produrre effetti per la finanza pubblica, in quanto si limitano a consentire il ricorso a una società *in house* per l'effettuazione di interventi che verranno realizzati nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

le minori spese derivanti dalla novella di cui all'articolo 29, comma 1, in

materia di costituzione di una rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici prescritti, indicate dal comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo 29, corrispondono ai minori trasferimenti da erogare negli anni 2024 e 2025 all'INPS in relazione ai maggiori contributi acquisiti, al netto degli effetti fiscali e dei maggiori oneri pensionistici previsti per i medesimi esercizi;

il Ministero dell'istruzione e del merito potrà assicurare il supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, istituito dall'articolo 31, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero;

dalle disposizioni di cui all'articolo 33, che consentono ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato sino ad un massimo di otto ore lavorative mensili, non derivano oneri connessi alla sostituzione del personale che usufruisce dei predetti permessi,

esprime sul testo del provvedimento:

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento, come da ultimo riformulata dal relatore.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione

o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Aiello 1.02, che è volta ad introdurre un credito d'imposta in favore delle imprese che sostengono spese per la piena applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per lo svolgimento di specifiche attività di formazione, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

Conte 1.03, che, nel recare disposizioni per l'istituzione del salario minimo, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il salario minimo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato al contenimento dei maggiori costi a carico del datore di lavoro derivanti dall'introduzione di un trattamento economico minimo orario in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile, nonché dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

Griboaud 6.03, che reca modifiche alla legge n. 213 del 2023 volte ad ampliare l'ambito di applicazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), tra l'altro innalzandone l'importo dal 25 al 40 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda e sopprimendo la previsione in base alla quale l'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. Osserva che la proposta prevede, quindi, alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti tramite utilizzo

delle risorse residue stanziare dall'articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 137 del 2020, nonché attraverso l'aumento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 213 del 2023, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei medesimi oneri;

Carotenuto 19.07, che estende l'ambito applicativo delle misure riguardanti il supporto per la formazione e il lavoro, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di un'imposta sostitutiva, a carico dei soggetti bancari, pari al 20 per cento del valore della riserva non distribuibile e, quanto ai restanti oneri, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

Mari 20.1, che modifica il comma 3 dell'articolo 20, recante disposizioni relative ai procedimenti in materia di lavoro, espungendo la disposizione con cui si statuisce che dall'attuazione dell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Barzotti 21.01, che prevede, a fini di decontribuzione del lavoro domestico, un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite di un importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

Mari 31.01, che incrementa la dotazione del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a *part-time* ciclico verticale di 30 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Scotto 31.08, che modifica la disciplina relativa all'indennità di malattia della gente di mare, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari segnala le seguenti:

Serracchiani 1.01, che prevede l'istituzione del documento di regolarità lavorativa applicabile progressivamente ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, a tal fine prevedendo l'attribuzione all'INPS di un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 ai fini del rilascio delle carte elettroniche contenenti gli elementi essenziali del documento, nonché ai fini della costituzione e della gestione di un'apposita banca dati destinata a raccogliere i dati relativi al predetto documento di regolarità. Osserva che la proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, assicurando, altresì, che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

gli identici Mari 1.04 e Barzotti 1.05, volte a rifinanziare, per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, il Fondo di sostegno per le famiglie delle

vittime di gravi infortuni sul lavoro, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità a copertura e in ordine al fatto che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

gli identici Mari 1.06 e Aiello 1.010, che sono volte a prevedere l'esclusione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e delle rendite erogate dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali dal reddito rilevante ai fini ISEE, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative, all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che tale utilizzo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

Tucci 1.07 e Barzotti 1.08, volte ad estendere ad ulteriori categorie di lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti, ivi specificamente individuate, la possibilità di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per formazione e occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione

degli oneri derivanti dalle proposte emendative e all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi cui sono destinate le risorse del Fondo sociale per formazione e occupazione.

Barzotti 1.09, volta ad estendere la possibilità di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 al personale medico, sanitario e socio-sanitario che maturi i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020, quantificando i relativi oneri in 150 milioni di euro a decorrere dal 2024 e provvedendo alla copertura finanziaria degli stessi mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per formazione e occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative e all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi cui sono destinate le risorse del Fondo sociale per formazione e occupazione;

Carotenuto 1.011, che è volta a prevedere che per i disabili da lavoro gli accertamenti relativi alla condizione di disabilità siano effettuati dall'INAIL mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale e da due medici, integrate da un funzionario socio-educativo, da un esperto e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Osserva quindi che la proposta valuta gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli

oneri derivanti dalle proposte emendative, all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che tale utilizzo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

Barzotti 1.012, volta ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato a finanziare l'anticipo delle spese per perizie mediche di parte nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. La proposta provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che tale utilizzo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

Sarracino 6.01, che è volta ad apporre talune modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, prevedendo che i lavoratori delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini in distacco presso altra impresa del medesimo settore possano essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Sarracino 6.02, che, nel modificare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede che ai dipendenti delle

imprese di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, sia corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nel caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che appare suscettibile di determinare un ampliamento dei casi in cui è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria;

Vaccari 10.02, che prevede il riconoscimento ai datori di lavoro agricolo di un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni e le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, prevedendosi, a tal fine, il monitoraggio da parte dell'INPS circa il rispetto del suddetto limite. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel presupposto che il meccanismo di monitoraggio individuato dalla proposta emendativa garantisca il rispetto del limite di spesa indicato dalla proposta emendativa, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse

del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

D'Orso 13.01, 13.02 e 13.04, volte ad estendere l'applicazione della legge n. 49 del 2023, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. In particolare, l'articolo aggiuntivo D'Orso 13.01 prevede che le disposizioni della predetta legge si applichino anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e a quelle rese in favore degli agenti della riscossione, stabilendo che esse si applichino anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla medesima data. L'articolo aggiuntivo D'Orso 13.02 prevede, invece, che le disposizioni della predetta legge si applichino anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e a quelle rese in favore degli agenti della riscossione, mentre l'articolo aggiuntivo D'Orso 13.04 prevede che le disposizioni della legge n. 49 del 2023 si applichino anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla medesima data. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riferimento al fatto che la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche, in ragione dell'applicazione della legge alle convenzioni già sottoscritte, risulti suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, nonché alle conseguenze derivanti dalla estensione della portata applicativa della legge n. 49 del 2023 alle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione, in relazione all'aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito e a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. In proposito, ricorda, infatti, che le previsioni oggetto di modifica recepiscono sostanzialmente il contenuto di specifiche condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere reso, nella



seduta del 27 luglio 2021, dalla Commissione Bilancio sulla proposta di legge relativa all'introduzione dell'equo compenso, di cui all'atto Camera 3179 e abb-A, e poi riprese nel testo approvato nel corso della presente legislatura;

Sportiello 14.01, volta a rendere permanenti le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306 e 307, della legge n. 197 del 2022, che stabiliscono, fino al 31 dicembre 2023, che il datore di lavoro, pubblico e privato, sia tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori fragili individuati con decreto del ministro della salute. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. La proposta prevede altresì che, ove la prestazione lavorativa non sia possibile nelle suddette modalità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla previsione che equipara l'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla stabilizzazione delle disposizioni in materia di ricorso al lavoro agile per i lavoratori fragili, all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

Sportiello 14.02, volta a rendere permanenti le disposizioni di cui al comma 306 della legge n. 197 del 2022, che stabiliscono, attualmente fino al 31 dicembre 2023, che il datore di lavoro, pubblico e privato, è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori fragili individuati con decreto del ministro della salute, con-

testualmente prorogando l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 306, ai fini della sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche, fino al 30 giugno 2024. Ai relativi oneri, quantificati in 15 milioni di euro per l'anno 2024, la proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

Aiello 14.03, volta a prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applichi la riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A tal fine è disposta un'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri individuati dalla proposta emendativa, alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Vaccari 19.8, che reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 338 del 1989. Osserva che la suddetta previsione stabilisce che la perdita delle riduzioni sui contributi per oneri

sociali a carico dei datori di lavoro, che è prevista al ricorrere di talune fattispecie, opera per una durata pari ai periodi di inosservanza aumentati del 50 per cento, stabilendo altresì che, nei casi di denuncia con orari, giornate o retribuzioni inferiori a quelle effettive o di impiego di lavoratori con retribuzioni inferiori a quelle previste, non si possa superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta. In particolare, segnala che con la disposizione di interpretazione autentica viene chiarito che le suddette disposizioni si applicano, altresì, alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste, a titolo sanzionatorio, dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 375 del 1993, per chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Carotenuto 19.02, che rifinanzia la dotazione del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a tempo parziale con sospensione ciclica verticale, per un importo pari a 30 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, nonché al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

Scotto 19.013 e gli identici articoli aggiuntivi Aiello 19.03 e Mari 19.04, che estendono alle lavoratrici domestiche le disposizioni in materia di divieto di licenziamento e dimissioni volontarie di cui agli

articoli 54 e 55 del decreto-legge n. 151 del 2001. La sola proposta emendativa Scotto 19.013, inoltre, provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, pur rilevando che le proposte emendative in esame non sembrano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare nondimeno necessario acquisire una conferma al riguardo da parte del Governo. Rileva, peraltro, in relazione all'articolo aggiuntivo Scotto 19.013, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

gli identici articoli aggiuntivi Tucci 19.05 e Mari 19.06, che prevedono che i limiti di età per la corresponsione dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 siano adeguati periodicamente all'età pensionabile, laddove la normativa attualmente in vigore stabilisce che detti limiti non siano superiori a quelli previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro. Osserva che le proposte quantificano quindi gli oneri che ne derivano in 804.100 euro per l'anno 2024, in 826.400 per l'anno 2025 e in 950.000 euro annui a decorrere dal 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative, all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di co-

pertura e al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;

Carotenuto 19.08, che incrementa i giorni riconosciuti di congedo parentale, a tal fine autorizzando la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;

Tucci 19.09, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di incrementare i congedi per le vittime di violenza, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;

Barzotti 19.010, che, al fine di integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi dieci anni sono stati inquadrati a un livello inferiore, istituisce il Fondo educatori professionali, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla copertura dei relativi oneri

mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;

Aiello 19.011, che dispone che, ai fini dell'assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici emendamenti Ghio 28.1 e Scotto 28.2, che modificano l'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, in materia di diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ampliando il novero delle categorie ammesse e provvedendo alla copertura degli oneri che ne derivano, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalle proposte emendative, nonché un chiarimento circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché in ordine al fatto che dal medesimo utilizzo

non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;

Scotto 28.3, che prevede che la pensione anticipata erogata in base alla disciplina di « quota 100 » e « quota 103 » di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 estende la possibilità di cumulare redditi da lavoro con i trattamenti pensionistici nel periodo che va dal primo giorno di decorrenza della pensione alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, prevedendo altresì che in caso di superamento dei limiti dei redditi da lavoro cumulabili il trattamento pensionistico è corrispondentemente ridotto. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, anche alla luce del fatto che, a legislazione vigente, in caso di percezione di redditi da lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa è prevista la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi;

Ghio 28.01, che sostituisce i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 228 del 2021, al fine di prevedere che le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione di un fondo speciale costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, conferiscono al suddetto fondo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate per ciascuno degli anni 2022 e 2023, già destinata, in base alla formulazione vigente delle disposizioni oggetto di sostituzione, al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti di imprese portuali, nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che ap-

plichino il contratto collettivo di lavoro nazionale dei lavoratori dei porti. Osserva che la proposta emendativa prevede, altresì, che a decorrere dall'anno 2024 le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle predette tasse siano versate dalle medesime Autorità al citato fondo speciale da costituirsi presso l'INPS. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, posto che la stessa sembra incidere, in relazione alle entrate proprie delle Autorità di sistema portuale derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate per gli anni 2022 e 2023, su risorse riferite a esercizi passati, le quali dovrebbero essere già affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità a quanto previsto dalla vigente formulazione delle disposizioni di cui la proposta emendativa prevede la sostituzione;

Scotto 29.1, che estende anche ai lavoratori iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici statali l'ambito applicativo del regime speciale previsto dall'articolo 31 della legge n. 610 del 1952, in combinato disposto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e con l'articolo 2, comma 1, della legge n. 335 del 1995, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 25 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, che non indica l'anno di decorrenza degli oneri, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;

Aiello 31.1, che aggiunge il comma 784-*octies* all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento debba prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un *testimonial/formatore* in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Fossi 31.04, che incrementa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca un chiarimento circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e assicuri altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;

Barzotti 31.06, che riconosce il regime «opzione donna» alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023, sopprimendo i requisiti aggiuntivi richiesti dal comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019. Essa provvede quindi agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di un'imposta sostitutiva, a carico dei soggetti bancari, pari al 20 per cento del valore della riserva non distribuibile e, quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene

necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché della relativa copertura finanziaria a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'imposta sostitutiva sulle riserve non distribuibili. Appare, altresì, necessario acquisire un chiarimento in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Scotto 31.05, che estende l'ambito applicativo del regime «opzione donna» di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;

Scotto 31.07, che proroga l'applicazione dei contratti di espansione anche per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 219,6 milioni di euro per l'anno 2025, 264,2 milioni di euro per l'anno 2026, 173,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché

una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;

Barzotti 31.012, che proroga l'applicazione dei contratti di espansione anche per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;

Mari 31.011, che proroga l'applicazione dei contratti di espansione anche per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.010, 1.011, 1.012, 6.01, 6.02, 6.03, 10.02, 13.01, 13.02, 13.04, 14.01, 14.02, 14.03, 19.8, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.010, 19.011, 19.013, 20.1, 21.01, 28.1, 28.2, 28.3, 28.01, 29.1, 31.1, 31.01, 31.04, 31.05, 31.06, 31.07, 31.08, 31.011, 31.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.**

**Doc. XXII, n. 31-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, nella giornata di ieri, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, fa presente che gli identici emendamenti Simiani 6.1 e Santillo 6.2, interamente soppressivi dell'articolo 6, nonché l'emendamento Ilaria Fontana 6.8, soppressivo del comma 5 del medesimo articolo 6, hanno l'effetto di eliminare le disposizioni di carattere finanziario del provvedimento, le quali, in particolare, stabiliscono che le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta siano determinate nel limite massimo di 50.000 euro annui e siano poste a carico del bilancio della Camera dei deputati, prevedendo, altresì, che il Presidente della Camera possa autorizzare un incremento delle spese, in misura non superiore al 30 per cento, su richiesta motivata del presidente della Commissione.

Ciò premesso, atteso che gli emendamenti in parola comportano l'espunzione dal testo delle disposizioni che provvedono alla quantificazione degli oneri relativi al funzionamento della Commissione di inchiesta e alla loro esplicita imputazione al bilancio interno della Camera, evidenzia che la loro approvazione determinerebbe che la proposta in esame nulla disporrebbe in ordine agli effetti finanziari conseguenti all'istituzione della Commissione di inchiesta, né in merito all'imputazione della relativa copertura finanziaria. Propone, pertanto, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.8.

Con riferimento alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo in esame, nel rilevare che le stesse non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI dichiara di non avere osservazioni sulla proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.**

**C. 1916 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dell'11 settembre 2024, fa presente, anzitutto, che i dati riportati dalla relazione tecnica, che riprendono le stime contenute nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, sono tuttora utilizzabili ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, utilizzate, con finalità di copertura, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), evidenzia che le stesse sono effettivamente disponibili e che sono allocate sul capitolo 4356, piano gestionale n. 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rappresenta, altresì, che dalle disposizioni dell'articolo 21 dell'Accordo, ai sensi delle quali le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari, effettuati per l'applicazione della legislazione albanese e che riguardano le persone che risiedono o soggiornano nell'altro Stato contraente, sono anticipate dall'amministrazione italiana e rimborsate dalla parte albanese, non derivano effetti in termini di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Assicura, infine, che il Garante per la protezione dei dati personali potrà provvedere ai compiti ad esso affidati in materia di vigilanza sulla corretta applicazione della clausola IV dell'allegato 1 all'Accordo con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima autorità.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1916, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i dati riportati dalla relazione tecnica, che riprendono le stime contenute nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, sono tuttora utilizzabili ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame;

in considerazione dei tempi necessari per l'entrata in vigore del provvedimento, si pone l'esigenza di aggiornare la decorrenza dei relativi oneri e della corrispondente copertura finanziaria, ipotizzando l'entrata in vigore dell'Accordo oggetto di ratifica nell'anno 2025;

le risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, utilizzate, con finalità di copertura, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), sono effettivamente disponibili e sono allocate sul capitolo 4356, piano gestionale n. 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

dalle disposizioni dell'articolo 21 dell'Accordo, ai sensi delle quali le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari, effettuati per l'applicazione della legislazione albanese e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nell'altro Stato contraente, sono anticipate dall'amministra-

zione italiana e rimborsate dalla parte albanese, non derivano effetti in termini di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti già scontati nei saldi di finanza pubblica;

il Garante per la protezione dei dati personali potrà provvedere ai compiti ad esso affidati in materia di vigilanza sulla corretta applicazione della clausola IV dell'allegato 1 all'Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima autorità,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a



decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede al rappresentante del Governo se abbia elementi informativi ulteriori da fornire alla Commissione in merito all'articolo 6 dell'Accordo oggetto di ratifica, che disciplina le eccezioni nell'applicazione dell'Accordo medesimo, in relazione a quanto affermato dalla relativa relazione tecnica circa il fatto che tali eccezioni non sono state prese in considerazione nel procedimento per la quantificazione degli effetti finanziari, in quanto inerenti a insiemi di lavoratori numericamente esigui.

Al riguardo, segnala che, pur considerando tale esiguità dei soggetti, la previsione di tali eccezioni dovrebbe comunque assumere una qualche rilevanza sotto il profilo finanziario. In tal senso, chiede pertanto al sottosegretario se sia in grado di fornire, al riguardo, ulteriori elementi informativi.

Il sottosegretario Federico FRENI rinvia sul punto a quanto già riportato dalla relazione tecnica, evidenziando che, non risultando, su tale questione, richieste di chiarimento specifiche da parte del relatore, non sono stati svolti ulteriori approfondimenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.**

**C. 1849 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 18 settembre 2024, fa presente che, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, il distacco di sette unità di personale non dirigenziale dal Ministero della giustizia presso il Tribunale unificato dei brevetti interesserà quattro unità inquadrate nell'Area dei funzionari e tre unità inquadrate nell'area degli assistenti del comparto funzioni centrali. Aggiunge, altresì, che il predetto distacco non è suscettibile di incidere sulla funzionalità delle strutture amministrative del medesimo dicastero, in considerazione dell'esiguità del contingente di personale interessato rispetto al totale del personale in servizio.

Con riferimento alle spese di missione di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, connesse all'attività formativa del personale distaccato, osserva che le stesse verranno sostenute esclusivamente negli anni dal 2024 al 2028, in conformità con il periodo di svolgimento della medesima attività formativa, che consiste in periodo di formazione iniziale e non in iniziative didattiche di carattere permanente.

Rileva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Accordo oggetto di ratifica, ai sensi del quale il personale del Tribunale unificato dei brevetti è iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale, nonché nel piano pensionistico istituiti dal Tribunale medesimo, non determina effetti finanziari negativi in termini di minor gettito contributivo.

Evidenzia, infine, che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 dell'Ac-

cordo oggetto di ratifica, ai sensi del quale le controversie relative all'applicazione del medesimo Accordo, non risolte con procedura negoziale, possono essere deferite alla decisione finale di un tribunale arbitrale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il medesimo tribunale sarà costituito in base alle previsioni dell'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, già ratificato con la legge n. 201 del 2017, e che gli eventuali oneri, aventi carattere eventuale e residuale, saranno posti a carico delle risorse destinate a liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori nell'ambito dal capitolo 1262 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una dotazione di 2,5 milioni di euro annui.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1849, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, il distacco di sette unità di personale non dirigenziale dal Ministero della giustizia presso il Tribunale unificato dei brevetti interesserà quattro unità inquadrature nell'Area dei Funzionari e tre unità inquadrature nell'Area degli Assistenti del comparto funzioni centrali;

il predetto distacco non è suscettibile di incidere sulla funzionalità delle strutture amministrative del medesimo dicastero, in considerazione dell'esiguità del contingente di personale interessato dal predetto distacco rispetto al totale del personale in servizio;

le spese di missione di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, connesse all'attività formativa del personale distaccato, verranno sostenute esclusivamente negli anni dal 2024 al 2028, in conformità con il periodo di svolgimento della medesima attività formativa, che consiste in periodo di formazione iniziale e non in iniziative didattiche di carattere permanente;

le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Accordo oggetto di ratifica, ai sensi del quale il personale del Tribunale unificato dei brevetti è iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale, nonché nel piano pensionistico istituiti dal Tribunale medesimo, non determina effetti finanziari negativi in termini di minor gettito contributivo;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, ai sensi del quale le controversie relative all'applicazione del medesimo Accordo, non risolte con procedura negoziale, possono essere deferite alla decisione finale di un tribunale arbitrale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il medesimo tribunale sarà costituito in base alle previsioni dell'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, già ratificato con la legge n. 201 del 2017, e che gli eventuali oneri, aventi carattere eventuale e residuale, saranno posti a carico delle risorse destinate a liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori nell'ambito dal capitolo 1262 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una dotazione di 2,5 milioni di euro annui;

nel presupposto che il provvedimento in esame entri in vigore entro l'anno 2024,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.**

**C. 1922 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Nel rilevare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione si sofferma sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, rinviando per una più compiuta disamina alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Richiama, pertanto, il contenuto degli articoli 8 e 9 della Convenzione, ai sensi dei quali la proprietà della linea è assegnata alla Francia, mentre le parti possono, attraverso convenzioni specifiche, concordare eccezioni locali, al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature. Specifica che i lavori di manutenzione della linea sono effettuati conformemente all'ordinamento francese e le imprese che eseguono i lavori sono soggette a detto ordinamento. Al riguardo, rileva che la Convenzione del 1970, attualmente in vigore, non prevede una norma di assegnazione della proprietà. Peraltro, alcune di-

sposizioni sembrano comunque assegnare indirettamente la proprietà dell'infrastruttura allo Stato francese. Ciò premesso, reputa opportuno che il Governo confermi che le disposizioni in esame risultino sostanzialmente confermate della legislazione vigente.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore, conferma che gli articoli 8 e 9 della Convenzione, che recano disposizioni in materia di proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e di ordinamento applicabile, risultano sostanzialmente confermate della normativa vigente.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1922, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che gli articoli 8 e 9 della Convenzione, che recano disposizioni in materia di proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e di ordinamento applicabile, risultano sostanzialmente confermate della normativa vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.45.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**SEDE CONSULTIVA**

*Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.*

*Testo unificato C. 400 e abb.*

*Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.*

*C. 1806, approvato dal Senato.*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.*

*Atto n. 183.*

*Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

*Atto n. 187.*

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.*

*Atto n. 190.*

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il*

*finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.*

*Atto n. 191.*

*Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali.*

*Atto n. 192.*

*Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria.*

*Atto n. 193.*

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.*

*Atto n. 177.*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.*

*Atto n. 185.*

*Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato « Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B ».*

*Atto n. 189.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO**

**1. Premessa.**

Nel mese di marzo 2024 le Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno convenuto sull'opportunità di svolgere congiuntamente un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio in ambito nazionale, alla luce della riforma della *governance* economica dell'Unione europea.

Il nuovo quadro normativo europeo di disciplina della *governance* economica, definito, nella sua versione finale, con il raggiungimento di un accordo, in sede di trilogia, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea nel febbraio 2024 sui testi delle tre proposte legislative inizialmente presentate dalla Commissione il 26 aprile 2023, ridefinisce in profondità le regole che presiedono al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea, la disciplina del Semestre europeo, del « braccio preventivo » e del « braccio correttivo » del Patto di stabilità e crescita, nonché la normativa comune europea relativa ai requisiti dei quadri nazionali di bilancio.

Il principale fine perseguito attraverso l'indagine conoscitiva è stato quello di valutare, in considerazione dell'ampiezza dell'intervento di riforma intervenuto a livello europeo, le relative ricadute sull'ordinamento giuridico interno e sul ciclo di programmazione economica e di bilancio nazionale, nonché di delineare gli elementi essenziali degli interventi normativi necessari all'adeguamento della normativa interna in materia di contabilità e finanza pubblica al nuovo *framework* regolatorio europeo.

L'indagine conoscitiva è stata deliberata nel mese di marzo e si è svolta nei mesi di aprile e maggio, parallelamente all'approvazione definitiva dei medesimi atti legislativi dell'Unione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, intervenuta rispettivamente il 23 e il 29 aprile 2024, e alla loro successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* il 30 aprile 2024.

Nel corso dell'indagine conoscitiva le due Commissioni omologhe di Camera e Senato hanno proceduto allo svolgimento di un ciclo di audizioni che ha coinvolto, da un lato, i principali soggetti istituzionali, politici e tecnici, competenti in materia e, dall'altro, esperti in materia di economia, contabilità e finanza pubblica.

Si riporta, di seguito, il calendario delle audizioni svolte:

Mercoledì 3 aprile 2024:

Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti

Martedì 7 maggio 2024:

rappresentanti della Corte dei conti

Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari

Giovedì 9 maggio 2024:

rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome

Giovedì 16 maggio 2024:

Nicola Lupo, professore ordinario di diritto delle assemblee elettive presso l'Università LUISS Guido Carli

Gianfranco Polillo, esperto di politica economica

Antonella Stirati, professoressa ordinaria di economia presso l'Università degli studi Roma Tre

Antonello Turturiello, segretario generale della Regione Lombardia e coordinatore tecnico della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome

Emiliano Brancaccio, professore associato di politica economica presso l'Università degli studi del Sannio

Martedì 21 maggio 2024:

Giuseppe Pisauro, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università La Sapienza

Massimo Bordignon, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano

Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato

Giampaolo Bassi, dottore commercialista e responsabile del Dipartimento scienze sociali e media dell'Università internazionale per la pace

Marco Buti, professore di Integrazione europea economica e monetaria presso lo *European University Institute*

rappresentanti dell'ANCI

Mercoledì 22 maggio 2024:

rappresentanti del Dipartimento delle Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

rappresentanti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze

Le Commissioni hanno altresì acquisito contributi scritti sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva da parte della Banca d'Italia, dell'ISTAT e dell'Unione delle province italiane (UPI).

## 2. I contenuti della riforma della *governance* economica europea.

Il nuovo quadro di *governance* economica europea è delineato dai seguenti tre atti legislativi:

il regolamento (UE) 2024/1263, che sostituisce la disciplina del « braccio preventivo » del Patto di stabilità e crescita (Regolamento (CE) 1466/97);

il regolamento (UE) 2024/1264, che modifica la disciplina del « braccio correttivo » del medesimo Patto (Regolamento (CE) 1467/97);

la direttiva (UE) 2024/1265, che modifica la direttiva sui requisiti per i quadri nazionali di bilancio (Direttiva 2011/85/UE).

### 2.1. Il nuovo « braccio preventivo » del Patto di stabilità e crescita.

Il nuovo « braccio preventivo » definisce il quadro normativo europeo di una programmazione di bilancio degli Stati membri orientata al medio termine, che considera la situazione economico-finanziaria e i rischi di ciascuno Stato, con particolare riferimento al livello del debito pubblico, e le sfide che attendono tutta l'Unione europea.

Il regolamento (UE) 2024/1263 conferma gli obiettivi condivisi a livello europeo (crescita sostenibile e inclusiva, occupazione, resilienza e controllo preventivo sul debito) e cambia il modello di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. Si delinea, infatti, un nuovo assetto che, incentrato sul nuovo indicatore operativo della spesa netta (*si veda infra*), favorisce la programmazione di investimenti e riforme, da realizzare in un determinato periodo di tempo, anche al fine di migliorare la *performance* dell'economia e garantire la sostenibilità della finanza pubblica. Si supera, in questo contesto, anche la previgente regola del debito, che richiedeva, per i Paesi con un rapporto debito/PIL superiore al 60 per cento, una riduzione annua dell'eccedenza di debito rispetto a tale soglia in misura almeno pari a 1/20<sup>(1)</sup>.

Il tasso di crescita della spesa primaria netta (di seguito spesa netta), nonché degli investimenti pubblici e delle riforme strutturali connessi, saranno definiti in un nuovo documento di programmazione economica – il Piano strutturale di bilancio di medio termine (Piano)– che è caratterizzato da un orizzonte temporale pluriennale fisso di 4 o 5 anni, a seconda della durata ordinaria della legislatura nazionale. Definita la programmazione nel Piano, in generale gli Stati membri possono gestire le proprie politiche di bilancio nei limiti della traiettoria di spesa deliberata, presentando ogni anno una Relazione sullo stato di avanzamento che mostri i progressi compiuti (*si veda infra*). I nuovi regolamenti non modificano la sessione autunnale, nella quale permane l'obbligo di presentare ogni anno il Documento programmatico di bilancio alle Istituzioni europee.

Il nuovo regolamento dispone, infine, clausole di salvaguardia e principi di flessibilità temporanea, oltre a norme relative al ruolo del

---

(1)

Parlamento europeo e delle istituzioni di bilancio indipendenti (l'Ufficio parlamentare di bilancio nel caso dell'Italia).

La traiettoria di riferimento e gli orientamenti preliminari della Commissione

Il processo di elaborazione del Piano si avvia con la definizione, da parte della Commissione europea, di una traiettoria di riferimento. In particolare, la Commissione europea trasmette, agli Stati membri con un debito pubblico superiore al 60 per cento del PIL o con un disavanzo pubblico superiore al 3 per cento del PIL, una traiettoria di riferimento, espressa in termini di spesa netta, che consente di porre il rapporto tra debito e PIL su un sentiero di discesa plausibile. La traiettoria, differenziata per paese e basata sull'analisi di sostenibilità del debito, copre un periodo di aggiustamento di quattro anni, che a determinate condizioni può essere esteso fino a sette anni.

Gli Stati membri che, invece, rispettano i valori di riferimento del 3 e del 60 per cento possono chiedere alla Commissione informazioni tecniche sul saldo primario strutturale necessario per far sì che il loro disavanzo nominale sia mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL.

La traiettoria di riferimento e le informazioni tecniche devono essere, inoltre, coerenti con le salvaguardie relative alla sostenibilità del debito e alla resilienza al disavanzo (*si veda infra*). La presentazione della traiettoria di riferimento e delle informazioni tecniche deve avvenire entro il 15 gennaio dell'anno in cui gli Stati membri sono tenuti a presentare i rispettivi piani o entro tre settimane dalla richiesta di presentazione di un Piano rivisto (*si veda infra*). Insieme alla traiettoria di riferimento o alle informazioni tecniche e al corrispondente saldo primario strutturale, la Commissione trasmette allo Stato membro anche il quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine e i relativi risultati e le proprie ipotesi e previsioni macroeconomiche (tutti questi documenti costituiscono i cosiddetti orientamenti preliminari della Commissione).

Nel mese precedente alla trasmissione della traiettoria di riferimento o delle informazioni tecniche, ciascuno Stato membro può richiedere alla Commissione di svolgere uno scambio tecnico, volto a discutere le ultime informazioni statistiche disponibili e le prospettive economiche e fiscali.

Nel caso in cui i Piani presentati dagli Stati membri contengano un percorso di spesa netta più elevato rispetto alla traiettoria tecnica stabilita dalla Commissione, lo Stato membro interessato deve fornire argomentazioni economiche solide e basate su dati che spieghino la differenza.

I requisiti basati sul rischio della traiettoria di riferimento

Il percorso di spesa netta del Piano dovrà garantire che, entro la fine del periodo di aggiustamento di bilancio, il debito pubblico degli Stati membri segua un percorso di riduzione plausibile o rimanga nel medio termine su livelli prudenti, inferiori al 60 per cento del PIL, e che il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL.



L'aggiustamento di bilancio sottostante la traiettoria è di regola lineare e almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di riferimento del Piano (cosiddetta clausola di *no-backloading*, cioè di « non rinvio » dell'aggiustamento di bilancio). Tuttavia, una norma transitoria del regolamento stabilisce che i progetti relativi ai prestiti del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché il cofinanziamento nazionale dei fondi europei nel 2025 e nel 2026, saranno presi in considerazione se uno Stato membro richiede un'eccezione a tale clausola, a condizione che ciò non metta a repentaglio la sostenibilità di bilancio nel medio termine.

Il Piano dovrà altresì garantire la coerenza con il percorso correttivo stabilito dal regolamento sul « braccio correttivo » del Patto, ove applicabile, assicurando comunque l'aggiustamento strutturale annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 per cento del PIL previsto per gli Stati sottoposti a procedura per deficit eccessivi (si veda il relativo paragrafo).

#### La salvaguardia della sostenibilità del debito e la salvaguardia di resilienza al disavanzo

Il percorso di spesa netta definito dal Piano dovrà, altresì, rispettare due ulteriori clausole, volte ad assicurare la sostenibilità del debito e la resilienza del disavanzo.

In particolare, la salvaguardia relativa alla sostenibilità del debito prevede che per tutto il periodo di aggiustamento di bilancio:

gli Stati con un rapporto debito/PIL superiore al 90 per cento riducano tale rapporto di almeno di 1 punto percentuale in media d'anno;

gli Stati con un rapporto debito/PIL tra il 60 e il 90 per cento riducano tale rapporto di almeno 0,5 punti percentuali in media d'anno.

Tale misura di salvaguardia non si applica ai Paesi con un rapporto debito/PIL inferiore al 60 per cento, mentre per i Paesi sottoposti a procedura per disavanzi eccessivi, il cui deficit supera quindi il 3 per cento del PIL, la regola entrerà in vigore a partire dall'anno in cui si chiude la procedura per disavanzi eccessivi che li riguarda.

La salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo prevede che l'aggiustamento di bilancio prosegue finché lo Stato membro non raggiunga un disavanzo strutturale pari all'1,5 per cento del PIL, di modo da costituire un margine di resilienza rispetto alle eventuali oscillazioni cicliche dell'economia.

Il miglioramento annuale del saldo primario strutturale (ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure *una tantum* e temporanee e della spesa per interessi) richiesto per raggiungere il margine dell'1,5 per cento sarà dello 0,4 per cento del PIL, che potrà essere ridotto allo 0,25 per cento in presenza di un'estensione del periodo di aggiustamento del Piano.

#### Le clausole di sospensione temporanea per circostanze eccezionali

In caso di circostanze eccezionali, gli articoli 25 e 26 del Regolamento prevedono due clausole di salvaguardia che consentono una

sospensione temporanea delle condizioni del Patto, con la conseguente possibilità di deviare dal percorso di spesa netta concordato, entrambe attivabili esclusivamente tramite raccomandazione del Consiglio sulla base di una previa raccomandazione della Commissione.

La clausola di salvaguardia « generale » può essere attivata in caso di grave congiuntura negativa nell'Eurozona o nell'Unione europea nel suo insieme, mentre le clausole di salvaguardia « nazionali » possono essere attivate, su richiesta dello Stato membro interessato, al verificarsi di circostanze eccezionali, al di fuori del controllo del medesimo Stato, con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche. Un ruolo consultivo sulla proroga della clausola di salvaguardia generale è attribuito al Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (*European Fiscal Board*).

In entrambi i casi, l'attivazione delle clausole non può compromettere la sostenibilità di bilancio di medio termine. Per la clausola « generale » dovrà essere specificato il termine di un anno per la deviazione, mentre per la clausola « nazionale » dovrà essere specificata la durata temporale della deviazione. Eventuali proroghe possono essere accordate anche in più occasioni ma sempre per un periodo massimo di un anno per volta.

Nel Considerando numero 21 del nuovo Regolamento sul « braccio preventivo », viene infine stabilito che « un gruppo di lavoro sull'analisi della sostenibilità del debito dovrebbe esaminare possibili miglioramenti metodologici, anche per quanto riguarda le ipotesi sottostanti ». Il Gruppo include esperti degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea. Il nuovo Regolamento apre a una discussione sul metodo di stima della sostenibilità del debito e, quindi, anche sul metodo di calcolo del PIL potenziale, dell'*output gap* e delle altre variabili, sottese alla valutazione della sostenibilità del debito, che continuano ad essere rilevanti anche nel contesto della nuova *governance* economica. Si tratta di una opportunità che merita di essere colta presso i tavoli « tecnici » e in tutte le sedi competenti.

## **2.2. Le modifiche al « braccio correttivo » del Patto di stabilità e crescita.**

Il « braccio correttivo » del Patto di stabilità e crescita stabilisce disposizioni concernenti la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE), il cui scopo è evitare l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e correggerli prontamente una volta che essi si sono determinati.

La procedura PDE basata sul disavanzo è rimasta complessivamente immutata. La Commissione prenderà in considerazione l'avvio di una PDE basata sul disavanzo se il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL supererà il valore di riferimento del 3 per cento. In caso di apertura di PDE, il percorso di spesa netta dovrà essere coerente con una riduzione minima annua del saldo di bilancio pari allo 0,5 per cento del PIL in termini strutturali per ciascuno degli esercizi nei quali il *deficit* è previsto eccedere il valore massimo di riferimento.

Tuttavia, in un considerando del regolamento è stata introdotta una flessibilità temporanea che consentirà alla Commissione, in considerazione del contesto caratterizzato da una significativa variazione dei tassi di interesse e al fine di non compromettere gli effetti del

Dispositivo per la ripresa e la resilienza, di adeguare, per gli Stati membri soggetti a una PDE per il criterio del disavanzo, il percorso di spesa per i primi anni (2025-2027) del primo Piano al fine di tener conto dell'incremento della spesa per interessi dovuta all'aumento dei tassi. Tale possibilità è però subordinata al rispetto delle condizioni previste nel regolamento sul « braccio preventivo » del Patto e alla coerenza dei Piani con gli obiettivi di transizione verde e digitale e dello sviluppo della capacità di difesa.

La riforma introduce, inoltre, una disposizione che evita l'avvio di tale procedura in circostanze eccezionali o al di fuori del controllo dello Stato con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche nazionali, in linea con le nuove clausole di sospensione del cosiddetto « braccio preventivo ».

La PDE basata sul criterio del debito, in base alle nuove norme, viene attivata in ragione dell'entità degli scostamenti dal percorso della spesa netta, di cui sarà data evidenza in un apposito conto di controllo. Di conseguenza, se lo Stato membro rispetta il proprio percorso della spesa netta, si riterrà che il rapporto fra il debito pubblico e il PIL si stia avvicinando al valore di riferimento a un ritmo soddisfacente.

La Commissione dovrà invece prendere in considerazione l'avvio della PDE basata sul debito (e presentare una relazione sulla base dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) qualora:

il rapporto debito pubblico/PIL superi i valori indicati nell'articolo 7 del Regolamento n. 2024/1263/UE;

la posizione di bilancio dello Stato rispetti i parametri nell'articolo 8 del suddetto Regolamento;

le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato siano superiori a 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno o a 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente.

Una volta aperta la procedura per disavanzo eccessivo sulla base del criterio del debito, il percorso correttivo di spesa netta dovrà essere di impegno quantitativo almeno equivalente rispetto a quello del Piano. Il percorso correttivo dovrà inoltre correggere gli scostamenti cumulativi del conto di controllo entro il termine assegnato dal Consiglio.

Nel valutare la conformità di uno Stato membro ai criteri relativi al disavanzo e/o al debito, il Consiglio e la Commissione prenderanno in considerazione diversi fattori significativi, tra cui in particolare:

il grado delle sfide legate al debito pubblico;

l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta;

i progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti;

gli sviluppi riguardanti la posizione economica nel medio termine, compresa la crescita potenziale, l'andamento dell'inflazione e l'andamento ciclico rispetto alle ipotesi alla base del percorso della spesa netta;

l'incremento dell'investimento pubblico nella difesa, ove applicabile, considerando altresì il momento della registrazione delle spese per il materiale militare.

La Commissione valuterà periodicamente se lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo al percorso correttivo e formulerà una raccomandazione al Consiglio. Spetterà quindi al Consiglio decidere se le sanzioni, eventualmente disposte, debbano continuare o meno. Circa le sanzioni, l'inosservanza delle norme potrà comportare ammende fino allo 0,05 per cento del PIL, che dovranno essere pagate dallo Stato membro ogni sei mesi fino a quando il Consiglio non confermi che è stato dato seguito effettivo.

Come già anticipato, nel conto di controllo saranno registrate le deviazioni, puntuali e cumulate, tra l'andamento effettivo della spesa netta e il percorso previsto nel Piano, ad eccezione delle variazioni che avvengono a seguito dell'attivazione delle clausole di sospensione temporanea nazionali o generali deliberate dal Consiglio. Il conto di controllo registrerà un debito, se la spesa netta annuale è superiore al percorso della spesa netta prestabilito, o un credito, se la spesa netta annuale sarà inferiore a quanto previsto nel Piano. Il saldo cumulato del conto di controllo, espresso in percentuale del PIL, sarà pari alla somma dei debiti e dei crediti annuali e sarà azzerato dopo l'approvazione di un nuovo Piano da parte del Consiglio.

La Commissione valuterà come significative, ai fini dell'avvio di un'eventuale procedura per disavanzi eccessivi sulla base del criterio del debito, le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato che superino 0,3 punti percentuali del PIL su base annua o 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente. Nel caso di deviazioni significative dal livello di spesa netta previsto dal Piano, si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito.

Il conto di controllo si configura, quindi, quale nuovo strumento contabile per garantire il monitoraggio delle deviazioni della spesa netta rispetto al livello predefinito nel Piano e consentire una certa flessibilità alla gestione.

### **2.3. La nuova direttiva sui quadri di bilancio degli Stati membri.**

La nuova direttiva (UE) 2024/1265 sui quadri di bilancio nazionali prevede che tutti gli Stati membri (e non solo quelli dell'area euro, come previsto dal regolamento (UE) n. 473 del 2013) introducano nei propri ordinamenti istituzioni di bilancio indipendenti e promuove un orientamento a medio termine della programmazione di bilancio.

In particolare, la nuova direttiva, nel modificare la precedente direttiva 2011/85/UE, ha sviluppato ulteriormente l'orientamento fondato sulla politica di bilancio a medio termine, la programmazione finanziaria pluriennale e le funzioni di verifica attribuite alle istituzioni di bilancio indipendenti, prevedendo regole analoghe a quelle già definite nell'accordo intergovernativo del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (cosiddetto *Fiscal compact*) del 2012. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformare l'ordinamento giuridico nazionale alla direttiva (UE) 2024/1265 dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2025.

### **3. Proposte per la riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.**

L'entrata in vigore delle nuove regole della *governance* economica europea impone una riflessione circa la necessità di aggiornare l'assetto

normativo nazionale e l'ordinamento contabile, considerando gli adeguamenti che si rendono necessari rispetto agli attuali documenti di finanza pubblica, agli strumenti di programmazione, all'articolazione del ciclo di bilancio e all'organizzazione della spesa pubblica.

### **3.1. La definizione del perimetro degli interventi di revisione della normativa nazionale.**

Nell'ordinamento interno, le procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio sono disciplinate da un sistema normativo complesso, che include:

le disposizioni di rango costituzionale, contenute tanto nella Carta fondamentale quanto nella legge costituzionale n. 1 del 2012;

le disposizioni legislative « rinforzate », contenute nella legge n. 243 del 2012;

le disposizioni legislative ordinarie, contenute nella legge n. 196 del 2009;

le disposizioni dei Regolamenti delle due Camere che disciplinano l'esame parlamentare dei documenti e dei provvedimenti in cui si articola il ciclo annuale di finanza pubblica.

Alla luce di questo quadro normativo, articolato in una pluralità di fonti di diverso rango che determina un complesso intarsiato contenutistico e procedurale tra fonti legislative e regolamenti parlamentari, su cui si riverberano, in modo più o meno diretto, le innovazioni normative intervenute a livello europeo, uno dei nodi preliminari che le Commissioni hanno inteso sciogliere, in sede di svolgimento dell'indagine conoscitiva, ha riguardato proprio la delimitazione del perimetro entro il quale operare i futuri interventi di riforma della disciplina nazionale delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.

#### **3.1.1. La normativa di rango costituzionale.**

Nel quadro normativo interno così delineato, vengono dunque in rilievo, in primo luogo, le disposizioni contenute nella Costituzione, anche in considerazione del fatto che, con la revisione operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, nella Carta costituzionale sono stati introdotti, agli articoli 81, 97, 117 e 119, specifici principi in materia di equilibrio dei bilanci e di sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché limitazioni procedurali al ricorso all'indebitamento. Le modifiche costituzionali intervenute nel 2012 si pongono, peraltro, in stretta connessione con la disciplina adottata a livello dell'Unione europea, nel medesimo frangente storico, con la riforma della disciplina del Patto di stabilità e crescita, nonché con il Patto di bilancio, il cosiddetto *Fiscal compact*, contenuto nel Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, ratificato dall'Italia con la legge n. 114 del 2012.

In particolare, la disciplina di rango costituzionale introdotta con la revisione costituzionale del 2012 ha assunto essenzialmente, come

riferimento, il principio dell'equilibrio di bilancio al netto degli effetti del ciclo economico. Tale grandezza è espressa in termini di saldo riferito all'indebitamento netto. Coerentemente con tale impostazione, il secondo comma dell'articolo 81 della Costituzione ha previsto che il ricorso all'indebitamento per lo Stato fosse consentito, oltre che per considerare gli effetti del ciclo economico, al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione adottata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Come si è evidenziato, la nuova disciplina della *governance* economica e di bilancio dell'Unione europea individua la sostenibilità del debito pubblico come il principale obiettivo del coordinamento sovranazionale, scegliendo, ai fini del monitoraggio, un indicatore operativo identificato nell'andamento della spesa netta.

Le indicazioni fornite, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, da parte dei soggetti istituzionali e degli esperti auditi (Ministro dell'economia e delle finanze<sup>(2)</sup>, Ufficio parlamentare di bilancio<sup>(3)</sup>, Corte dei conti<sup>(4)</sup>, Ragioniere generale dello Stato<sup>(5)</sup>, Direttore generale del Dipartimento del Tesoro<sup>(6)</sup>, prof. Lupo<sup>(7)</sup>) hanno concordato sul fatto che le nuove regole previste dalla normativa europea possono coesistere con la vigente disciplina costituzionale.

In tale ottica, come è stato evidenziato nel corso delle audizioni, sembra possibile e opportuno valorizzare i margini di flessibilità consentiti dall'attuale disciplina costituzionale, assumendo un particolare rilievo ermeneutico, in tale contesto, la previsione contenuta nell'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Tale ultima disposizione, infatti, richiama espressamente – accanto al principio di equilibrio dei bilanci – anche quello della sostenibilità del debito pubblico, che costituisce, in ultima istanza, l'obiettivo perseguito anche dalla nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea<sup>(8)</sup>. Ancor più significativa appare, poi, la previsione, contenuta nel medesimo articolo 97 della Costituzione, che indica l'esigenza di interpretare entrambi i principi richiamati nella medesima disposizione « in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea ». Tale ultima previsione configura, in sostanza, una « clausola europea » che, attraverso un rinvio mobile, consente di introdurre in via immediata nell'ordinamento interno tutte le modifiche che si producono per effetto della disciplina europea, nella misura in cui queste siano finalizzate a garantire la realizzazione, da parte delle pubbliche am-

---

(2) Pag. 6 del resoconto stenografico dell'audizione svolta il 3 aprile 2024.

(3) Pag. 32 e 33 della memoria depositata in occasione dell'audizione svolta il 7 maggio 2024.

(4) Pag. 8 e segg. della memoria depositata in occasione dell'audizione svolta il 7 maggio 2024.

(5) Pag. 3 e segg. della memoria depositata in occasione dell'audizione svolta il 2 maggio 2024.

(6) Pag. 13 e segg. della memoria depositata in occasione dell'audizione svolta il 22 maggio 2024.

(7) Pag. 3 e segg. della memoria depositata in occasione dell'audizione svolta il 16 maggio 2024.

(8) Si veda, ad esempio, il considerando n. 13 del regolamento (UE) 2024/1263, che evidenzia come l'indicatore operativo per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro, identificato dalla spesa netta finanziata a livello nazionale, sia in indicatore « ancorato alla sostenibilità del debito ».

ministrazioni, dei principi relativi all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico.

Alla luce di tale fondamentale canone ermeneutico, il principio di equilibrio tra entrate e spese dei bilanci, di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione, potrà quindi essere declinato in coerenza con le nuove regole sovranazionali, che prevedono un vincolo definito in termini di tasso di crescita della spesa netta, anziché assumere a riferimento un obiettivo di medio termine formulato in termini di saldo strutturale di bilancio.

Come emerso nel corso delle audizioni, il principio di equilibrio dei bilanci potrebbe ritenersi soddisfatto mediante la definizione e il rispetto dell'obiettivo di spesa netta, in linea con i requisiti della nuova normativa europea.

Nella medesima ottica, sembra necessario aggiornare i canoni da adottare in sede di interpretazione delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplinano la procedura che consente di ricorrere all'indebitamento a fronte di una previa autorizzazione adottata a maggioranza assoluta da ciascuna Camera, al verificarsi di eventi eccezionali. Tali disposizioni dovrebbero, infatti, essere lette in coerenza con la nuova disciplina europea sulle clausole di salvaguardia (si veda *infra*).

Da ultimo, merita di essere evidenziata la persistente – e, probabilmente, rafforzata – attualità delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 2012, ai sensi delle quali «le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni». A tale riguardo, occorre del resto rilevare che le stesse caratteristiche delle nuove regole di bilancio introdotte a livello unionale sollecitano un rafforzamento, rispetto al quadro normativo nazionale attualmente vigente, degli strumenti di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche pubbliche e di controllo dei risultati conseguiti, al fine non soltanto di migliorare le capacità di programmazione e monitoraggio del profilo finanziario delle politiche pubbliche, ma anche di massimizzare il valore prodotto nel limite del vincolo complessivo riferito al percorso della spesa netta.

### ***3.1.2. Le disposizioni attuative dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, la legge di contabilità e finanza pubblica e i regolamenti parlamentari.***

Preso atto della non necessità di adottare interventi di revisione costituzionale, tanto con riferimento agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, quanto con riferimento alle ulteriori disposizioni contenute nella legge costituzionale n. 1 del 2012, i soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva hanno convenuto in modo univoco sulla circostanza, segnalata nello stesso programma dell'indagine, che l'entrata in vigore della nuova disciplina europea in materia di *governance* economica e di bilancio richieda, invece, un consistente intervento di adeguamento delle fonti normative nazionali di rango sub-costituzionale, che disciplinano la programmazione economica e finanziaria e di

bilancio che, anche in virtù del richiamo, contenuto nelle menzionate disposizioni costituzionali, alla coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, appaiono strettamente connesse a indicatori e documenti superati dalla nuova disciplina legislativa adottata a livello unionale.

In primo luogo, come si esporrà più ampiamente in seguito, occorrerà quindi rideterminare i contenuti della legge n. 243 del 2012, che, in attuazione della riserva di legge « rinforzata » prevista all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, è chiamata a stabilire, nel rispetto dei principi definiti dagli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione e dalla citata legge costituzionale n. 1 del 2012, « il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni ».

Nell'ambito della revisione si dovrà considerare che poiché tale legge è utilizzata per introdurre nell'ordinamento nazionale definizioni e procedure già stabilite in regolamenti europei, che, come tali, sono immediatamente applicabili negli Stati membri, sarebbe opportuno ricorrere quanto più possibile alla tecnica del « rinvio mobile », di modo da ottenere un costante adeguamento della normativa nazionale ai possibili sviluppi che potrebbero manifestarsi nel corso del tempo.

Attraverso la revisione della legge n. 243 del 2012, infatti, il nuovo indicatore di riferimento della spesa netta può essere assunto quale criterio alla base dell'equilibrio dei bilanci e punto di riferimento per la successiva definizione della politica di bilancio.

Come già accennato con riferimento alla disciplina di carattere costituzionale, si renderà inoltre necessario rivedere, alla luce del nuovo quadro normativo europeo, la disciplina degli eventi eccezionali e dello scostamento dagli obiettivi programmatici attualmente contenuto nell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Anche il concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, disciplinato nel Capo IV della legge n. 243 del 2012, dovrà essere riconsiderato al fine di individuare le condizioni più adeguate a garantire il rispetto degli obiettivi complessivi.

Dovrà altresì essere oggetto di revisione la disciplina della declinazione degli obiettivi di finanza pubblica nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, riconsiderando in particolare la definizione dell'equilibrio contenuta negli articoli 3 e 14 della legge n. 243 del 2012.

Un intervento di ampia portata dovrà riguardare anche la legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196 del 2009, attraverso un ripensamento complessivo della disciplina del ciclo e degli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio, a partire dal Documento di economia e finanza e dalla relativa Nota di aggiornamento, al fine di tenere conto dell'introduzione di un nuovo documento di programmazione di medio termine, da presentare ogni cinque anni, che sostituisce il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, i cui schemi allo stato costituiscono, rispettivamente, la prima e la terza sezione del Documento di economia e finanza (DEF).

La revisione della normativa interna dovrà estendersi anche ai regolamenti parlamentari, per adeguare le procedure relative all'esame parlamentare dei documenti e degli atti normativi in cui si sostanziano le scelte di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a livello nazionale. In questo senso, si renderà necessario un adattamento



delle norme che disciplinano l'esame degli strumenti della programmazione individuati dalla legge di contabilità e finanza pubblica, per tenere conto tanto della nuova articolazione temporale e contenutistica dei medesimi strumenti, quanto di ulteriori possibili aggiornamenti volti a consolidare il ruolo delle Camere nelle diverse fasi della programmazione finanziaria e di bilancio previste nell'ordinamento interno, anche con riferimento alla formazione del bilancio e alla sua esecuzione.

### **3.2. Il percorso per la riforma della legge « rinforzata » n. 243 del 2012 e della legge n. 196 del 2009 e le connesse riforme dei regolamenti della Camera e del Senato.**

Ai fini della definizione del percorso di recepimento e attuazione, nell'ordinamento interno, della nuova disciplina europea in materia di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, occorre considerare, anzitutto, che alcune disposizioni transitorie previste all'interno degli atti legislativi europei di riforma della *governance* economica prevedono una procedura parzialmente derogatoria rispetto a quella delineata a regime. Tale procedura è specificamente dedicata al primo ciclo di programmazione e di sorveglianza ed è dunque destinata ad applicarsi nei prossimi mesi.

In particolare, in deroga alle tempistiche previste per i cicli di programmazione successivi, con riguardo al primo ciclo la scansione temporale delineata dal nuovo quadro normativo europeo è la seguente:

la Commissione europea trasmette i propri orientamenti sulle traiettorie di riferimento pluriennali agli Stati membri entro il 21 giugno 2024, anche alla luce dell'eventuale scambio tecnico intercorso con i medesimi Stati;

gli Stati membri presentano il primo Piano strutturale di bilancio di medio termine entro il 20 settembre 2024, salvo che lo Stato membro e la Commissione convengano di prorogare tale ultimo termine per un periodo ragionevole<sup>(9)</sup>.

Tali tempistiche non appaiono compatibili con il completamento della revisione del quadro legislativo nazionale in materia di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio. A questo riguardo, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso della sua audizione<sup>(10)</sup>, ha osservato come numerosi aspetti di dettaglio relativi alla concreta applicazione del nuovo *framework* normativo europeo siano ancora oggetto di discussione e saranno definiti solo con l'adozione di un nuovo Codice di condotta da parte della Commissione europea.

(9) Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1263.

(10) Pagg. 10-11 del resoconto stenografico dell'audizione svolta il 3 aprile 2024.

In questo contesto, il DEF 2024 ha evidenziato come nel primo ciclo di programmazione, « anche in assenza di una specifica disciplina legislativa, il Governo coinvolgerà pienamente il Parlamento »<sup>(11)</sup>.

Alla luce di tale quadro, con l'approvazione di una specifica mozione presso la Camera dei deputati<sup>(12)</sup>, il Governo si è quindi impegnato a « presentare in tempi congrui al Parlamento, per consentirne l'esame e l'approvazione nei termini previsti dalla normativa europea, il Piano strutturale di bilancio a medio termine che, nelle more della definizione del nuovo quadro normativo nazionale di contabilità pubblica, costituirà il principale documento di programmazione economica e di bilancio ».

Sembra porsi, dunque, l'esigenza di disegnare un percorso procedurale articolato in due fasi, prevedendo che, nelle more della definizione dei contenuti della revisione a regime della legislazione e dei Regolamenti parlamentari, si individui in modo condiviso un regime procedurale transitorio da applicare ai fini dell'avvio del primo ciclo di programmazione economica e finanziaria pluriennale da attuarsi nella vigenza della nuova disciplina europea della *governance* economica.

### ***3.2.1. La disciplina della fase transitoria per l'esame parlamentare del primo Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine.***

Il regime procedurale transitorio da applicare al primo Piano strutturale di bilancio di medio termine, da un lato, dovrebbe consentire un adeguato esame parlamentare del documento, disciplinando le modalità di coinvolgimento del Parlamento nella fase di prima applicazione della riforma e, dall'altro, dovrebbe consentire di tenere conto, fin dalla sessione di bilancio 2025, del nuovo indicatore della traiettoria di spesa netta, nonché della necessità di un coordinamento con la vigente disciplina relativa alla individuazione dei saldi di riferimento per la formazione del bilancio di previsione.

Quanto ai contenuti di tale disciplina transitoria, tenuto conto del carattere programmatico del Piano e dei termini previsti per la sua trasmissione alle istituzioni europee, sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva è stato condiviso con il Governo un percorso procedurale che prevede una preliminare trasmissione dello schema del Piano alle Camere prima del suo invio alle istituzioni europee, in linea con quella che dovrebbe essere la disciplina a regime dell'esame di tale documento. Occorre, del resto, considerare che il nostro Paese potrebbe richiedere un prolungamento del periodo di aggiustamento e, in questo caso, in occasione dell'esame del Piano si dovranno considerare anche gli impegni che verranno assunti, con riferimento sia al proseguimento dello sforzo di realizzazione delle riforme del PNRR per il periodo coperto dal Piano strutturale, sia al mantenimento degli investimenti finanziati in ambito nazionale su livelli pari in media a quelli realizzati negli anni di applicazione del medesimo PNRR<sup>(13)</sup>.

---

(11) Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2), Sezione I, Programma di stabilità, pag. 69 del documento stampato dal Senato e pag. 75 del documento stampato dalla Camera.

(12) Mozione 1-00288 Comaroli, approvata dall'Assemblea della Camera dei deputati il 29 maggio 2024.

(13) Articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1263.

Alla luce di tali circostanze, considerando tanto la natura innovativa del documento che i due rami del Parlamento saranno chiamati a esaminare e sul quale saranno chiamati a esprimersi, quanto la sua centralità nella determinazione delle linee di indirizzo per la politica economica e la finanza pubblica del prossimo quinquennio, il Governo trasmetterà lo schema del Piano alle Camere prima dell'invio alle Istituzioni europee e, comunque, in modo da garantire i tempi necessari per un adeguato esame parlamentare, anche in considerazione dei tempi previsti dai Regolamenti parlamentari per l'esame dei vigenti documenti di programmazione.

Per lo svolgimento dell'esame parlamentare dello schema del Piano, nelle due Camere si applicheranno le procedure attualmente previste per l'esame del DEF, in attuazione, rispettivamente, dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati.

In dettaglio, lo schema di Piano sarà assegnato alle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento in sede referente, nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva.

Le due Commissioni Bilancio potranno quindi procedere, anche congiuntamente, all'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi sui contenuti dello schema del Piano nell'ambito di un programma di audizioni. Considerando il carattere programmatico del documento, a tali audizioni si applicherà la regola, invalsa nella prassi, ai sensi della quale le audizioni sui documenti programmatici e sulla manovra di bilancio si svolgono ad anni alterni presso la Camera e il Senato: quest'anno, pertanto, le audizioni si svolgeranno presso la Camera dei deputati, ove si sono già svolte, nel mese di aprile, le audizioni sul DEF 2024.

All'esito dell'esame, una volta acquisiti i pareri delle altre Commissioni, le Commissioni Bilancio procederanno all'approvazione della relazione da presentare all'Assemblea, consentendo, altresì, l'eventuale presentazione di relazioni di minoranza.

La deliberazione sullo schema del Piano da parte delle Assemblee dei due rami del Parlamento avrà luogo con l'approvazione, secondo le rispettive discipline regolamentari, di risoluzioni, che approveranno il Piano e la correlata traiettoria della spesa netta riferita all'intero periodo di aggiustamento.

Per quanto attiene alla definizione degli obiettivi di carattere programmatico, lo schema di Piano strutturale di bilancio di medio termine integrerà gli obiettivi già indicati nel DEF 2024 e assorbirà, sostanzialmente, i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024.

Per quanto attiene al disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, che dovrebbe essere presentato entro il termine ordinario del 20 ottobre 2024, conformemente a quanto attualmente previsto dalla legislazione vigente, le disposizioni volte a garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, contenute nell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, dovrebbero essere opportunamente interpretate, al fine di considerare l'equilibrio del bilancio dello Stato corrispondente ad un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici, che in base alla nuova disciplina saranno

definiti in termini di spesa netta nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.

Dovrebbe essere, infine, oggetto di valutazione l'orizzonte temporale di riferimento del disegno di legge di bilancio per il 2025. Al riguardo, fermo restando l'orizzonte triennale previsto dalla vigente legge di contabilità e finanza pubblica, si potrebbe valutare se sia possibile fornire, a soli fini informativi e già nell'ambito della prossima sessione di bilancio, dati e informazioni relativi all'ultimo biennio di programmazione del primo Piano (vale a dire, gli anni 2028 e 2029).

Successivamente all'approvazione e al successivo invio del Piano alle Autorità europee, il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) fornirà, nei tempi e secondo le modalità previste, le ulteriori informazioni richieste dalla normativa europea, illustrando in particolare le principali misure che saranno adottate nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2025.

### ***3.2.2. L'istruttoria per la predisposizione delle proposte di revisione a regime della normativa nazionale vigente.***

Parallelamente alla fase di prima applicazione della nuova disciplina euro-unitaria, occorre avviare la definizione dei contenuti delle proposte di revisione a regime della normativa nazionale vigente.

Al riguardo, come si è segnalato, le modifiche della normativa attuativa dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione e della legge di contabilità e finanza pubblica dovrebbero seguire percorsi procedurali distinti ma contestuali, in ragione del diverso rango delle due fonti e della procedura aggravata prevista per la modifica della legge n. 243 del 2012, percorrendo un *iter* analogo a quello seguito nel 2016, quando furono contestualmente approvate due leggi di riforma della legge n. 196 del 2009 (legge n. 163 del 2016<sup>(14)</sup>) e della citata legge n. 243 del 2012 (legge n. 164 del 2016<sup>(15)</sup>).

La predisposizione accurata, ma sollecita, delle proposte di revisione della normativa nazionale vigente, garantendo l'aggiornamento della disciplina di contabilità pubblica rispetto al nuovo Patto di stabilità e crescita, costituisce attività prodromica allo stesso esercizio ordinato delle prerogative di indirizzo e controllo, da un lato, e ad una corretta e tempestiva attività di programmazione, dall'altro.

In considerazione del particolare rilievo e dell'entità degli interventi normativi da adottare, in continuità con la prassi prevalente che ha caratterizzato la stesura dei progetti di modifica della disciplina delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, appare opportuno che l'*iter* volto a modificare tanto la legge « rinforzata » n. 243 del 2012 quanto la legge n. 196 del 2009 prenda avvio con la presentazione di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Appare necessario, a tal fine, assicurare un pieno coinvolgimento delle forze politiche nell'elaborazione dei contenuti delle suddette proposte di legge, anche attraverso la costituzione di un apposito

---

(14) Legge 4 agosto 2016, n. 163, « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ».

(15) Legge 12 agosto 2016, n. 164, « Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ».

gruppo di lavoro che, con il supporto dei competenti uffici del Governo e delle Camere e il contributo delle istituzioni che hanno fornito il loro apporto alla presente indagine (Banca d'Italia, Corte dei conti, ISTAT, Ufficio parlamentare di bilancio), possa procedere a un esame dettagliato delle implicazioni della nuova disciplina europea sulla normativa interna e, all'esito della relativa istruttoria, condividere gli indirizzi per la redazione dei testi delle due menzionate proposte di legge.

Quanto alle tempistiche per il completamento della prefigurata revisione della legislazione interna, è auspicabile ipotizzare che la conclusione dell'esame delle proposte di riforma e la conseguente approvazione in via definitiva di queste ultime avvengano in modo tale da assicurare che esse entrino in vigore in tempo utile per la trasmissione alle Camere, e il successivo esame della prima relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine.

### **3.3. Le questioni da affrontare nell'ambito della revisione della normativa nazionale.**

#### ***3.3.1. I documenti della programmazione economica e finanziaria: contenuti, tempistiche e procedure.***

#### **Il Piano nazionale strutturale di bilancio e la sua revisione.**

A differenza della precedente disciplina europea, che prevedeva la presentazione entro il 30 aprile, con cadenza annuale, del Programma di stabilità, per la definizione degli obiettivi programmatici per l'anno di riferimento ed il triennio successivo, e del Programma nazionale di riforma, per l'indicazione delle riforme da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi di crescita, occupazione e competitività – i cui schemi costituiscono, rispettivamente la prima e la terza sezione del Documento di economia e finanza – la nuova programmazione economica dovrà essere definita nel Piano strutturale di bilancio, che ogni cinque anni indica gli obiettivi programmatici. In questo senso, come indicato, nel Documento di economia e finanza 2024, il Piano sostituirà la prima e la terza sezione del medesimo Documento<sup>(16)</sup>, seppur nella prospettiva di una programmazione di ben più ampia portata.

Ad eccezione della disciplina transitoria prevista per la presentazione del primo Piano, il nuovo documento di programmazione sarà presentato dal Governo alle Istituzioni europee entro il 30 aprile dell'ultimo anno di vigenza del precedente Piano, salva la possibilità per lo Stato membro e la Commissione di convenire di prorogare il termine di un periodo ragionevole, ove necessario<sup>(17)</sup>.

La nuova disciplina del « braccio preventivo » indica i casi per i quali è possibile una revisione del Piano. In particolare, si prevede che in caso di nomina di un nuovo Governo, lo Stato membro possa presentare un Piano riveduto relativo a un nuovo periodo di quattro o cinque

---

(16) Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2), Sezione I, Programma di stabilità, pag. 70 del documento stampato dal Senato e pag. 76 del documento stampato dalla Camera.

(17) Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1263.

anni, a seconda della normale durata della legislatura. Qualora, invece, sussistano circostanze oggettive che impediscono l'attuazione del Piano entro la fine del periodo considerato dal medesimo e manchino più di dodici mesi alla scadenza dello stesso, lo Stato può richiedere la presentazione di un Piano riveduto che si estenda fino alla fine della durata del Piano originario. Da ultimo, in caso di avvio di una procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi, lo Stato presenta un Piano riveduto che segue la raccomandazione del Consiglio adottata nell'ambito della medesima procedura.

Alla luce di questo quadro, il Piano strutturale di bilancio dovrebbe essere inserito tra i documenti programmatici previsti nel ciclo di bilancio nazionale, richiamando altresì la possibilità di presentare un Piano riveduto nei casi previsti dalla normativa europea.

Per quanto attiene ai contenuti del Piano, si rileva che nella nuova disciplina europea il documento ha la finalità di stabilire obiettivi programmatici pluriennali della traiettoria di spesa netta, che non saranno riveduti, ma saranno oggetto di un monitoraggio su base annuale.

Il regolamento sul « braccio preventivo » individua<sup>(18)</sup> i contenuti essenziali del Piano, che comprendono il percorso della spesa netta, le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio, anche con riferimento alla realizzazione delle riforme e degli investimenti utili al raggiungimento delle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo. In particolare, il Piano deve indicare in che modo lo Stato garantirà la realizzazione delle riforme e degli investimenti che giustificano l'estensione fino a tre anni del periodo di aggiustamento, nonché fornire dati sulla coerenza e, se del caso, sulla complementarità con i fondi della politica di coesione e il piano di ripresa e resilienza durante il periodo di disponibilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Indicazioni più specifiche sono state, successivamente fornite con appositi orientamenti adottati dalla Commissione europea<sup>(19)</sup>, con riferimento alle modalità di preparazione dei Piani, alle informazioni da fornire rispetto agli impegni di bilancio e agli impegni di investimento e di riforma che giustificano l'estensione del periodo di aggiustamento e alla informazioni relative alla risposta alle raccomandazioni specifiche per Paese, anche nel contesto della procedura per squilibri economici, e alle priorità comuni dell'Unione europea.

Occorre, in ogni caso, considerare che – come chiarito anche dai richiamati orientamenti formulati dalla Commissione europea – la disciplina euro-unitaria non impone un modello rigoroso per la struttura dei Piani stessi, lasciando gli Stati membri liberi di decidere in merito all'organizzazione specifica delle informazioni e al livello di dettaglio dei relativi contenuti, anche per considerare le diverse esigenze che si pongono a livello nazionale, a condizione che siano in ogni caso assicurate le informazioni minime richieste dal regolamento sul « braccio preventivo ».

---

(18) Articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1263.

(19) Comunicazione C/2024/3975 del 21 giugno 2024, recante orientamenti per gli Stati membri sugli obblighi di informazione per i piani strutturali di bilancio di medio termine e per le relazioni annuali sui progressi compiuti.

Ferma restando, quindi, l'opportunità di formulare, nella nuova disciplina nazionale, un rinvio mobile ai contenuti della legislazione europea, analoga a quella attualmente prevista dalla vigente legislazione contabile con riferimento ai contenuti della prima e della terza sezione del DEF<sup>(20)</sup>, dovrà valutarsi se e in che misura prevedere integrazioni rispetto ai contenuti minimi del Piano stabiliti dal regolamento sul «braccio preventivo» e dagli orientamenti espressi al riguardo dalla Commissione europea.

Gli Stati possono attribuire alle istituzioni di bilancio indipendenti (per l'Italia l'Ufficio parlamentare di bilancio) il compito di formulare un parere sulle previsioni e sulle ipotesi macroeconomiche su cui poggia il percorso della spesa netta contenute nei Piani strutturali di bilancio o nelle loro revisioni, prevedendo l'obbligo di richiedere il predetto parere dall'anno 2032, qualora le istituzioni competenti abbiano sviluppato capacità sufficienti<sup>(21)</sup>. Il pacchetto legislativo non apporta modifiche a quanto già contenuto nel Regolamento UE n. 473/2013 per quanto riguarda le istituzioni di bilancio indipendenti dei Paesi dell'area dell'euro che mantengono quindi il medesimo ruolo in materia di previsioni macroeconomiche indipendenti e monitoraggio delle regole di bilancio. Tale Regolamento richiede ai paesi dell'area dell'euro di dotarsi di enti strutturalmente indipendenti nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro che garantiscano previsioni macroeconomiche imparziali e realistiche da utilizzare per l'intera procedura di bilancio e che monitorino il rispetto delle regole di bilancio nazionali. Inoltre, allo scopo di garantire che i programmi di bilancio nazionali a medio termine si basino su previsioni macroeconomiche imparziali e realistiche, il *Two Pack* ha chiesto che tali previsioni siano elaborate o validate da una istituzione nazionale indipendente.

Per quanto riguarda il «braccio preventivo», gli Stati membri possono inoltre chiedere alle IFI competenti di fornire, sulla base dei dati riportati nella Relazione di monitoraggio annuale, una valutazione *ex post* sul rispetto del sentiero di spesa netta, nonché un'analisi dei fattori alla base di eventuali scostamenti<sup>(22)</sup>. In questo contesto, il regolamento sul «braccio preventivo» prevede inoltre che, salva la specifica disciplina transitoria, prima della presentazione del Piano lo Stato membro conduca, conformemente al proprio quadro giuridico nazionale, un processo di consultazione della società civile, delle parti sociali, delle autorità regionali e di altre parti interessate. Il regolamento (UE) 2024/1263 definisce la partecipazione dei Parlamenti nazionali e dei soggetti a vario titolo rilevanti per la programmazione economica come «fondamentale al fine di garantire la titolarità nazionale delle politiche economiche e di bilancio» (considerando n. 4).

---

(20) L'articolo 10, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009 prevede, infatti, che la prima sezione del DEF contenga «gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico», mentre il comma 5, secondo periodo, del medesimo articolo 10 stabilisce che la terza sezione del DEF contenga «gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma».

(21) Articoli 11, paragrafo 2, e 15, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2024/1263.

(22) Articolo 23 del Regolamento (UE) 2024/1263.

In particolare, la normativa europea prevede che nella fase di elaborazione del Piano, il Governo dovrà effettuare una consultazione pubblica e « può discutere » il progetto del Piano con il Parlamento conformemente all'ordinamento nazionale<sup>(23)</sup>. Nel documento da presentare alle Istituzioni europee occorrerà pertanto far presente anche se il Governo ha discusso o meno il progetto di Piano con il Parlamento e se tale progetto è stato approvato in ambito parlamentare.

Per quanto riguarda, invece, il « braccio correttivo », gli Stati membri possono invitare le IFI a presentare una relazione indipendente e non vincolante sull'adeguatezza delle misure correttive adottate in risposta alle raccomandazioni del Consiglio nel contesto della procedura per disavanzi eccessivi.

Ai fini della discussione nel Parlamento nazionale del progetto di Piano prima della presentazione del medesimo alle Istituzioni europee, come già illustrato per la fase di prima applicazione della nuova disciplina europea, sembra possibile assumere, come riferimento per la nuova disciplina regolamentare, le procedure di esame parlamentare dei documenti di programmazione economica e finanziaria previste dalla legislazione vigente, in attuazione dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato.

Quanto alla trasmissione alle Camere del progetto di Piano, la nuova disciplina dovrebbe assicurare un adeguato spazio per lo svolgimento dell'esame parlamentare, anche considerando la possibilità che – nei casi in cui il nostro Paese richieda la concessione di una proroga del periodo di aggiustamento – l'esame parlamentare verta sull'insieme degli impegni di riforma e di investimento proposti al fine di giustificare la suddetta proroga.

Analoghe considerazioni valgono anche per l'esame delle eventuali proposte di revisione del Piano.

A valle della trasmissione, le modalità per l'esame del progetto di Piano in ciascuna Camera dovranno essere conseguentemente articolate in modo da garantire tempi adeguati per l'esame presso le Commissioni competenti in sede consultiva e le Commissioni Bilancio, alle quali il documento di programmazione sarebbe assegnato in sede referente, nonché per la successiva discussione da parte delle Assemblee delle due Camere, in modo da assicurare comunque il rispetto dei termini previsti per l'invio del Piano – o del Piano riveduto – alle Istituzioni europee.

A questo riguardo, le risoluzioni esaminate nelle Assemblee dei due rami del Parlamento dovrebbero impegnare il Governo nell'attuazione degli indirizzi contenuti nella proposta di Piano e fissare la traiettoria della spesa netta riferita all'intero periodo di aggiustamento.

### **La Relazione annuale sui progressi compiuti.**

Come già evidenziato, una volta definita la fase della programmazione pluriennale, ciascuno Stato membro è chiamato ad assicurare l'attuazione del Piano, che si articolerà in una politica di bilancio

---

(23) Articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1263.



compatibile con l'andamento del livello della spesa netta concordato e nella realizzazione degli investimenti e delle riforme previste.

L'attuazione del Piano sarà oggetto di monitoraggio, nell'ambito del Semestre europeo, sulla base di una Relazione annuale sui progressi compiuti, che ciascuno Stato membro dovrà presentare alle Istituzioni europee entro il 30 aprile di ogni anno.

Le relazioni annuali – come sottolineato anche dagli orientamenti formulati al riguardo dalla Commissione europea – non rivedono gli impegni programmatici per il percorso della spesa netta contenuti nei Piani, ma hanno una funzione di monitoraggio circa il rispetto della traiettoria. Occorrerà valutare le modalità attraverso le quali il Parlamento e il Governo potranno indicare eventuali nuove iniziative politiche prima dell'avvio della sessione di bilancio, in particolare nel settore delle riforme strutturali e degli investimenti, ferma restando la necessità di non alterare il sentiero di spesa netta approvato, a suo tempo, nel Piano vigente.

Per quanto attiene all'esame parlamentare, considerando che il termine per la trasmissione alla Commissione europea della predetta relazione, fissato al 30 aprile di ogni anno, coincide con quello introdotto con il Semestre europeo per la trasmissione alla Commissione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, potrebbero assumersi, come riferimento temporale per la trasmissione della relazione, le previsioni dell'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 2009, che fissa al 10 aprile di ogni anno il termine entro il quale il Governo trasmette alle Camere il DEF, ai fini delle conseguenti deliberazioni parlamentari.

Anche con riferimento alle modalità di esame parlamentare della relazione annuale, pare potersi agevolmente adattare la disciplina che attualmente regola l'esame del DEF, in attuazione dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato.

Con riferimento al contenuto del documento da esaminare in ambito parlamentare, dovrà valutarsi se e in quale misura mantenere nel nuovo documento gli elementi informativi attualmente contenuti nel DEF.

Sembra, in ogni caso, necessario mantenere, anche inserendoli in una specifica relazione i cui termini di presentazione siano correlati con quelli del Piano, i contenuti della vigente seconda sezione del DEF, che reca dati relativi al conto economico e al conto di cassa delle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, nonché alle previsioni tendenziali riferite all'anno in corso e al triennio successivo.

### **L'aggiornamento autunnale del documento nazionale di programmazione e di bilancio.**

La vigente disciplina della programmazione economica e di bilancio a livello nazionale prevede la presentazione alle Camere, entro il 27 settembre di ogni anno, della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Come è noto, la NADEF ha la funzione di rivedere le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica alla luce dei dati aggiornati dell'anno in corso, ma può consentire di aggiornare gli obiettivi

programmatici per il triennio successivo, tenendo conto anche delle raccomandazioni specifiche per Paese formulate dalle Istituzioni europee nell'ambito del Semestre europeo. L'attuale normativa contabile prevede, in particolare, che la NADEF, fissi i vincoli programmatici in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, coerenti con gli obiettivi di indebitamento netto per le Amministrazioni pubbliche.

Si pone, pertanto, l'esigenza di valutare gli eventuali adattamenti all'assetto dei documenti di finanza pubblica previsti nell'ordinamento interno per la sessione autunnale.

Al riguardo, da quanto emerso nel corso delle audizioni sembra sussistere un generale consenso in ordine al mantenimento di una fase autunnale del ciclo di programmazione, che dovrebbe essere orientata prevalentemente alla indicazione della composizione delle entrate e delle spese, nell'ambito della predeterminata traiettoria di spesa netta, con indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra finanziaria oggetto del disegno di legge di bilancio, nonché all'aggiornamento degli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica. Come sottolineato dall'UPB nel corso della sua audizione, è necessario che gli aggiornamenti macroeconomici e di finanza pubblica abbiano una estensione temporale di almeno cinque anni, anche oltre il periodo di vigenza del Piano.

Sono, peraltro, state prospettate soluzioni diverse rispetto al documento di programmazione autunnale da sottoporre all'esame delle Camere. Per un verso, si è prospettata la presentazione di un documento di aggiornamento *ad hoc*, sul modello della NADEF prevista dalla legislazione vigente. Altri contributi, sottolineando l'invarianza degli obiettivi della traiettoria di spesa netta, hanno prospettato l'opportunità di sottoporre all'esame parlamentare, entro la fine del mese di settembre o nei primi giorni di ottobre, uno schema di Documento programmatico di bilancio (DPB), da presentare alle Istituzioni europee entro il 15 ottobre di ciascun anno, che rechi sia i contenuti richiesti dall'ordinamento europeo (aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sintetica indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra, con particolare riferimento a quelli che assicurerebbero il rispetto del percorso della spesa netta), sia i contenuti aggiuntivi necessari per la programmazione interna, ovvero gli indicatori programmatici riferiti al bilancio dello Stato.

Al riguardo, si ricorda che la vigente legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica<sup>(24)</sup> si limita a prevedere che il progetto di DPB per l'anno successivo sia presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre e venga trasmesso alle Camere entro il medesimo termine.

Con riferimento alle modalità di esame del documento che, nell'ambito della nuova disciplina, dovrebbe recare l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica in vista della predisposizione della legge di bilancio, il dato normativo vigente dal quale muovere si ritoverebbe all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, che attualmente fissa al 27 settembre di ogni anno il termine per la trasmissione alle Camere della NADEF.

---

(24) Articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A tale proposito, occorre inoltre considerare che l'ISTAT, nel documento trasmesso nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ha segnalato che l'attuale calendario di pubblicazione dei dati di contabilità nazionale, stabilito a livello europeo, prevede un aggiornamento dei conti annuali e della stima del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche riferito all'anno precedente che, solitamente, è rilasciato attorno al 22 settembre. Si deve pertanto considerare che un'eventuale revisione della tempistica relativa questa fase deve tenere conto dei tempi di elaborazione dei dati Istat da parte del MEF, per assicurare l'affidabilità dei medesimi dati, in assenza di una maggiore tempestività nella disponibilità delle informazioni di base necessarie per la stima dei vari aggregati di finanza pubblica.

Sembra in ogni caso necessario, anche qui, individuare un termine di presentazione che, da un lato, assicuri tempi adeguati per l'esame parlamentare e, dall'altro, garantisca che la trasmissione alle Istituzioni europee del DPB abbia luogo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in linea con la vigente disciplina unionale, ferma restando l'esigenza di garantire anche adeguati tempi di esame del disegno di legge di bilancio da parte delle Camere.

Anche in questo caso, per l'esame da parte delle Camere sembrerebbe potersi ricalcare la disciplina che attualmente regola l'esame del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento, in attuazione dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato.

### **L'indicatore della spesa netta.**

Come si è già segnalato, uno degli elementi di maggior rilievo del nuovo quadro di *governance* è il passaggio da un sistema di regole incentrato su obiettivi programmatici formulati in termini di saldo strutturale – e strettamente dipendente da variabili non osservabili e di incerta determinazione, quali il PIL potenziale e l'*output gap* – a un sistema basato su un indicatore espresso in termini di limite alla crescita annua di un aggregato di spesa netta.

In particolare, tale aggregato di spesa netta è definito come la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche al netto delle spese per interessi, delle misure discrezionali dal lato delle entrate, della componente ciclica della spesa per sussidi di disoccupazione, della spesa per programmi interamente finanziati dall'UE, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, delle misure *una tantum* e delle altre misure temporanee.

Questo cambiamento è stato introdotto al fine di adottare, quale unico strumento operativo di programmazione e di monitoraggio della finanza pubblica, un indicatore che, in linea di principio, dovrebbe essere più direttamente controllabile da parte degli amministratori pubblici e, in linea di massima, meno soggetto a incertezze e a sostanziali revisioni di stima.

È emersa anche l'esigenza di evitare che tale semplificazione operativa si traduca in un impoverimento del patrimonio informativo fornito nei documenti di programmazione economica e finanziaria, sia nella fase di definizione del Piano sia in quella di monitoraggio della sua attuazione.

È stata evidenziata, in proposito, l'opportunità che il Piano fornisca un quadro completo e trasparente delle informazioni sottostanti i criteri di quantificazione dell'aggregato di spesa netta e di costruzione del relativo sentiero massimo di crescita, anche al fine di consentirne una corretta valutazione, nonché della sua coerenza rispetto agli obiettivi di miglioramento del saldo primario strutturale richiesti dall'analisi di sostenibilità del debito e agli altri requisiti minimi previsti dai regolamenti europei. Analoghe informazioni potrebbero essere fornite nei documenti intermedi di monitoraggio dell'attuazione del Piano.

In particolare, occorrerà dare conto, anche sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno fornite dalla Commissione europea, dei criteri per l'individuazione e la stima delle misure discrezionali di entrata. Diversi aspetti di complessità andranno in proposito esaminati, con riferimento sia alla tipologia di entrata inclusa in tale aggregato — chiarendo, in particolare, se sia indispensabile che le variazioni delle entrate, anche connesse a tariffe, derivino da un atto legislativo o amministrativo, o se siano ammesse anche variazioni originate da altri fattori, quali ad esempio l'aumento di efficienza nelle procedure di riscossione o le variazioni della propensione all'evasione fiscale — sia ai criteri metodologici per la relativa quantificazione *ex ante* ed *ex post*.

Sempre in un'ottica *ex ante*, si imporrà una maggiore attenzione all'impatto di medio periodo delle scelte di bilancio e dell'attività legislativa, per verificarne le ricadute sull'aggregato di spesa netta di riferimento.

Con riferimento alla fase attuativa del nuovo vincolo riferito alla crescita della spesa netta, occorrerà valutare le modalità volte a coordinare tale vincolo generale, riferito al complesso delle Amministrazioni pubbliche, con la definizione di obiettivi settoriali, eventualmente differenziati in ragione sia delle diverse tipologie di spesa, sia dei differenti sistemi contabili impiegati dai soggetti pubblici dotati di autonomia di spesa.

### **Politiche invariate e proiezione pluriennale dei documenti di programmazione e di bilancio.**

La nuova *governance* europea, confermando la rilevanza delle politiche invariate come criterio valutare le tendenze della finanza pubblica, impone una riflessione in merito al coordinamento tra le previsioni del conto economico delle Amministrazioni pubbliche e la determinazione del bilancio dello Stato.

Le previsioni a politiche invariate possono fornire una rappresentazione più realistica, rispetto a quelle a legislazione vigente, sugli andamenti futuri delle diverse variabili e una maggiore informazione sugli aggiustamenti necessari al conseguimento degli obiettivi prestabiliti. La predisposizione di uno scenario a politiche invariate consente, inoltre, una maggiore confrontabilità con le previsioni della Commissione europea.

D'altra parte, va tuttavia sottolineato che occorrerà, quindi, prevedere criteri di definizione delle stesse. Le previsioni a politiche invariate si connotano, infatti, per la loro discrezionalità.

Sembra inoltre opportuno svolgere una valutazione sulla necessità di coordinamento tra le previsioni a politiche invariate del conto

economico delle pubbliche amministrazioni e le modalità con cui tali previsioni si rifletteranno sulla costruzione del bilancio dello Stato che, data la sua natura autorizzatoria, sarà predisposto dando conto sia in termini di stanziamenti di spesa sia di previsioni di entrata, delle norme in essere.

Inoltre, con lo scopo di garantire la più ampia trasparenza e favorire la corretta programmazione di medio termine degli andamenti di finanza pubblica, l'orizzonte temporale delle previsioni contenute nei documenti programmatici nazionali potrebbe essere fissato in cinque anni, da aggiornare annualmente secondo un approccio « a scorrimento ». Secondo questa impostazione, per le annualità che vanno oltre il periodo del Piano e che emergerebbero man mano che ci si avvicina alla scadenza quinquennale del Piano stesso, secondo quanto evidenziato anche nell'audizione del Ragioniere generale dello Stato, gli obiettivi programmatici potrebbero essere definiti in modo da garantire un profilo stabilmente decrescente del rapporto tra debito pubblico e PIL.

In questo contesto, anche l'orizzonte temporale di previsione del bilancio dello Stato potrebbe essere armonizzato con quello del Piano strutturale di bilancio, estendendo la previsione triennale di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 196 del 2009 all'orizzonte del Piano previsto dalla nuova *governance* europea, fissato in cinque anni. L'esigenza di un allungamento del periodo di previsione dovrebbe essere valutata anche per la documentazione a corredo del bilancio, così come di tutti i provvedimenti legislativi, in particolare la relazione tecnica e i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari, attualmente previsti solo per specifiche tipologie di spesa (le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego). Per ragioni di uniformità occorrerebbe poi considerare se operare tale estensione anche agli altri enti che afferiscono al perimetro delle pubbliche amministrazioni, che attualmente adottano bilanci con un orizzonte triennale.

In ogni caso, come già rilevato, l'eventuale estensione dell'orizzonte di riferimento del bilancio dello Stato e di quello delle altre amministrazioni pubbliche a cinque anni richiederebbe una adeguata fase di transizione, necessaria all'aggiornamento degli applicativi gestionali per la tenuta delle scritture contabili.

#### **Valutazione dei contenuti e del corredo documentale informativo ulteriore. La revisione dell'elenco dei documenti allegati a DEF e NADEF.**

L'aggiornamento dell'ordinamento interno in materia di contabilità e finanza pubblica fornirebbe l'occasione per una sistematizzazione complessiva dei documenti di programmazione, dei contenuti dei documenti di monitoraggio (non solo gli attuali molteplici allegati al DEF e alla NADEF, ma anche i numerosi documenti numerati inclusi tra gli atti non legislativi) e, in generale, delle informazioni utili al Parlamento per svolgere la propria funzione di controllo e di legislatore.

Il Ministro Giorgetti ha riferito che, con riferimento alla seconda sezione e agli allegati al DEF, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato una riflessione sui contenuti ancora necessari e sui documenti nei quali declinarli.

Un'indicazione in tal senso è emersa nella audizione del Direttore generale del Tesoro, secondo cui l'aggiornamento della normativa offre l'opportunità di ridurre l'elevato numero di allegati al DEF e alla NADEF, in taluni casi trasformandoli, laddove opportuno, in aggiornamenti di documenti tematici o settoriali previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Con specifico riferimento all'insieme degli allegati al DEF e alla NADEF, che sono attualmente sedici, il Direttore generale del Tesoro ha sottolineato l'opportunità di valutare la loro attuale rilevanza alla luce del nuovo contesto, effettuando un'accurata analisi per determinare quali abolire e quali mantenere, con o senza modifiche.

In ogni caso, è fondamentale evitare che tale semplificazione operativa si traduca in un impoverimento del patrimonio informativo fornito nei documenti di programmazione economica e finanziaria, sia nella fase di definizione del Piano sia in quella di monitoraggio della sua attuazione.

Il Direttore generale del Tesoro si sofferma in particolare sull'analisi degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). Allo stato attuale, un allegato al DEF ne riporta l'andamento osservato nell'ultimo triennio e ne proietta l'andamento atteso nei successivi tre anni stante lo scenario tendenziale e quello programmatico. La Relazione BES di febbraio, invece, contiene sia l'evoluzione dell'andamento degli indicatori sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio, sia un elemento di consuntivo costituito dalla fotografia degli indicatori fino all'anno precedente.

La Relazione BES dovrà continuare a fornire una analisi degli indicatori di benessere equo e sostenibile, che tenga conto delle misure contenute anche nell'ultima legge di Bilancio approvata. Occorrerà valutarsi le modalità con le quali dar conto del lavoro finora svolto su tali indicatori e delle informazioni che possano essere utili anche nella redazione del Piano.

Tra gli allegati che continuano ad avere rilevanza anche nel nuovo assetto andrebbe considerata anche la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, che potrebbe continuare a essere inviata al Parlamento secondo una tempistica da valutare nel ridisegno complessivo del ciclo.

Anche se non rientra propriamente negli allegati ai documenti di programmazione, un medesimo ragionamento può essere svolto nel caso del Rapporto annuale sulle spese fiscali, disciplinato dall'articolo 21, comma 11-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento alla Relazione BES e alla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, occorre altresì valutare l'introduzione di apposite sessioni d'esame parlamentare.

### **I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.**

Non vi sono indicazioni nella nuova *governance* europea che portano a modificare il vigente regime dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (previsti dagli articoli 10 e 10-*bis* della legge n. 196 del 2009), che potrebbero continuare a essere trattati come previsto nell'ordinamento.

In tal senso si è espressa in audizione la Corte dei conti, laddove evidenzia che rimane da definire la figura dei « provvedimenti colle-

gati » in riferimento al documento che ne indica l'elenco. Secondo la Corte, si tratta di un istituto che non sembra perdere di significato nel nuovo quadro.

Inoltre, deve rilevarsi che proprio tali disegni di legge potrebbero rappresentare lo strumento al quale demandare la realizzazione delle riforme e degli investimenti contenuti nel Piano. Proprio in considerazione di ciò, i collegati potrebbero essere indicati direttamente nel Piano nazionale strutturale di bilancio e nella relativa Relazione annuale sui progressi compiuti.

### ***3.3.2. La disciplina delle ipotesi di scostamento dalla traiettoria di spesa netta.***

#### **Revisione della disciplina degli eventi eccezionali e superamento del meccanismo di scostamento attualmente previsto dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.**

L'articolo 6, comma 1, della legge n. 243 del 2012 prevede che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico siano consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. Ai sensi del comma 2, per « eventi eccezionali » si intendono « periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea » ed « eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese ».

Al verificarsi di tali casi, la legge n. 243 del 2012 consente al Governo di discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Per concedere tale autorizzazione, le Camere hanno fatto ricorso all'atto di indirizzo della risoluzione in Assemblea, deliberata a seguito della presentazione da parte del Governo, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6 della legge n. 243 del 2012, di una Relazione contenente l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la durata e la misura dello scostamento, le finalità cui le risorse rese disponibili in conseguenza dello scostamento sono destinate e il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine, da attuare a partire dall'esercizio successivo a quelli per i quali lo scostamento è autorizzato, tenuto conto del ciclo economico.

Con l'entrata in vigore degli articoli 25 e 26 del nuovo regolamento (UE) 2024/1263, come si è già evidenziato, sono state introdotte due clausole di sospensione temporanea dei vincoli previsti dal cosiddetto « braccio preventivo » della *governance* economica europea, una di livello generale e una relativa ai singoli Stati membri. Entrambe consentono deviazioni dal percorso della spesa netta concordato. La prima clausola, di livello generale, è attivabile dal Consiglio con una raccomandazione adottata nel caso di grave congiuntura negativa della zona euro o dell'Unione nel suo complesso, sulla base di una raccomandazione della Commissione. La seconda clausola, di livello nazionale, è attivabile al verificarsi di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del Governo, su richiesta dello Stato con conseguente racco-

mandazione del Consiglio, adottata sulla base di una precedente raccomandazione della Commissione.

Per quanto attiene alle modalità di esame parlamentare degli scostamenti, anche alla luce delle indicazioni raccolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, sembrerebbe necessario prevedere una specifica disciplina per i casi di esame parlamentare delle richieste di deviazione dal percorso della spesa netta stabilito nel Piano. Ai sensi del richiamato articolo 26, se le circostanze eccezionali sono specifiche per lo Stato membro, il Paese sottopone alle Istituzioni europee la richiesta di deviazione temporanea. In tal caso, potrebbe essere prevista l'autorizzazione al Governo, da parte di ciascuna Camera, affinché presenti la suddetta richiesta alle Istituzioni europee, che seguirebbe una procedura analoga a quella vigente per l'esame delle relazioni trasmesse al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, ai fini dello scostamento dagli obiettivi programmatici, nelle ipotesi in cui tali relazioni non fossero trasmesse contestualmente al DEF o alla NADEF. In particolare, si potrebbe prevedere che la proposta di deviazione che il Governo intende avanzare sia esaminata in sede referente dalle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento e, successivamente, dall'Assemblea di ciascuna Camera, che concluderebbe il proprio esame con la votazione di una risoluzione, da approvare a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti conformemente a quanto previsto dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione.

Potrebbe, peraltro valutarsi quali siano le conseguenze derivanti, nell'ordinamento interno, dalle eventuali deviazioni dal percorso della spesa netta conseguenti all'attivazione della clausola di salvaguardia « generale » di cui all'articolo 25 del nuovo regolamento sul « braccio preventivo » del Patto di stabilità e crescita, nonché le relative modalità di coinvolgimento delle Camere.

### **Superamento del meccanismo di correzione previsto dall'articolo 8 della legge n. 243 del 2012.**

Si ricorda che, in attuazione della precedente riforma della *governance* economica europea, il capo III della legge n. 243 del 2012 ha introdotto meccanismi di correzione tesi a far fronte ad eventuali scostamenti, diversi da quelli dovuti ad eventi eccezionali già considerati dall'articolo 6, degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi programmatici.

In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 8, il Governo, in base ai dati di consuntivo, verifica se rispetto all'obiettivo programmatico si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale pari o superiore allo « scostamento considerato significativo » dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia. Tale scostamento è rilevato con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, a quelli dei due esercizi precedenti, ad esclusione degli scostamenti autorizzati nel caso di eventi eccezionali. Qualora tali scostamenti possano avere effetti anche sugli obiettivi per l'anno in corso e per quelli successivi del periodo di programmazione, il Governo deve evidenziarne le cause ed indicare le misure correttive tali da assicurare il ritorno all'obiettivo programma-



tico entro l'anno successivo a quello in cui si è rilevato lo scostamento. Nei documenti di programmazione finanziaria sono riportate la misura e l'articolazione temporale delle misure correttive medesime a carico dei sottosettori delle Amministrazioni pubbliche (amministrazioni centrali, territoriali ed enti di previdenza), anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento.

Inoltre, allo scopo di considerare l'eventualità che sia già previsto il piano di rientro relativo agli eventi eccezionali di cui al precedente articolo 6, comma 3, si dispone che le deliberazioni parlamentari previste da quest'ultimo articolo possano disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione in esame sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro previsto dal comma 3. Di conseguenza, in presenza di uno scostamento autorizzato dovuto ad eventi eccezionali nell'ambito della disciplina vigente è possibile sospendere provvisoriamente il meccanismo di correzione previsto dall'articolo 8.

Occorre, pertanto, valutare le modalità attraverso le quali intervenire sulle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 243 del 2012, che disciplinano il meccanismo di correzione, al fine di adeguarle all'introduzione di un indicatore operativo unico della spesa netta e superare il riferimento al raggiungimento dell'obiettivo di medio termine.

### ***3.3.3. La nuova programmazione di bilancio e il coordinamento della finanza pubblica.***

La nuova articolazione della programmazione economica nella fase dell'attuazione e del monitoraggio del Piano dovrà essere valutata in considerazione della necessità di raccordare l'indicatore di riferimento, i parametri quantitativi e i documenti di finanza pubblica introdotti a livello europeo con il ciclo di bilancio nazionale.

In tale contesto, nel corso delle audizioni, sono emersi i seguenti profili da approfondire:

la declinazione degli obiettivi programmatici nei sottosettori, con la determinazione degli obiettivi programmatici per il disegno di legge di bilancio e della programmazione negli altri sottosettori della pubblica amministrazione;

l'eventuale modifica o integrazione delle attuali variabili della contabilità nazionale;

### **Bilancio dello Stato.**

Come si è già rilevato, l'attuale programmazione della finanza pubblica prevede che, prima della predisposizione del disegno di legge di bilancio, siano determinati gli obiettivi del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge n. 196 del 2009, l'articolo 1 della legge di bilancio determina, mediante rinvio all'allegato I, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per ciascun anno del triennio di riferimento.

I livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, come determinati dal DEF e dalla NADEF.

A questi dati corrispondono, quindi, i valori, in termini di competenza, del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in base alla tavola di « Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto PA programmatico » contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio.

In considerazione dell'introduzione della spesa netta quale principale indicatore operativo contemplato dalle nuove regole europee, occorrerà valutare come tradurre gli obiettivi, per l'intera pubblica amministrazione, dell'andamento della spesa netta definiti nel Piano, in termini di bilancio dello Stato; in particolare, occorre valutare se il saldo netto da finanziare possa mantenere il proprio valore di vincolo alla formazione e all'esecuzione del bilancio, ovvero debba essere adattato o rivisitato per riflettere la modifica dell'indicatore relativo all'intera pubblica amministrazione.

Sebbene la revisione della normativa europea in materia di regole di bilancio non si ripercuota in modo diretto sulla disciplina dell'esame parlamentare della manovra annuale di bilancio, è necessario tuttavia considerare, come evidenziato già nel programma dell'indagine, la tempistica di esame del disegno di legge di bilancio. A partire dalla sessione di bilancio del 2017, quando il disegno di legge di bilancio è stato unificato con il disegno di legge di stabilità e il termine per la sua presentazione è stato posticipato dal 15 al 20 ottobre, infatti, da un lato, il termine per la trasmissione del provvedimento alle Camere non è mai stato rispettato e, dall'altro, il ritardo nella presentazione del disegno di legge, unitamente ai tempi del suo esame parlamentare, hanno consentito di apportare modifiche in entrambi i rami del Parlamento solo in due casi.

In questa ottica, occorre quindi verificare se le modalità di presentazione alle Camere e di esame parlamentare del documento di aggiornamento autunnale della programmazione, eventualmente configurato come schema del DPB, possano agevolare il rispetto del medesimo termine. In proposito, non si potrà non tener conto, peraltro, di quanto evidenziato anche nel corso della presente indagine dal Ragioniere generale dello Stato in ordine alla necessità di assicurare i necessari tempi tecnici per la predisposizione del disegno di legge di bilancio e dei relativi allegati tecnici, a valle delle decisioni sulla composizione della manovra.

Allo stesso modo, andrebbe svolta una riflessione finalizzata ad allineare i termini della sessione parlamentare di bilancio nei due rami del Parlamento, in modo da individuare un punto di equilibrio che concili l'esigenza di assicurare spazi adeguati all'esame del disegno di legge di bilancio in entrambe le Camere e la necessità di garantirne l'entrata in vigore entro il 31 dicembre dell'anno della sua presentazione<sup>(25)</sup>. Resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di provvedere ad un

---

(25) Come è noto, infatti, presso la Camera dei deputati, sulla base del parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, la sessione parlamentare di bilancio, tanto in prima quanto in seconda lettura, ha una durata di trenta giorni, mentre ai sensi

complessivo aggiornamento della disciplina contenuta nei Regolamenti delle Camere.

Parimenti, non sembra che, al fine di attuare nel nostro ordinamento le nuove regole della *governance* economica europea, si renda necessaria una revisione delle modalità di esame parlamentare del disegno di legge di assestamento e del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato. Al riguardo, occorre valutare, peraltro, la possibilità di individuare modalità utili ad assicurare che l'esame del rendiconto non si concentri esclusivamente sulla resa del conto delle operazioni di gestione effettivamente realizzate e dei loro scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, ma possa recare, altresì, una valutazione delle politiche pubbliche, nonché dell'efficacia della spesa, tenuto conto anche degli obiettivi posti dalla riforma del quadro di revisione della spesa pubblica promossa dal PNRR <sup>(26)</sup>.

### **Autonomie territoriali e altri enti.**

Il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea costituisce uno dei temi da approfondire in vista della riforma della legge di contabilità nazionale.

L'obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica trova il suo fondamento nelle disposizioni dell'articolo 119 della Costituzione che, nell'attribuire agli enti territoriali autonomia finanziaria di entrata e di spesa prevede che i medesimi enti, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, concorrano ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Ciò comporta che il legislatore statale sia legittimato ad imporre loro vincoli alle politiche di bilancio (anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni all'autonomia di spesa degli enti) per ragioni di coordinamento finanziario, consistenti nella salvaguardia, anche attraverso il contenimento della spesa corrente, del complessivo equilibrio della finanza pubblica, alla luce del parametro dell'unità economica della Repubblica.

Nel tempo, il contributo finanziario degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è stato assicurato sia attraverso misure di riduzione delle risorse attribuite alle amministrazioni locali, sia mediante strumenti miranti ad un rafforzamento degli obiettivi di bilancio delle diverse amministrazioni ad invarianza delle risorse loro attribuite, con il cosiddetto « patto di stabilità interno ». A partire dal 2012, il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali è stato assicurato anche mediante la richiesta di significativi risparmi di spesa corrente. Si è quindi assistito a un percorso di semplificazione del concorso delle autonomie territoriali alla finanza pubblica, con l'introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio inteso, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, come modificata dalla legge

---

dell'articolo 126, comma 9, del Regolamento del Senato la durata massima della sessione è pari a quaranta giorni per la prima lettura e a trentacinque giorni per la seconda.

(26) M1C1 – Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (« spending review »).

n. 164 del 2016, come un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

A seguito delle sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 della Corte costituzionale, il citato principio è stato interpretato ribadendo la necessità di un bilanciamento tra l'autonomia di spesa delle regioni e degli enti locali e i vincoli della finanza pubblica derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Da tale giurisprudenza deriva, in termini attuativi, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, per il calcolo del saldo, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato.

Inoltre, sin dalle prime sentenze in materia, la Corte ha ribadito anche la sussistenza di alcuni limiti alla potestà legislativa statale, ricordando come la disciplina della finanza pubblica degli enti territoriali non possa rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni di tali enti e come le disposizioni sulla revisione della spesa debbano avere carattere temporaneo e transitorio.

Dalle audizioni svolte è emerso che sarà fondamentale trovare un equilibrio tra le prerogative costituzionali degli enti territoriali, da valutare comunque alla luce sia delle innovazioni sovranazionali, maggiormente concentrate sulla sostenibilità del debito pubblico, sia dell'esigenza che i medesimi enti assicurino il proprio contributo al rispetto del nuovo vincolo di spesa netta, considerando che la spesa primaria riferibile al sottosettore delle Amministrazioni locali, comprensiva di quella sanitaria, equivale a quasi un terzo di quella del complesso delle pubbliche amministrazioni.

In linea generale, è stata sottolineata la difficoltà di trasporre il vincolo della spesa netta in limiti posti a singole voci di spesa, ovvero mediante la fissazione di vincoli riferiti al tasso di crescita dell'aggregato della spesa netta.

Nel corso delle audizioni si è quindi prospettata da più parti l'ipotesi del mantenimento dell'attuale assetto basato sul controllo dei saldi e sulle difficoltà insite nell'introduzione di nuove misure di contenimento alla spesa delle autonomie locali. A tale riguardo, si è evidenziato, tuttavia, che tale assetto non esclude, di per sé, incrementi di spesa, potenzialmente significativi, a valere su entrate non riconducibili a misure discrezionali, ma alla componente ciclica delle entrate stesse. In questo senso, si è quindi prospettata anche la possibilità di tenere conto di tali andamenti attraverso una periodica revisione della misura delle compartecipazioni e dei trasferimenti ovvero predisponendo accantonamenti nei bilanci degli enti.

Occorrerà, altresì, considerare che le modalità di partecipazione degli enti territoriali ai vincoli derivanti dalla nuova normativa europea dovranno essere valutate anche alla luce degli ulteriori percorsi di riforma già avviati con riferimento all'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

In ogni caso, come rilevato anche dal Ministro Giorgetti nel corso della propria audizione, eventuali interventi limitativi dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali dovranno garantire il pieno coinvolgimento degli enti territoriali, nel rispetto del principio di leale collaborazione, attraverso il sistema delle Conferenze.

Ulteriori profili da approfondire riguardano i criteri da adottare per garantire la partecipazione delle Amministrazioni pubbliche diverse

dagli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi in termini di livello complessivo della spesa netta, sia nella fase delle decisioni della programmazione della spesa sia in quella del monitoraggio, al fine di regolare il loro concorso al perseguimento di tali obiettivi e di garantire l'osservanza del vincolo per l'orizzonte temporale del Piano strutturale di bilancio.

A tale riguardo, il Ministro Giorgetti, nella propria audizione, ha prospettato innanzitutto l'opportunità di approfondire l'eventuale modifica delle regole sulla definizione del perimetro delle amministrazioni pubbliche, che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità n. 196 del 2009, sono tenute a concorrere al rispetto dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione. Come è noto, infatti, le previsioni vigenti, incentrate su una ricognizione operata annualmente dall'ISTAT, hanno dato origine a un elevato livello di contenzioso, con particolare riferimento all'applicazione delle misure di contenimento della spesa. In tale revisione, sembra in ogni caso necessario assicurare che gli enti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni in base ai criteri statistici europei assicurino la trasmissione di informazioni essenziali per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

Un ulteriore aspetto concernente il coordinamento della finanza pubblica riguarda i differenti sistemi contabili impiegati dai diversi soggetti che compongono le amministrazioni pubbliche e il raccordo tra i dati contabili riportati nei bilanci degli enti e quelli rappresentati a fini statistici secondo le regole di contabilità nazionale SEC 2010, tenendo conto delle specificità dei diversi sistemi contabili utilizzati.

In questo contesto, nell'individuazione delle regole da applicare agli enti territoriali e non, per assicurare la loro partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, occorrerà considerare come tenere conto anche del fatto che nel perimetro del consolidamento della spesa della pubblica amministrazione rientra un gran numero di enti, in molti casi di ridotte dimensioni.

### ***3.3.4. Formazione del bilancio dello Stato e leggi di spesa.***

#### **Formazione del bilancio dello Stato e riorganizzazione delle unità di voto.**

Un tema rilevante da considerare nell'ambito degli interventi di riforma riguarda la flessibilità del bilancio, sia in fase di formazione sia di gestione, fermo restando che ogni revisione dell'attuale disciplina dovrà, comunque, mantenere la centralità del Parlamento nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e garantire la trasparenza dei documenti contabili, al fine di consentire la verifica delle eventuali responsabilità nell'attuazione delle decisioni di bilancio.

Secondo il Ministro Giorgetti, un ulteriore potenziamento della flessibilità consentirebbe alle amministrazioni di adeguare prontamente il bilancio alle necessità che emergono in corso di esercizio, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e di informazione nei confronti del Parlamento e degli organi di controllo. Quanto alle unità di voto, il Ministro ha auspicato una maggiore attenzione sulla significatività del

voto, utilizzando per tale finalità aggregati qualitativamente significativi.

Anche secondo quanto emerso nel corso delle audizioni del Ragioniere generale dello Stato e del Ministro dell'economia e delle finanze, la maggiore attenzione all'andamento della spesa induce una valutazione sull'importanza di avere adeguati margini di flessibilità di bilancio, che favoriscano il rispetto degli obiettivi previsti e l'efficiente allocazione delle risorse rispetto ai reali fabbisogni delle amministrazioni. In particolare, nel corso dell'esercizio sono già previsti vari strumenti di rango normativo e amministrativo. In coerenza con le modifiche della legge di bilancio, potrebbe cambiare anche la funzione della legge di assestamento – che attualmente ha natura formale – al fine di aumentare la capacità riallocativa del bilancio dello Stato, nel rispetto degli obiettivi programmatici, nonché quella del rendiconto generale dello Stato, al fine di valorizzare la fase di consuntivo quale momento di valutazione dell'efficacia e dell'attualità delle politiche pubbliche.

Nuove forme di flessibilità in fase di gestione sarebbero utili per operare compensazioni in corso d'anno necessarie a rispettare il vincolo di crescita della spesa netta. Occorrerà valutare l'opportunità di un eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione degli attuali strumenti di flessibilità in corso di gestione rispetto alla funzione autorizzatoria del voto parlamentare che si esprime nella legge di bilancio – di cui occorrerà comunque garantire e salvaguardare rigorosamente la funzione – ed individuare le procedure per bilanciare le necessità di una gestione flessibile della spesa nel tempo con l'esigenza di chiarezza e trasparenza informativa della decisione di bilancio.

Il Ragioniere ha ad esempio suggerito di valutare un ampliamento del perimetro oggi esistente della flessibilità. Un'ulteriore possibilità potrebbe consistere nell'ampliare l'area di spesa e i vincoli che presidiano le variazioni operate con atti amministrativi, che nell'assetto vigente sono consentite, salvo casi particolari, all'interno dell'unità di voto parlamentare (il programma) e nel rispetto dei parametri che determinano la spesa per onere inderogabile, con esclusione di quella che si configura come fattore legislativo.

Quanto all'estensione della flessibilità di gestione del bilancio, la Corte dei conti ha ricordato che la struttura della spesa vede il 96 per cento del bilancio a legislazione vigente predeterminato direttamente da fattori legislativi, ovvero indirettamente da spesa obbligatoria creata da leggi. È quindi la legge a formalizzare la decisione finanziaria vincolante sul bilancio dello Stato, con predominante rilevanza del Parlamento. Ciò limita gli spazi per un ulteriore ampliamento della flessibilità nella gestione. Una norma che consentisse una gestione amministrativa delle risorse difforme rispetto al dato legislativo senza un adeguato presidio da parte delle Camere andrebbe valutata anche sotto il profilo della legittimità. Andrebbero in ogni caso individuati strumenti e procedure volte ad assicurare la piena trasparenza delle azioni amministrative intraprese nell'ambito della flessibilità di bilancio, favorendo, in questo modo, l'esercizio della funzione di controllo da parte del Parlamento, come emerso nel corso delle audizioni.

La Corte dei conti è altresì intervenuta sul tema del collegamento tra titolo giuridico e stanziamento di spesa. Richiamando anche propri

precedenti documenti, essa ha sottolineato la necessità di rendere trasparente anzitutto il raccordo tra il capitolo (ovvero l'azione ovvero il programma), il relativo titolo giuridico sottostante e la quota di stanziamento corrispondente.

Nel rispetto della cornice normativa, si potranno valutare meccanismi di gestione che, al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse e un'ottimizzazione della spesa pubblica, consentano alle amministrazioni di adattarsi alle esigenze che dovessero emergere in corso di esercizio e favoriscano l'effettivo utilizzo delle risorse stanziare.

### **Copertura delle leggi di spesa.**

Un tema di particolare rilievo da affrontare è quello che riguarda la necessità o meno di modificare la vigente disciplina contabile in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa alla luce dei parametri introdotti dalla nuova *governance* europea, con particolare riferimento a quello relativo all'adozione, come indicatore di riferimento nell'ambito del « braccio preventivo », dell'aggregato della spesa netta.

Si ricorda che le modalità di copertura finanziaria previste dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 sono rappresentate da: l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali; la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa o la modifica di parametri che regolano l'evoluzione della spesa; le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

In proposito, si rileva che le modalità di determinazione della spesa netta dovrebbero indurre a ritenere che le regole sulla copertura finanziaria attualmente vigenti debbano essere solo limitatamente adattate, posto che già ai sensi della normativa vigente non consentono la copertura su entrate tendenziali. I criteri di copertura previsti dalla formulazione vigente della legge di contabilità sembrerebbero, ad un primo esame, sufficienti a garantire il rispetto della traiettoria di spesa netta, purché eventuali incrementi di spesa o riduzioni di entrata risultino compensati da riduzioni di spesa o da incrementi di entrate discrezionali.

È questo il caso delle coperture mediante riduzione dei fondi speciali o di precedenti autorizzazioni legislative di spesa che, lasciando inalterato l'ammontare complessivo della spesa, non impatterebbero sul nuovo indicatore; lo stesso si verificherebbe se una nuova o maggiore spesa fosse coperta da una nuova o maggiore entrata contestualmente introdotta.

Analoghe considerazioni valgono anche nell'ipotesi in cui l'onere consista in una minore entrata discrezionale, posto che anche queste, al pari delle nuove o maggiori spese, determinando un incremento del tasso di variazione della spesa netta, richiedono una compensazione finanziaria da realizzare ai sensi della vigente disciplina contabile nelle forme a cui dianzi si è fatto cenno.

Ciò posto, occorrerà tuttavia garantire che il finanziamento delle nuove iniziative onerose non avvenga tramite il reperimento di risorse derivanti dalla riduzione di particolari autorizzazioni di spesa che, non rientrando nell'aggregato di spesa netta, non risultano idonee a garantirne l'invarianza. In questo quadro, quindi, si potrebbero individuare

espressamente, all'interno dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, quelle spese la cui riduzione non risulta idonea ad assicurare la copertura di nuovi oneri, non essendo le stesse rilevanti ai fini dell'aggregato della spesa netta. In alternativa, si potrebbe prevedere un rinvio ai vincoli derivanti dall'ordinamento sovranazionale, in modo da assicurare che i contenuti della normativa nazionale rimangano sempre coerenti con gli eventuali aggiornamenti della normativa unionale.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle nuove o maggiori entrate, invece, appare necessario che sia rispettato il vincolo della modifica normativa con effetto incrementativo delle stesse.

Al contrario, in base alla nuova normativa europea, sembra doversi escludere, in via generale, l'utilizzabilità, come fonte di copertura, delle sopravvenienze in termini di maggiori entrate che si manifestano a legislazione vigente nel corso dell'esercizio. In base ai nuovi principi, infatti, solo le maggiori entrate frutto di manovra discrezionale potranno essere scomputate dal tasso di crescita della spesa pattuito e non anche quelle legate all'evoluzione del ciclo economico. In questo quadro, dovrebbe pertanto essere mantenuta la norma contenuta all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, che, con riferimento al bilancio finanziario dello Stato, già impedisce, in senso più restrittivo rispetto alla previgente disciplina europea, l'utilizzo di maggiori entrate tendenziali legate al miglioramento del ciclo.

Va peraltro ricordato che, nell'esperienza degli ultimi anni, in mancanza di un divieto in tal senso nella previgente formulazione del Patto di stabilità e crescita, miglioramenti o minori peggioramenti in corso d'anno delle previsioni relative ai saldi « tendenziali », a parità di obiettivi programmatici, hanno costituito la riserva per la compensazione di interventi in corso d'esercizio di natura discrezionale (e con proiezione ultrannuale), con l'intento di apportare sostegno all'economia, attraverso il ricorso alla procedura per eventi eccezionali di cui all'articolo 81, secondo comma, della Costituzione.

L'attuale normativa andrebbe comunque integrata rafforzando il ruolo assunto negli ultimi anni dall'analisi degli effetti finanziari e delle relative coperture su tutti i saldi di finanza pubblica, e non solo sul saldo netto da finanziare. A questo riguardo, si è rilevato come l'articolo 17, comma 4, della legge n. 196 del 2009 preveda già, ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, l'obbligo di indicare nella relazione tecnica gli effetti finanziari di ciascuna disposizione anche sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Infine, come prospettato nel programma dell'indagine conoscitiva, potrebbero essere oggetto di specifica valutazione ulteriori interventi relativi alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, anche non direttamente connessi alla riforma della *governance* europea, con particolare riferimento alla copertura delle leggi delega, la disciplina delle clausole di neutralità finanziaria e i criteri di formulazione delle relazioni tecniche.

### **Programmazione, valutazione e monitoraggio della spesa pubblica**

La necessità di mantenere il tasso di crescita della spesa pubblica netta coerente con un sentiero prefissato impone una maggiore atten-



zione alla composizione della spesa medesima e, quindi, alla efficacia delle politiche come strumento per la decisione di riallocazione delle risorse eventualmente richiesta dal rispetto del sentiero.

Il Ministro Giorgetti ha evidenziato la necessità che le amministrazioni strutturino sistemi capaci di fornire tempestivi monitoraggi della spesa e strumenti di verifica dell'efficacia delle politiche pubbliche finanziate. Solo in tal modo si potrà garantire il pieno rispetto del percorso di spesa netta previsto dal Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine ed evitare interventi di correzione *ex post*.

Anche il Ragioniere generale dello Stato si è soffermato sull'aspetto della analisi e valutazione delle politiche pubbliche, soprattutto in relazione alla revisione della spesa pubblica. La riforma della *governance* europea rende ancor più evidente la necessità di avere il pieno governo della spesa pubblica. In coerenza con gli obiettivi di spesa fissati dal Piano e con gli obiettivi strategici del Governo, occorre selezionare preventivamente le politiche da attuare. Occorre inoltre migliorare la capacità di utilizzare in modo efficiente le risorse pubbliche per aumentare, a parità di spesa impiegata, il risultato prodotto.

Nella fase di programmazione, i risultati delle valutazioni potrebbero offrire le informazioni utili a sostenere le scelte allocative e selezionare gli interventi, superando l'approccio incrementale alla variazione della spesa pubblica. In un contesto di risorse scarse, inoltre, la valutazione e revisione della spesa contribuisce a individuare margini di bilancio disponibili.

Durante la fase di implementazione, i risultati di una sistematica attività di valutazione possono essere di grande utilità per correggere le modalità attuative qualora esse rendano poco probabile il conseguimento degli obiettivi attesi.

Nella fase *ex post*, la valutazione della spesa arricchisce la rendicontazione finanziaria, con informazioni su quanto gli interventi attuati abbiano prodotto i risultati attesi e come tali interventi possano essere eventualmente migliorati. Queste informazioni potranno essere utilizzate per orientare le decisioni da prendere nel successivo ciclo di programmazione.

Per poter disporre di questi elementi, tali attività devono essere condotte in maniera sistematica e poter contare sulla disponibilità di specifiche professionalità e competenze, di dati organizzati e di una adeguata dotazione di risorse da impiegare in questo ambito. Affinché le attività di analisi e valutazione possano produrre un effettivo cambiamento nell'approccio, occorre che esse divengano uno strumento ordinario, che entrino a far parte della cultura delle amministrazioni pubbliche e che i relativi esiti ne sostengano le decisioni.

L'attuale procedura prevista per le amministrazioni centrali dello Stato dalla normativa di contabilità<sup>(27)</sup> ai fini della definizione di obiettivi di spesa voleva essere un incentivo a favorire il riesame delle spese esistenti. La mancanza di un adeguato supporto analitico sui processi e sugli effetti della spesa ha, di fatto, limitato la portata di questo strumento, che si è invece concentrato sulla definizione di obiettivi di riduzione della spesa funzionali alla definizione delle risorse da utilizzare con la manovra di finanza pubblica. Una sistematica

---

(27) Articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009.

attività di analisi e valutazione della spesa può rappresentare uno strumento fondamentale per migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

Il Ragioniere ha inoltre collegato l'analisi e la valutazione della spesa pubblica con l'opportunità di valorizzare la fase di consuntivo del bilancio dello Stato. Il Rendiconto generale dello Stato, infatti, dovrebbe essere non solo un documento di resa del conto delle operazioni di gestione effettivamente realizzate e dei loro scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, ma anche costituire un valido strumento di base per valutare l'effettivo operato dei Ministeri, i prodotti e i risultati che con la spesa si sono realizzati e l'occasione di approfondire l'efficacia e l'attualità delle politiche statali.

Dello stesso avviso anche la Corte dei conti e l'UPB: la necessità di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia delle politiche pubbliche, nonché quella di agevolare il controllo dell'evoluzione della spesa netta, fanno convergere verso un miglioramento della analisi e valutazione della spesa, con il compito di incrementare l'efficienza organizzativa e migliorare l'allocazione delle risorse, attraverso la definizione di piani specifici da parte di ogni singolo Ministero.

Ai fini di una maggiore efficacia del monitoraggio e di una corretta definizione del profilo temporale degli stanziamenti di bilancio da parte delle amministrazioni in relazione agli effettivi fabbisogni di spesa, sarebbe opportuno valutare un rafforzamento del cronoprogramma che, sebbene già disciplinato nella legislazione vigente, richiederebbe una maggiore attenzione nella prassi applicativa.

Il Professor Lupo, infine, ha richiamato l'importanza dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche ai fini dell'attività di controllo parlamentare sull'operato del Governo. Egli, infatti, ritiene che le norme dei regolamenti di Camera e Senato dedicate alle procedure finanziarie, a partire dalle sessioni di bilancio, vadano riscritte per sviluppare l'indicazione, finora rimasta priva di seguito, contenuta nell'articolo 5, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 2012, ai sensi del quale i regolamenti delle due Camere sono chiamati a costruire procedure di « controllo parlamentare sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni ».

L'impostazione dei nuovi strumenti di *governance* impone, oltre all'individuazione *ex ante* di una traiettoria di spesa netta nell'ambito del Piano strutturale di medio termine, l'esigenza di un efficace monitoraggio sull'effettiva dinamica dell'aggregato di spesa rilevante ai fini della sorveglianza, in corso d'anno e per l'intera durata del medesimo Piano. Ciò sia al fine di acquisire tempestive informazioni circa il percorso effettivo di spesa e le dinamiche ad esso sottostanti, sia per garantire i necessari interventi in caso di scostamento dal sentiero programmato.

Nell'ambito dell'indagine, sono state sottolineate difficoltà operative relative al monitoraggio puntuale delle misure discrezionali sulle entrate, in modo particolare con riferimento agli enti locali. In proposito, assume rilievo centrale l'esigenza di assicurare – per tutte le tipologie di entrate discrezionali – la disponibilità dei relativi atti amministrativi, quali ad esempio le delibere comunali relative a entrate non tributarie, e dei dati per la valutazione di ciascuna misura, anche in considera-

zione dei diversi termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento previsti per i diversi tipi di entrata.

Come già segnalato, con riferimento alla sorveglianza annuale di bilancio, le nuove regole prevedono che entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentino alla Commissione europea e al Consiglio una Relazione sullo stato di attuazione del Piano strutturale di bilancio, che contenga informazioni sull'andamento dell'aggregato di spesa netta e sull'attuazione delle riforme e investimenti vincolanti ai fini dell'estensione del percorso di aggiustamento di bilancio.

Al riguardo, si ricorda in primo luogo che, come già evidenziato, gli scostamenti annuali dell'aggregato di spesa netta rispetto alla traiettoria concordata in sede europea verranno registrati in un apposito « conto di controllo ». Appare necessario introdurre, in sede di revisione della legge n. 196 del 2009 o della legge n. 243 del 2012, disposizioni che diano conto della previsione di tale strumento da parte della nuova normativa europea.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	84
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	84
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	93
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	85
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	94
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	95
Sui lavori della Commissione .....	91
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	91
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli. C. 1840 Amorese ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	96

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

**La seduta comincia alle 13.30.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.

**Testo unificato C. 1168 e abb.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che il testo unificato in esame, sul

quale la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla I Commissione Affari costituzionali, comprende tutti disegni di legge presentati dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, inizialmente con atti separati, tutti volti ad abrogare norme prepubblicane.

In particolare evidenzia che il disegno di legge C. 1168 abroga 2.534 regi decreti emanati tra il 1861 e il 1870; l'A.C. 1318 abroga 9 regi decreti risalenti a quel primo periodo dell'Unità d'Italia e 6.479 regi decreti emanati tra il 1871 e il 1890; il disegno di legge C. 1371 9.924 regi decreti emanati tra il 1891 e il 1920 e, infine, il disegno di legge C. 1452 abroga 5 regi decreti emanati prima del 1920 e 3.637 regi decreti risalenti al periodo tra il 1921 e il 1946.

Diversamente dai descritti quattro disegni di legge, con i quali si è proposta l'abrogazione soltanto di una specifica tipologia di atti (i regi decreti), con il disegno di legge C: 1572 il Governo ha inteso proporre l'abrogazione di una serie di altri atti prerepubblicani, diversi dai regi decreti, adottati nel periodo dal 1861 al 1946.

Ricorda che si tratta, in particolare, di atti presenti nel sistema delle fonti del Regno d'Italia, tra cui vanno annoverati, oltre alle leggi formali, taluni provvedimenti che costituivano espressione del potere normativo del Governo: regi decreti-legge, regi decreti legislativi, decreti luogotenenziali, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali, decreti del Capo del Governo e decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Rileva che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha quindi adottato un testo unificato dei diversi disegni di legge, approvando anche alcune limitate modifiche.

Rileva quindi che l'articolo 1, comma 1, del testo unificato approvato reca l'abrogazione dei regi decreti indicati nei rispettivi allegati A, B, C e D, cui si rinvia.

L'articolo 1, comma 2 abroga gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N annessi, cui si rinvia.

L'articolo 1, comma 3, provvede a confermare gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti abrogati. Il riferimento alle disposizioni «prive» di effettivo contenuto normativo pare relativo alle disposizioni «ad oggi» prive di contenuto normativo, ossia a quelle che hanno ormai esaurito il loro carattere dispositivo, ferma restando la validità degli effetti prodotti nel tempo durante la loro vigenza.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 2038 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze, sul decreto-legge n. 131 del 2024, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il provvedimento, che si compone di 18 articoli, è volto ad agevolare la chiusura di 15 procedure d'infrazione e un caso Eu Pilot.

Ricorda, preliminarmente, che al 20 settembre 2024 risultano aperte, nei confronti

dell'Italia, 72 procedure di infrazione, di cui 53 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive entro i termini previsti.

Con riferimento alle procedure di infrazione segnala che ne risultano una a carico del Ministero della cultura e una di competenza del Ministero dell'università e ricerca.

Al riguardo rileva che il Dipartimento per le politiche europee della presidenza del Consiglio segnala che attualmente vi sono 40 casi EU Pilot pendenti. Di essi, il numero maggiore, pari a 8, si registra in materia di trasporti. Seguono il settore fiscale con 7; l'ambiente con 6; affari economici e finanziari con 4; affari interni, giustizia e lavoro con 3 casi per settore; pesca con 2; agricoltura, educazione e cultura, libera prestazione dei servizi e salute con 1 caso per ciascun settore.

Al riguardo, ricorda che il sistema EU Pilot è un dialogo strutturato tra Commissione e Stati membri, istituito nel 2008 per cercare di risolvere rapidamente e in fase iniziale le potenziali violazioni del diritto dell'Unione evitando, per quanto possibile, l'avvio formale di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. La comunicazione del 2017 «Diritto dell'UE: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» ha circoscritto il ricorso al sistema EU Pilot a casi specifici. Mentre le procedure d'infrazione sono oggetto di una decisione collegiale di tutti i membri della Commissione, i casi EU Pilot sono avviati dalle Direzioni generali competenti della Commissione europea.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, si sofferma sulle seguenti disposizioni.

In particolare, rileva che l'articolo 11, a fronte della procedura di infrazione 2014/4231, avviata dalla Commissione UE, modifica la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale. In particolare, la norma consente al prestatore di ottenere un risar-

cimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno.

La norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

Nello specifico, la Commissione UE ha rilevato che «La normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia». Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione che costituisce una discriminazione e contravviene al diritto dell'Unione.

L'articolo 15, a seguito dell'attivazione – da parte della Commissione – della procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore, modifica disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017 nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti.

Preliminarmente, ricorda che dalla banca dati della Commissione europea risulta che, in data 25 luglio 2024, la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione, inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2017)4092), ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ciò in quanto, come si legge nel relativo comunicato stampa, «la legge italiana sul diritto d'au-

tore e sui diritti connessi non rispetta la libera prestazione di servizi, quale definita nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti (direttiva 2014/26/UE). La Commissione invita l'Italia a porre rimedio all'esclusione generale delle entità di gestione indipendenti dalla prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d'autore. Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'UE » – prosegue il comunicato stampa – « ha sottolineato che la legislazione italiana costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto esclude le entità di gestione indipendenti di altri Stati membri dalla prestazione di servizi di gestione dei diritti d'autore in Italia. L'Italia » – si conclude – « dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato ».

Venendo al contenuto specifico dell'articolo in commento, evidenzia che esso, al comma 1, modifica gli articoli 15-*bis* e 180 della legge n. 633 del 1941, che reca la « Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ».

In particolare, sottolinea che la lettera *a*), al numero 1), prevede, in materia di compenso ridotto per gli autori, che in mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

Rileva altresì che sempre la lettera *a*), al numero 2, stabilisce che con decreto del Ministro della cultura si prevedano misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore, la S.I.A.E., gli altri organismi di gestione collettiva, e le entità di gestione indipendenti (queste ultime non presenti nel testo previgente) in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore.

Osserva che la lettera *b*) del comma 1 modifica in più parti l'articolo 180 della legge n. 633 del 1941, in materia di attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate. Si prevede, in particolare, che tale attività sia riservata in via esclusiva, oltre che alla S.I.A.E. e agli altri organi di gestione collettiva), anche alle entità di gestione indipendenti (numero 1) e che valga anche per tali entità la disposizione che commisura alla loro rappresentatività, oltreché al valore economico dei diritti negoziati, le condizioni economiche concesse ai titolari dei diritti (numero 2). Il numero 3 della lettera *b*) del comma 1 in esame aggiunge il riferimento formale al decreto legislativo n. 35 del 2017, in relazione all'attività della S.I.A.E. in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata, mentre i numeri 4 e 5 della stessa lettera *b*) intervengono sui commi sesto e settimo dell'articolo 180, in relazione al soggetto cui è conferito il potere di esigere i proventi generati all'estero e non riscossi entro un anno, sopprimendo il riferimento alla S.I.A.E. e sostituendolo con l'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari.

Proseguendo, rileva che il comma 2 dell'articolo 15 integra l'articolo 19, comma 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 (legge n. 172 del 2017) in materia di esercizio dell'attività di intermediazione.

In particolare, osserva che la norma prevede che, per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti (queste ultime non menzionate nel testo previgente) stabiliti in Italia, « nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia » (quanto riportato in grassetto e virgolettato non era finora previsto) l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del

citato decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Evidenzia che il comma 3 apporta diverse novelle al decreto legislativo n. 35 del 2017, attuativo della direttiva 2014/26/UE e relativo alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

Alla luce della novella di cui alla lettera *a*) del comma 3 in esame, le disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017 cui sono sottoposte le entità di gestione indipendenti sono pertanto le seguenti:

principi generali e diritti dei titolari (articolo 4), ad eccezione dell'obbligo di assumere la gestione (comma 3, primo periodo), che è riservato ai soli organismi di gestione collettiva;

requisiti di natura formale, inerenti tra l'altro la forma giuridica, la tenuta dei libri contabili, il contenuto dello statuto, le modalità di costituzione (articolo 8);

obbligo di affidare il controllo contabile ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (articolo 13, comma 1);

obblighi di diligenza nella riscossione dei proventi e tenuta di una contabilità separata relativamente all'attività di riscossione (articolo 14, comma 1 e 2);

obblighi di diligenza, analiticità e periodicità (in linea generale, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario di riscossione) nella distribuzione dei proventi ai titolari dei diritti;

obblighi in materia di distribuzione dei proventi non distribuibili (ossia, quelli non distribuiti entro tre anni dalla fine dell'esercizio di riscossione) (comma 19);

obblighi in materia di concessione delle licenze (articolo 22);

obblighi in materia di fissazione, concordata con gli utilizzatori, delle informa-

zioni da questi ultimi dovute (articolo 23, comma 3);

obblighi in materia di informazioni da fornire ai titolari sulla gestione dei loro diritti (articolo 24);

obblighi in materia di divulgazione pubblica delle informazioni sulla propria organizzazione e sulla propria attività (talune lettere dell'articolo 26, comma 1);

obblighi in materia di informazioni fornite, su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori;

obblighi in materia di relazione di trasparenza annuale;

disposizioni in materia di risoluzione delle controversie e, di vigilanza e di sanzioni (Capo IV).

Rende noto che la lettera *b*) del comma 3 apporta invece alcune modifiche all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2017, in materia di principi generali e diritti dei titolari di diritti.

In particolare, il numero 1 della lettera *b*), nel modificare il comma 2 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 2017, fa sì che si preveda che i titolari dei diritti possano affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, non prevedendosi più, nella disposizione novellata, che viene fatto salvo quanto disposto dal citato articolo 180 della legge n. 633 del 1941, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore. Del resto, il citato articolo 180 è stato reso pienamente compatibile con il contenuto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 35



del 2017 per effetto delle novelle di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo in esame.

Il numero 2 della medesima lettera *b*) del comma 3 in esame, integra il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2017.

Il numero 3, infine, della lettera *b*) del comma 3 in commento, integra il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 2017, aggiungendo al suddetto comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 2017 che, nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:

*a*) lo scopo lucrativo dell'entità di gestione indipendente;

*b*) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;

*c*) l'eventuale svolgimento da parte dell'entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attività di intermediazione.

Osserva che la lettera *c*) del comma 3 in esame modifica la rubrica e il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017.

Constata che la lettera *d*) del medesimo comma 3 introduce all'articolo 14 del decreto legislativo n. 35 del 2017 il comma 5-*bis*, il quale prevede che le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Si prevede poi che gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, e che devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

Infine, ricorda che la lettera *e*) introduce il comma 3-*bis* all'articolo 18 il quale prevede che le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie

per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 17 del medesimo decreto, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:

*a*) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

*b*) il nome del titolare dei diritti;

*c*) il nome dell'editore o produttore pertinente;

*d*) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

In particolare si prevede che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante « Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (articolo 8), pubblicano sul proprio sito *web* anche il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che prevede che tale registro sia tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e che in esso siano iscritti i revisori legali e le società di revisione legale individuati dal medesimo decreto all'articolo 2). Gli obblighi di cui sopra si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica sul proprio sito *web* e presso il citato Registro delle imprese. Resta fermo quanto stabilito dall'ar-

articolo 13 del suddetto decreto legislativo n. 35 del 2017, il quale prevede, in particolare, che il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva sia affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e che sia disciplinato con le modalità ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Istituzione della Giornata della ristorazione.**

##### **C. 1672.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sulla proposta di legge C. 1672, composta da quattro articoli come risultanti dagli emendamenti approvati in sede referente, volta all'istituzione della Giornata della ristorazione.

L'articolo 1 del provvedimento mira ad istituire la Giornata della ristorazione (di seguito, Giornata) al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità, e ispirandosi ai seguenti principi:

*a)* inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;

*b)* qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità;

*c)* sicurezza e legalità attraverso il rispetto delle regole e l'adozione di tutti i comportamenti utili a favorire la salubrità alimentare, la trasparenza e la tracciabilità nonché il contrasto ai comportamenti lesivi della dignità del settore;

*c-bis)* promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;

*d)* promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale.

Sottolinea che le lettere *b)* e *c-bis)* del testo sono il risultato degli emendamenti approvati dalla X Commissione in sede referente.

Osserva che l'articolo 1, comma 2, prevede che la Giornata costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del *made in Italy*, mentre il comma 3 precisa che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Con particolare riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 2, comma 4, secondo periodo del provvedimento, nell'ambito delle iniziative dedicate alla celebrazione della Giornata, attribuisce alle istituzioni pubbliche in generale, nei rispettivi ambiti di competenza, la facoltà di promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a valorizzare il ruolo della ristorazione.

Rileva, inoltre, che l'articolo 3 del provvedimento attribuisce alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Infine, ricorda che l'articolo 4 prevede la clausola d'invarianza finanziaria, in base

alla quale dall'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Anna Laura ORRICO (M5S) con riferimento al parere approvato dalla Commissione sul decreto-legge n. 131 del 2024, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano nella seduta odierna, auspica che la presidenza voglia, in futuro, consentire alla Commissione di poter esaminare con la dovuta attenzione le proposte di parere che prevedono condizioni ovvero osservazioni prima di metterle in votazione anche al fine di poter esprimere un voto ragionato sui singoli provvedimenti all'esame.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Orrico assicura che sarà sua cura inviare, ove possibile, anche prima della seduta le proposte di parere elaborate con condizioni o osservazioni al fine di consentire ai componenti della Commissione di poterne prendere visione con il dovuto anticipo o comunque assicurare il tempo necessario di esame prima della votazione.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

— *Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.**

**C. 1840 Amorese.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il 19 settembre scorso, alla scadenza del termine fissato per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.1. del relatore, non sono pervenute proposte subemendative.

Non essendovi richieste di interventi sul complesso degli emendamenti, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.1. del Relatore (*vedi allegato 4*).

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 2.1 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Gadda 2.2 e Gadda 2.3.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mollicone 2.1. (*vedi allegato 4*).

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mollicone 2.1 gli emendamenti Gadda 2.2. e 2.3 devono ritenersi preclusi.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.1 di cui propone una riformulazione che è in distribuzione, esprime parere contrario sull'emendamento Gadda 3.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 3.3.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore come riformulato (*vedi al-*

*legato 4*), respinge l'emendamento Gadda 3.2 e approva l'emendamento Mollicone 3.3. (*vedi allegato 4*).

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 4.1 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*) nonché sugli emendamenti Mollicone 4.3 e Di Maggio 4.4.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente* dichiara di accettare la riformulazione proposta dell'emendamento a sua firma 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mollicone 4.1 come riformulato, Mollicone 4.3 e Di Maggio 4.4. (*vedi allegato 4*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

ALLEGATO 1

**Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo  
1861-1946. Testo unificato C. 1168 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,  
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato dei disegni di legge C. 1168 e abb., recante abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946, quale risultante dalle

proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2038, di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame reca misure necessarie e urgenti riguardanti diversi ambiti della disciplina del diritto d'autore e, in particolare il processo di liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti d'autore, con l'apertura del mercato anche alle entità di gestione indipendenti e con l'integrazione delle disposizioni inerenti alla gestione di alcune facoltà esclusive;

con particolare riferimento alla liberalizzazione dei servizi di intermediazione dei diritti d'autore, le disposizioni del

citato articolo 15 rispondono innanzitutto alla necessità e all'urgenza di adeguare la normativa italiana alla più recente giurisprudenza europea in materia di intermediazione di diritto d'autore,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità, di modificare la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, abolendo l'obbligatorietà del contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della citata legge (cosiddetto bollino anti-contraffazione), oggi rilasciato dalla SIAE, prevedendo altresì che esso possa essere apposto da tutti gli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore su richiesta degli interessati e abolendo il vigente sistema sanzionatorio non più necessario.

ALLEGATO 3

**Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,  
esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 1672, recante istituzione della Giornata della ristorazione, quale risultante dalle proposte

emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di  
Niccolò Machiavelli. C. 1840 Amorese.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo la parola: celebra inserire le seguenti: , in particolar modo a beneficio delle giovani generazioni,*

**1.1.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Sopprimere il comma 3.*

**2.1.** Mollicone.

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici.*

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; uno dal Ministro del turismo, uno dalla Regione Toscana e uno dall’Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale.*

**3.1.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro della cultura invia alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, i rendiconti di cui al precedente periodo con le proprie eventuali osservazioni.*

**3.3.** Mollicone.

## ART. 4.

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: espositive inserire la seguente:; performative e dopo le parole: di promozione inserire la seguente: turistica,.*

**4.1.** (Nuova formulazione) Mollicone.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: dello spettacolo dal vivo, della rievocazione storica e dell’audiovisivo.*

**4.3.** Mollicone.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.*

**4.4.** Di Maggio.



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Nuovo testo Doc. XXII, n. 31-A Bicchielli .....	98
--	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02844 Ruffino: Intendimenti circa la dismissione del ponte di Paderno (MB) e la progettazione ed esecuzione di un'opera infrastrutturale alternativa .....	98
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	101
--	-----

5-02845 Lampis: Iniziative di competenza volte alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza della strada statale 126 nel tratto ricompreso tra i comuni di Guspini (SU) e San Nicolò d'Arcidano (OR) .....	98
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	102
--	-----

5-02846 Mazzetti: Intendimenti in merito alla revisione dei criteri di selezione delle figure professionali incaricate da Anas presso i collegi consultivi tecnici (CCT) e in collaudi tecnici e amministrativi .....	98
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	103
--	-----

5-02847 Bonelli: Chiarimenti in merito alle dichiarazioni della società Stretto di Messina S.p.A. riguardanti gli studi su faglie attive e le linee guida sulla gestione del territorio in aree interessate da tali faglie con particolare riferimento a quella di Cannitello .....	99
---	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	104
--	-----

5-02848 Braga: Iniziative di competenza e cronoprogramma degli interventi relativi all'« investimento 17 » del regolamento (UE) 2023/435 anche ai fini del coinvolgimento di operatori istituzionali e privati .....	99
--	----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	105
--	-----

5-02849 Ilaria Fontana: Iniziative di competenza volte all'adeguamento e all'ammodernamento della rete idrica della regione Basilicata e allo stanziamento delle risorse necessarie .....	99
---	----

<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	106
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	100
---	-----

Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	100
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100
---	-----

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.**

**Nuovo testo Doc. XXII, n. 31-A Bicchielli.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-02844 Ruffino: Intendimenti circa la dismissione del ponte di Paderno (MB) e la progettazione ed esecuzione di un'opera infrastrutturale alternativa.**

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmatario, nel ringraziare il rappresentante del Governo, sottolinea tuttavia che non sono state fornite le risposte attese al quesito posto. Pur manifestando apprezzamento per il coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione di una bretella stradale destinata a ridurre l'impatto del traffico veicolare sul territorio, esprime

preoccupazione per la costruzione di un'infrastruttura ferroviaria e stradale adiacente al ponte storico di Paderno. Tale opera potrebbe infatti compromettere la candidatura del ponte a patrimonio dell'UNESCO, con potenziali ripercussioni negative per il territorio. Auspica, pertanto, che il Ministero, in qualità di soggetto capofila, attui un accurato monitoraggio, non limitandosi a delegare, ma cooperando attivamente con gli enti locali per definire una soluzione differente rispetto a quella attuale.

**5-02845 Lampis: Iniziative di competenza volte alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza della strada statale 126 nel tratto ricompreso tra i comuni di Guspini (SU) e San Nicolò d'Arcidano (OR).**

Gianni LAMPIS (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianni LAMPIS (FDI), replicando, esprime soddisfazione per la risposta, evidenziando come si stia finalmente procedendo ad una valutazione tecnica finalizzata alla realizzazione di intersezioni a senso rotatorio lungo la strada statale 126, al fine di garantire la mobilità in sicurezza dei cittadini della Sardegna. Si impegna, inoltre, a monitorare attentamente lo sviluppo dell'*iter* presso gli enti competenti.

**5-02846 Mazzetti: Intendimenti in merito alla revisione dei criteri di selezione delle figure professionali incaricate da Anas presso i collegi consultivi tecnici (CCT) e in collaudi tecnici e amministrativi.**

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, nel ringraziare il viceministro, osserva come

la risposta offra delle assicurazioni riguardanti le modalità di costituzione del CCT e fornisca chiarimenti sulle professionalità e sui requisiti necessari per la nomina dei componenti del collegio. Sottolinea, tuttavia, l'importanza di garantire adeguata evidenza pubblica circa la lista completa dei professionisti coinvolti nei suddetti collegi e nei collaudi tecnici e amministrativi. Auspica, infine, che il Ministero eserciti un'attenta attività di vigilanza nei confronti di Anas, in considerazione del fatto che tali figure professionali svolgono un ruolo cruciale nella fase di valutazione tecnica della progettazione e delle relative varianti.

**5-02847 Bonelli: Chiarimenti in merito alle dichiarazioni della società Stretto di Messina S.p.A. riguardanti gli studi su faglie attive e le linee guida sulla gestione del territorio in aree interessate da tali faglie con particolare riferimento a quella di Cannitello.**

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, esprime il proprio disappunto, in quanto rileva come la risposta fornita non abbia chiarito la questione relativa alla presenza di una faglia attiva nel Mar Ionio meridionale, dove peraltro dovrebbe essere posato un pilone del Ponte, come invece segnalato dall'ISPRA nel progetto ITHACA, citando, in aggiunta, recenti studi condotti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che sembrano avallare tale ipotesi. A suo avviso, si tratta di un problema serio in quanto non si tiene conto di studi scientifici condotti da enti pubblici che riguardano la costruzione di un'opera che, secondo il Ministero, deve andare avanti a tutti i costi. Pertanto, ritiene che sarà necessario individuare altri strumenti per accertare la verità e segnala che è attualmente in corso un'inchiesta da parte della Procura di Roma sulle procedure avviate dalla società Stretto di Messina S.p.A. Nel ribadire che non si comprendono le ragioni

per le quali non si è tenuto conto dei predetti studi che segnalano la presenza di una faglia attiva, rileva, infine, che il Ministero si assumerà la piena responsabilità di quanto contenuto nella risposta che di fatto nega l'esistenza di tale problema.

**5-02848 Braga: Iniziative di competenza e cronoprogramma degli interventi relativi all'« investimento 17 » del regolamento (UE) 2023/435 anche ai fini del coinvolgimento di operatori istituzionali e privati.**

Augusto CURTI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Augusto CURTI (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, evidenzia che – nonostante la Commissione europea abbia destinato risorse pari a 1,4 miliardi di euro per la riqualificazione energetica delle abitazioni di edilizia pubblica e sociale – ancora non sono stati individuati i criteri per la selezione dei progetti idonei a beneficiare di tali fondi. Considerata l'importanza di tali risorse, auspica che si proceda con tempestività al fine di fornire risposte concrete ai cittadini.

**5-02849 Ilaria Fontana: Iniziative di competenza volte all'adeguamento e all'ammodernamento della rete idrica della regione Basilicata e allo stanziamento delle risorse necessarie.**

Arnaldo LOMUTI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Arnaldo LOMUTI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, esprime la propria insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur riconoscendo la complessità del tema oggetto del-

l'interrogazione, sottolinea che si dovrebbe operare con una visione più ampia che – allo stato attuale – appare mancante. Evidenza come gli stanziamenti previsti per il settore idrico della regione Basilicata siano del tutto insufficienti. Rileva, inoltre, che nella risposta del viceministro è stato trascurato il problema della dispersione idrica; a tal riguardo, denuncia la mala gestione di dodici dighe da parte dell'ex ente Eipli – oggi Acque del Sud S.p.A. – e di quattro ulteriori da parte del consorzio di bonifica. Dopo aver elencato numerose opere di adeguamento non ultimate, fa inoltre presente che gli invasi citati – con una vita media superiore ai quarant'anni – non sono mai stati sottoposti a operazioni di collaudo, impedendone così l'utilizzo a pieno regime. Sottolinea, inoltre, che i temi della dispersione idrica e della vetustà delle infrastrutture non sono stati adeguatamente affrontati dalle recenti amministrazioni regionali di centro-destra, puntualizzando che i bilanci dell'Acquedotto Lucano risultano essere sistematicamente in perdita e appiannati con le risorse regionali. Conclude osservando come una gestione più oculata delle risorse idriche consentirebbe di soddisfare tutte le esigenze, considerata l'abbondanza idrica della regione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Variatione nella composizione della Commissione.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che la deputata Rachele Silvestri, del gruppo

Fratelli d'Italia, cessa di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

**Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana.**

**C. 1987 Mattia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato nella seduta del 10 settembre 2024 e che è stato svolto un ciclo di audizioni informali. Fa altresì presente che tutta la documentazione depositata nel corso delle audizioni e trasmessa successivamente è consultabile sul sito *web* della Camera nella pagina istituzionale della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che la prossima settimana sarà fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative e che nella riunione dell'ufficio di presidenza si discuterà dell'organizzazione del seguito dell'esame.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**5-02844 Ruffino: Intendimenti circa la dismissione del ponte di Paderno (MB) e la progettazione ed esecuzione di un'opera infrastrutturale alternativa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, in premessa rappresento che la riunione citata nell'interrogazione si è svolta, sollecitata dagli enti locali, con il fine di trattare il tema della breve vita utile residua del ponte storico e la conseguente soluzione per non interrompere il servizio.

Sono in corso da tempo studi e progetti al fine di poter contemperare i molteplici interessi presenti in quella zona e, per tale motivo, nel corso della riunione sono state esposte ed analizzate le diverse soluzioni, approfondite anche con il coinvolgimento delle Soprintendenze ai beni culturali e paesaggistici di Bergamo e Lecco.

Nel merito, RFI ha comunicato di aver elaborato lo studio delle alternative possibili al ponte esistente, in considerazione dei vincoli infrastrutturali presenti, delle caratteristiche strutturali del territorio, nonché dell'analisi costi benefici. È stata individuata la realizzazione di una nuova opera ferroviaria/stradale in stretto affiancamento all'esistente, in particolare a causa dei necessari raccordi alle linee ferroviarie esistenti. Questa prevede il raddoppio della

linea ferroviaria tra le località di Calusco d'Adda e Paderno d'Adda e l'aumento della capacità rispetto alla viabilità esistente, con la previsione di un doppio senso di marcia in luogo dell'attuale senso unico alternato regolato da semaforo.

Tale proposta è attualmente oggetto del confronto tra le amministrazioni locali e la Regione Lombardia. Il Prefetto di Bergamo, sentito per il tramite del Ministero dell'interno, ha comunicato che dagli ulteriori incontri tra gli amministratori locali, è emersa l'esigenza sollevata da alcuni sindaci di valutare opere compensative per mitigare gli effetti del traffico sul territorio circostante. A tal proposito, la Commissione Territorio di Regione Lombardia si è impegnata ad avviare incontri periodici per un aggiornamento continuo sull'opera.

Il MIT, preso atto della situazione ancora non definita, ha invitato a compiere celermente ogni azione utile al fine di accelerare le decisioni, per poter assumere le decisioni progettuali conseguenti e programmare la nuova opera quanto prima.

## ALLEGATO 2

**5-02845 Lampis: Iniziative di competenza volte alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza della strada statale 126 nel tratto ricompreso tra i comuni di Guspini (SU) e San Nicolò d'Arcidano (OR).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue, sulla base degli elementi forniti dalla società ANAS e dalla Prefettura di Cagliari, sentita per il tramite del Ministero dell'interno.

La strada statale 126 «Sud Occidentale Sarda» nella tratta compresa tra l'abitato di Guspini e San Nicolò d'Arcidano dal km 95 al km 108 circa, si sviluppa in rilevato con un tracciato quasi interamente rettilineo e interessata da una serie di intersezioni a raso. Tra le principali quella al bivio di «Sa Zeppara», dove la S.S. 126 incrocia la strada provinciale 64 in una intersezione dotata di corsie di accelerazione e di decelerazione in entrambi i sensi di marcia, rispettivamente per l'immissione e per l'uscita dalla strada statale.

Il Prefetto di Cagliari ha comunicato, secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari competente territorialmente per il tratto della

S.S. 126 indicato, che nel corso del 2024 tra i comuni di Guspini e San Nicolò d'Arcidano sono avvenuti 12 sinistri di cui 2 mortali. Nell'ambito del quotidiano controllo del territorio, sono stati resi frequenti i servizi preventivi svolti dall'Arma dei Carabinieri nel segmento stradale suindicato.

In considerazione delle istanze pervenute dal territorio e dei dati sull'incidentalità, il MIT ha sensibilizzato ANAS a valutare, congiuntamente alla provincia di Oristano gestore della S.P. 64, l'individuazione della migliore soluzione tecnica di riconfigurazione del tratto stradale per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza, inclusa la realizzazione di una intersezione con senso rotatorio come auspicato dagli onorevoli interroganti. Ciò al fine di garantire la mobilità in sicurezza dei cittadini del sud-ovest della Sardegna.

## ALLEGATO 3

**5-02846 Mazzetti: Intendimenti in merito alla revisione dei criteri di selezione delle figure professionali incaricate da Anas presso i collegi consultivi tecnici (CCT) e in collaudi tecnici e amministrativi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il Codice dei contratti pubblici prevede la costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT) come metodo preventivo per risolvere eventuali controversie tra stazione appaltante ed operatori economici nell'esecuzione dei contratti pubblici, al fine di tutelare sia la celerità dei lavori che la realizzazione a regola d'arte degli stessi.

Nell'allegato V.2 del Codice sono individuate le modalità di costituzione del CCT e sono esplicitate le professionalità richieste e le cause di incompatibilità per la nomina a presidente e componente del Collegio. In particolare, è previsto che le parti possano nominare « uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ».

Con il decreto ministeriale n. 12 del 17 gennaio 2022 sono state, inoltre, adottate le linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico che individuano specificatamente i casi di incompatibilità dei membri e del presidente. Per gli aspetti afferenti ai profili di traspa-

renza delle nomine, con l'articolo 47 del Codice, è stato istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'Osservatorio del collegio consultivo tecnico regolamentato con l'allegato I.11.

Al fine dell'efficace funzionamento di tale istituto, unitamente allo svolgimento di ulteriori attività ed incarichi connessi all'esecuzione di lavori pubblici, risulta necessario disporre di una adeguata professionalità ed esperienza operativa. Per la società ANAS, l'affidamento dei richiamati incarichi è regolato mediante apposito regolamento che tiene conto della normativa di riferimento, pubblicato sul sito istituzionale della società.

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo su ANAS, in coerenza con le migliori pratiche, si procederà comunque ad una verifica aggiuntiva sulla adeguatezza e sulla coerenza dei criteri adottati da ANAS per tali aspetti nonché ad individuare eventuali ulteriori criteri selettivi per l'affidamento degli incarichi indicati, nello spirito di maggiore rispondenza alle esigenze di tutela degli interessi dell'Amministrazione.

## ALLEGATO 4

**5-02847 Bonelli: Chiarimenti in merito alle dichiarazioni della società Stretto di Messina S.p.A. riguardanti gli studi su faglie attive e le linee guida sulla gestione del territorio in aree interessate da tali faglie con particolare riferimento a quella di Cannitello.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento che la società Stretto di Messina ha comunicato che sul tema delle faglie nel progetto del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria sono stati condotti studi ed approfondimenti da parte di qualificati istituti universitari e da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le analisi e gli approfondimenti svolti dalla società in occasione del recente aggiornamento progettuale, non evidenziano novità in merito alla struttura tettonica dello Stretto.

Con riferimento alle faglie citate dall'onorevole interrogante, sono state condotte dettagliate campagne di indagini in tutte le fasi progettuali che hanno visto l'esecuzione di circa 400 indagini geologiche, geotecniche, sismiche oltre a rilevamenti puntuali, fino agli ultimi aggiornamenti degli scorsi mesi, compresi quelli effettuati in

riscontro alle richieste della Commissione VIA-VAS.

Da tali approfondimenti, risulta rispettato quanto richiesto dalle Linee guida del Dipartimento della protezione civile per la gestione del territorio, in aree interessate da faglie attive e capaci.

Rappresento che lo scorso 12 settembre la società ha presentato al MASE la documentazione integrativa per la procedura VIA-VAS che, ad oggi, è oggetto di consultazione al fine di consentire la partecipazione del pubblico e la trasmissione di osservazioni.

A valle di questa fase la Commissione Tecnica di Valutazione VIA-VAS effettuerà la valutazione del contenuto della documentazione presentata e delle osservazioni prodotte, anche in relazione agli specifici profili evidenziati dall'onorevole interrogante.



## ALLEGATO 5

**5-02848 Braga: Iniziative di competenza e cronoprogramma degli interventi relativi all'« investimento 17 » del regolamento (UE) 2023/435 anche ai fini del coinvolgimento di operatori istituzionali e privati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento che la definizione delle modalità operative dell'Investimento 17, lo strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica incluso nel REPowerEU, sarà conclusa entro il prossimo dicembre, ossia entro i termini previsti per la settima rata e in linea con i *target* e le *milestone* concordati dal Governo con la Commissione europea.

In conformità con le indicazioni europee, il programma coinvolgerà operatori privati, quali le ESCO, e soggetti istituzionali quali regioni, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale e i comuni titolari di edifici di residenza pubblica e sociale. A tal proposito, la struttura preposta alla gestione della misura ha già avviato interlocuzioni sia con Cassa depositi e prestiti che con il Gestore dei servizi energetici per l'individuazione del soggetto attuatore dell'Investimento e per la definizione dello strumento finanziario dedicato. Sono in fase di definizione la tipologia degli interventi e i criteri di selezione dei progetti.

Nel rispetto della *milestone* T2 2025, si procederà alla sigla degli accordi per l'as-

segnazione delle risorse ai progetti che saranno selezionati sulla base dei criteri individuati. L'obiettivo è quello di concentrare le risorse assegnate dalla Commissione europea, circa 1,4 miliardi di euro, su interventi di ristrutturazione energetica mirati, che siano localizzati in aree ad alta criticità e che abbiano un importante impatto sulla riduzione delle emissioni, anche ulteriore rispetto alla soglia del 30 per cento previsto dall'Unione europea.

Tale ipotesi attuativa del suddetto Investimento, al vaglio del Governo italiano, è in linea con quanto previsto dalla Direttiva UE 1275 del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia, che mira alla neutralità climatica entro il 2050 e alla riduzione, entro il 2030, di almeno il 55 per cento dei gas a effetto serra rispetto ai valori del 1990.

L'ottimizzazione degli interventi di efficientamento energetico e di autoproduzione di energia rinnovabile permetterà non solo una ripartizione più efficace delle risorse assegnate ma anche di ottenere un importante riscontro in termini di motivazione sociale e di decoro urbano.

## ALLEGATO 6

**5-02849 Ilaria Fontana: Iniziative di competenza volte all'adeguamento e all'ammodernamento della rete idrica della regione Basilicata e allo stanziamento delle risorse necessarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il MIT è impegnato nella programmazione di interventi infrastrutturali relativi all'approvvigionamento idrico primario, che prevede, nella collaborazione con altri soggetti istituzionali, il finanziamento di interventi per l'ultimazione delle grandi dighe, il miglioramento della sicurezza di quelle già realizzate, il completamento ed efficientamento delle opere di adduzione e la riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione.

Evidenzio, altresì, che la programmazione e la vigilanza sull'uso dell'acqua nonché le proposte per la realizzazione di nuove infrastrutture idriche è competenza delle Regioni e delle Autorità di bacino distrettuale.

Per quanto concerne, nello specifico, i progetti afferenti al settore idrico riguardanti la Regione Basilicata, segnalo che ad oggi risultano programmati 20 interventi per un investimento complessivo di circa 214 milioni di euro. Nel dettaglio:

5 afferenti al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dei pozzi e delle reti irrigue, tra cui segnalo quelli per gli acquedotti del Sele-Calore e del Frida;

10 afferenti al Piano Operativo FSC 2014-2020 per la messa in sicurezza e il completamento degli invasi delle dighe, tra quelli per le Dighe Pertusillo, San Giuliano, Genzano e Camastra;

3 afferenti alla Linea d'investimento PNRR in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, tra cui il riefficientamento della

Galleria Acerenza Genzano e l'interconnessione dello schema idrico del Melandro con quello del Marmo;

2 afferenti alla Linea d'investimento PNRR e al PON Infrastrutture e reti 2014-2020 per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

Ricordo, inoltre, che nell'ambito delle riforme previste dal PNRR, il MIT ha concluso l'istruttoria per la realizzazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI), che è stato presentato nella seduta della Cabina di Regia per la crisi idrica dello scorso 29 maggio. Nel corso della citata seduta, è stata anche presentata una prima ipotesi di stralcio di programmazione, finanziato con circa 950 milioni di euro di risorse MIT, per incentivare l'avanzamento delle progettazioni delle opere già pianificate ed inserite nel PNISSI.

Con specifico riferimento al territorio della Regione Basilicata, sono stati valutati positivamente 11 progetti per un costo complessivo di circa 340 milioni di euro. In particolare, tra questi, vi è, in classe di merito A, l'intervento di ripristino della diga di Abate Alonia che, una volta completato, aiuterà a migliorare notevolmente la robustezza del sistema idrico lucano.

Confermo il massimo impegno del MIT per realizzare le infrastrutture per il miglioramento dell'efficienza del sistema delle reti, considerata l'importanza della risorsa idrica sia per settori economici come i comparti agricoltura, industria ed energia e per garantire ai cittadini la continuità dell'approvvigionamento idrico.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Atto n. 185 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	107
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	109

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Gaetana Russo e abb. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'amministratore delegato di Poste Italiane Spa, Matteo Del Fante, sulle prospettive del Gruppo Poste Italiane, sul piano industriale, sulla proroga del contratto di programma e sull'attuazione del progetto Polis .....	108
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.**

Atto n. 185.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica, inoltre, che è pervenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*; nel ribadire l'importanza del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.**

**C. 805 Gaetana Russo e abb.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CASU (PD-IDP), *relatore*, nel ringraziare il Governo per la collaborazione dimostrata, chiede di rinviare la votazione degli emendamenti oggetto di esame ad altra seduta, al fine di concludere il confronto sui medesimi emendamenti. Fa presente infatti che sono pervenuti i pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, del Ministero dell'interno, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Dipartimento per gli affari regionali e per le autonomie della Presidenza del Consiglio, ma manca ancora il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, che auspica possa pervenire in tempi celeri al fine di consentire alla Commissione di concludere l'esame degli emendamenti nel corso della prossima settimana.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, si associa all'invito del relatore ad una sollecita risposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

**Audizione informale dell'amministratore delegato di Poste Italiane Spa, Matteo Del Fante, sulle prospettive del Gruppo Poste Italiane, sul piano industriale, sulla proroga del contratto di programma e sull'attuazione del progetto Polis.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 16.10.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Atto n. 185.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e

l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Atto n. 185),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Attività produttive, commercio e turismo)**

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di norme prerespubblicane. Testo unificato C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	122
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	123

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183 ( <i>Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	119
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119
---	-----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	120
5-02851 Pavanelli: Sul ricorso alle fonti energetiche rinnovabili per i settori energivori .....	120
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-02852 Peluffo: Iniziative di competenza volte per riordinare e razionalizzare la disciplina e la distribuzione del gas e dell’energia elettrica .....	120
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-02853 Squeri: Iniziative di competenza, anche in ambito europeo, volte a evitare storture nella definizione del prezzo dell’energia elettrica .....	120
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-02854 Benzoni: Iniziative di competenza per la promozione di un nuovo quadro normativo per l’incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica concernenti le imprese .	121
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	129

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 14.****Abrogazione di norme prerepubblicane.****Testo unificato C. 1168 Governo e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere parere sul testo unificato dei disegni di legge del Governo C. 1168, C. 1318, C. 1371, C. 1452 e C. 1572, rispettivamente aventi ad oggetto l'abrogazione di regi decreti (risalenti rispettivamente ai periodi dal 1861 al 1870, dal 1871 al 1890, dal 1891 al 1920 e dal 1921 al 1946), i primi quattro, e l'abrogazione di una serie di altri atti prerepubblicani, diversi dai regi decreti, adottati nel periodo dal 1861 al 1946, il quinto disegno di legge.

Precisa che si limiterà a offrire una rapida disamina delle dimensioni quantitative dell'intervento legislativo e delle sue caratteristiche generali, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici e alle relazioni che accompagnano i disegni di legge per ogni ulteriore approfondimento.

Rileva che si tratta dell'abrogazione di oltre 22 mila regi decreti e oltre 7500 altri atti prerepubblicani. Con riferimento a questi ultimi, la relazione di accompagnamento al disegno di legge C. 1572 precisa che si tratta, in particolare, di atti presenti nel sistema delle fonti del Regno d'Italia, tra cui vanno annoverati, oltre alle leggi formali, taluni provvedimenti che costituivano espressione del potere normativo del Governo: regi decreti-legge, regi decreti legislativi, decreti luogotenenziali, decreti-

legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali, decreti del Capo del Governo e decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Osserva che i disegni di legge di abrogazione, ora unificati in testo dalla I Commissione, hanno richiesto una complessa attività istruttoria, che ha coinvolto tutte le amministrazioni centrali dello Stato. Le relazioni del Governo ai singoli disegni di legge segnalano che tutti gli atti di cui si propone l'abrogazione sono stati censiti, esaminati nel loro contenuto e valutati quanto alle loro ricadute applicative, considerando anche i successivi sviluppi normativi riguardanti le medesime materie. Sulla base di tale ricognizione, gli stessi provvedimenti sono stati classificati in tre diverse categorie: provvedimenti abrogabili per esaurimento degli effetti, provvedimenti abrogabili per consolidamento, provvedimenti di difficile abrogazione. Si è quindi intervenuto solo sulla prima e già descritta categoria, abrogando pertanto gli atti che hanno esaurito i loro effetti o la cui abrogazione, comunque, non comporta la creazione di lacune normative.

Evidenzia, in relazione al testo unificato (Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946) adottato come testo base dalla I Commissione il 18 luglio 2024, modificato in fase emendativa il 18 settembre 2024, che esso si compone di due articoli e undici allegati (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e N). Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 abroga i regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D; il comma 2 gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N. Rammenta che il successivo comma 3 dispone che restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui ai commi 1 e 2.

Segnala che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione dei provvedimenti in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa presente che il riferimento, recato dal comma 3 dell'articolo 1, alle disposi-

zioni prive di effettivo contenuto normativo sembrerebbe doversi intendere come alle disposizioni « ad oggi » prive di contenuto normativo, ossia a quelle che hanno ormai esaurito il loro carattere dispositivo, ferma restando la validità degli effetti prodotti nel tempo durante la loro vigenza e, conseguentemente, dei provvedimenti adottati sulla base di tali norme.

Considerato che si interviene su disposizioni che al presente sono prive di contenuto normativo, ritiene che i profili di interesse per la X Commissione siano assai labili e, alla luce delle sue finalità semplificatorie, anticipa un orientamento favorevole sul testo in oggetto.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia un voto di astensione del suo gruppo in ragione del fatto che, a suo avviso, il Governo non ha adeguatamente valutato le ricadute sull'ordinamento dell'abrogazione di così tanti provvedimenti normativi ed esprime il timore che possano verificarsi indesiderate ripercussioni sui diversi ambiti coinvolti. Fa presente, ad esempio, che è stata segnalata la persistenza di norme che per quanto risalenti nel tempo mantengono comunque effetti giuridici nel settore delle concessioni demaniali, con particolare riguardo all'ambito termale.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere testé formulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 2038 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'onorevole Colombo, è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ha pertanto nominato quale nuovo relatore sul provvedimento l'onorevole Schiano di Visconti.

Invita quindi il relatore a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere parere, alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze competenti in sede referente, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038), mirante ad agevolare la chiusura di 16 procedure d'infrazione, la chiusura di un caso di pre-infrazione e a dare attuazione alla direttiva 2023/1791/UE in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati.

Segnala preliminarmente che è di peculiare interesse il solo articolo 1 del decreto-legge, su cui mi soffermerò particolarmente, e l'articolo 9, anche se solo marginalmente. Il contenuto degli altri articoli esula dalle materie di interesse della X Commissione e sarà oggetto soltanto di un sintetico richiamo. Rinvia, peraltro, alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Evidenzia che il decreto-legge si compone di 18 articoli e un allegato. Come anticipato l'articolo 1 è volto ad agevolare la chiusura della procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

Sottolinea che l'articolo 1, al fine di consentire l'adeguamento dell'ordinamento alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22 in materia



di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, reca quindi modifiche alla legge 5 agosto 2022 n. 118, « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive ». In particolare, apporta modificazioni all'articolo 3, rubricato « Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive » e all'articolo 4, rubricato « Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive » della citata legge 5 agosto 2022 n. 118.

Osserva che la disposizione consta di due commi. Il comma 1, lettera *a*), numeri da 1) a 4) contiene modifiche all'articolo 3 della legge n. 118 del 2022. In particolare, con il numero 1, punto 1.1), si interviene sull'alinnea del comma 1 del citato articolo 3, prevedendo che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali di cui alla lettera *a*) del citato comma ed i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione di cui alla lettera *b*) del citato comma, continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027. Ciò, al fine precipuo di consentire l'affidamento delle predette concessioni nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della medesima legge n. 118 del 2022, come integralmente sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame, sulla quale mi soffermerò in seguito. Al contempo, viene precisato che il differimento del termine previsto dal sopra menzionato articolo 3 non incide sulla validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, già deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando l'obbligo in capo agli enti

concedenti, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto in oggetto, di applicare, ai fini dell'affidamento delle concessioni, le modalità e dei criteri previsti dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022, come integralmente sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 della disposizione in commento.

Rileva che al punto 1.2), si prevede la sostituzione della lettera *a*) del comma 1 del predetto articolo 3, espungendo dall'ambito di applicazione della disciplina ivi contenuta le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

Precisa che il numero 3) innova il primo periodo del comma 3 del citato articolo 3, prevedendo che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 30 settembre 2027, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 (sempre come integralmente sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame), connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, possa differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028. In particolare, si prevede che, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del predetto punto 1.1), il termine di efficacia delle concessioni, previsto dal sopra menzionato articolo 3, comma 2, della legge n. 118 del 2022, è differito dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027.

Fa presente che, infine, il numero 4) prevede l'integrale sostituzione del comma 4 del citato articolo 3, stabilendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia tenuto a trasmettere alle Camere, entro il 31 luglio 2027 una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne hanno impedito la conclusione. Inoltre, si prevede

che il medesimo Ministro trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione sull'intero territorio nazionale delle procedure selettive relative all'affidamento delle concessioni demaniali interessate dalla disciplina contenuta nel predetto articolo 3.

Sottolinea che il comma 1, alla lettera *b*), contiene la riscrittura integrale dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118. Nello specifico, rileva che il nuovo articolo 4 prevede:

al comma 1, che la procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, debba svolgersi nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione; di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

al comma 2, che l'ente concedente sia tenuto ad espletare, ai fini di dell'affidamento della concessione ed anche su istanza di parte, un'apposita procedura selettiva mediante la pubblicazione di un bando di gara avente i contenuti previsti dal successivo comma 4. Rammenta che, al fine di garantire la massima partecipazione, viene precisato che il bando debba essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno *on-line* trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino Ufficiale regionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

al comma 3, che l'ente concedente sia tenuto ad avviare la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei

mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Inoltre, viene precisato che, alla scadenza del titolo concessorio, è fatto divieto all'ente concedente di disporre la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, ad eccezione dei casi in cui lo stesso abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2, e, in tale ipotesi, soltanto per il tempo strettamente necessario alla conclusione di detta procedura. Infine, viene precisato che, in sede di prima applicazione, l'ente concedente debba avviare le procedure di affidamento dei beni demaniali, già oggetto di concessione e disciplinati dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in ogni caso non oltre la data del 30 giugno 2027. Si precisa che la possibilità di disporre una proroga tecnica, in presenza di una procedura di affidamento già avviata e soltanto per il tempo strettamente necessario, è finalizzata ad esplicitare (e non già a limitare) le situazioni nelle quali può essere disposta una proroga tecnica della concessione, già consentita dal vigente quadro ordinamentale ed azionabile in tutte le ipotesi nelle quali, per oggettivi ed insuperabili impedimenti non ascrivibili all'ente concedente, non sia stato possibile individuare un concessionario, anche in ragione dalla mancata formalizzazione di offerte ovvero dell'individuazione di un aggiudicatario, all'esito dei controlli effettuati, risultato privo dei requisiti necessari, fermo restando, in detti casi, l'obbligo di procedere, senza indugio, all'avvio di una nuova procedura di affidamento ai sensi dei commi 1 e 2;

al comma 4, il contenuto necessario del bando di gara (in particolare: *a*) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento; *b*) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli impegni gravanti sul nuovo concessionario, laddove, all'esito della pro-

cedura di evidenza pubblica, dovesse essere individuato un concessionario diverso da quello cosiddetto uscente; *c*) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5 del citato articolo 4; *d*) la misura del canone; *e*) il valore dell'indennizzo da riconoscere al concessionario cosiddetto uscente ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 4, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso; *f*) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario; *g*) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; *h*) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili; *i*) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande; *l*) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare; *m*) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento; *n*) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento; *o*) i criteri di aggiudicazione; *p*) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni; *q*) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un medesimo offerente);

al comma 5, che la durata della concessione (in ogni caso, non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni) debba corrispondere al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario;

al comma 6, che, ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applichi anche taluni criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità (si tratta dei seguenti: *a*) maggiore importo offerto rispetto all'importo dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente ed indicato nel bando di gara ai sensi del comma 4, lettera *e*); *b*) qualità e condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione; *c*) qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali; *d*) offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio; *e*) incremento e diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa; *f*) obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale; *g*) impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni; *h*) esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione; *i*) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione demaniale quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; *l*) al fine di garantire la massima partecipazione, numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente; *m*) numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione);

al comma 7, che l'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che l'atto che regola il rapporto concessorio debba essere stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione nonché che fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente debba considerarsi legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

al comma 8, che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente possa ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;

al comma 9 che: in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione (intesa come ritorno economico) sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Fa presente che, fermo l'obbligo per il concessionario subentrante di versare al concessionario cosiddetto uscente l'intero

importo dell'indennizzo come sopra determinato ed espressamente indicato nel bando di gara, si precisa che il medesimo concessionario subentrante è tenuto, per contro, a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato (e non già all'ente concedente) l'eventuale maggiore importo offerto in sede di gara e rilevante ai sensi del comma 6, lettera a), della disposizione in commento ai fini dell'affidamento della concessione. Ciò, anche in considerazione della necessità di assicurare che l'individuazione del nuovo concessionario avvenga nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati all'affidamento della specifica concessione ed evitare indebite sovracompensozioni in favore dei concessionari uscenti; il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, debba essere determinato con perizia acquisita dall'ente concedente, con oneri a carico esclusivo del concessionario uscente, prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento entro il termine indicato nel bando di gara dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento; il mancato tempestivo pagamento dell'indennizzo da parte del nuovo concessionario nella sopra menzionata misura è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, ferma restando l'escussione della cauzione prevista dalla lettera f) del comma 4; detta cauzione è, infatti,

presentata anche garanzia degli altri obblighi gravanti sul concessionario, tra cui rientra, essendo prevista la decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, anche quello relativo al tempestivo pagamento dell'indennizzo in misura non inferiore al venti per cento; la mancata adozione del decreto interministeriale di determinazione dell'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni dal concessionario uscente, entro il termine normativamente previsto, non costituisce in alcun modo una ragione ostativa all'espletamento della procedura di affidamento delle concessioni demaniali ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4;

al comma 10, modifiche all'articolo 03, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, che contiene i criteri nel rispetto dei quali sono determinati i canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio. Nel dettaglio: *a*) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e di pregio naturale e ad alta redditività ». Conseguentemente, ai fini della classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, la categoria A, così come riformulata, comprende: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica e di pregio naturale e ad alta redditività; *b*) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro ». Conseguentemente, la categoria B, come riformulata, comprende: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro;

al comma 11, che, con il decreto di cui al comma 4 si provvede, all'aggiornamento

dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12;

al comma 12 che per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, determinata sulla base della classificazione delle medesime aree operata ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 400 del 1993, come integrata dalla lettera *a*) del comma 10 del nuovo articolo 4, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Si stabilisce, inoltre, che una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

al comma 13 che la nuova disciplina si applichi esclusivamente alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'en-

trata in vigore del decreto-legge in esame e ai relativi atti concessori.

Infine, segnala che per ragioni di coordinamento normativo e stante l'incompatibilità della disciplina in esso contenuta con quella recata dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 come sostituito dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto, il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede l'abrogazione dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Come anticipato, segnala che gli altri articoli riguardano materie che non rientrano nel perimetro di interesse della Commissione, salvo l'articolo 9 che esporrò brevemente in seguito.

Nel dettaglio fa presente che i restanti articoli sono volti ad agevolare la chiusura delle seguenti procedure di infrazione: n. 2016/4081, in materia di trattamento previdenziale dei magistrati onorari (articolo 2); n. 2023/2006, in materia di diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (articolo 3); n. 2021/4037, in materia di aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (articolo 4); n. 2023/2090, in materia di garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (articolo 5); n. 2022/0231, in materia del diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo (articolo 6); nn. 2024/2190 e 2023/2056, in materia di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 riguardanti le sanzioni vigenti nel nostro Paese per le violazioni del quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo (articolo 7); n. 2019/2279, in materia sicurezza per le

gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (articolo 8); n. 2024/4231 in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi nel settore privato e di responsabilità risarcitoria per l'abusi pregressi nel settore privato e di responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (articoli 11 e 12); n. 2023/2187, in materia di protezione della fauna selvatica (articolo 13); nn. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, in materia miglioramento della qualità dell'aria (articolo 14); n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore (articolo 15).

Sottolinea che ad agevolare la chiusura di un caso di pre-infrazione è dedicato l'articolo 10 (caso EU Pilot (2021)10047/Empl, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali).

Infine, riferisce che con l'articolo 16 viene data attuazione alla direttiva 2023/1791/UE in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati.

Precisa che, come già segnalato, riveste un modesto profilo di interesse per la Commissione anche l'articolo 9, volto ad agevolare la chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2022, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi. Con l'inserimento del comma 15-*bis* al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si prevede che il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, metta a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattenga l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, venga punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Si stabilisce che il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.

Fa anche presente che l'articolo 17 reca la clausola finanziaria mentre l'articolo 18 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS) ribadendo quanto già evidenziato in Assemblea dal suo gruppo nella seduta del 24 settembre in occasione dell'esame e votazione delle questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge in titolo, osserva che il testo normativo contiene alcune evidenti criticità. Segnala, in particolare, le disposizioni concernenti le concessioni demaniali, le disposizioni in materia di fauna selvatica e le disposizioni relative alla qualità dell'aria, sottolineando peraltro che queste non possono certamente considerarsi risolutive delle problematiche affrontate. Per tale motivo annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.**

Atto n. 183.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 agosto 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che la settimana scorsa si è svolto

sul provvedimento in oggetto, in congiunta con la 9ª Commissione del Senato, un breve ciclo di audizioni.

Avverte, inoltre, che con lettera del 23 settembre 2024 il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato e l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata – inviati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 18 settembre 2024 – sullo schema di decreto legislativo in titolo e quindi sciolto la riserva circa l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti comunicata nella sua lettera del 29 luglio 2024.

Francesca GHIRRA (AVS) pur condividendo il merito di quanto recato nello schema di decreto legislativo in esame ritiene che debbano essere apportati opportuni aggiustamenti e quindi esser accolte talune osservazioni emerse nel corso delle audizioni svolte con l'omologa Commissione del Senato, riferendosi, in particolare, ad alcune questioni segnalate dall'Associazione nazionale comuni italiani.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, fa presente che in qualità di relatrice del provvedimento ha già raccolto alcune suggestioni, emerse peraltro anche nel corso delle audizioni svolte, da parte di alcuni colleghi ed altre auspica che possano essere condivise al fine di poter formulare un opportuno parere da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene, in videoconferenza, la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

**La seduta comincia alle 15.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-02851 Pavanelli: Sul ricorso alle fonti energetiche rinnovabili per i settori energivori.**

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta della viceministra a causa della mancata corrispondenza tra le intenzioni espresse dal Governo e la realtà fattuale in cui versa il nostro Paese che costringe un'azienda come Acciaierie di Terni a mandare in cassa integrazione numerosi lavoratori. Invita l'Esecutivo a fare di più anche alla luce del fatto che i prezzi dell'energia sono in aumento in questo autunno similmente a quanto accadeva due anni fa nel periodo post-pandemico. Fa presente come servirebbero delle decisioni concrete per le imprese nell'immediato e non solo nel lungo periodo. Si rammarica, infine, del fatto che la risposta della viceministra non abbia affrontato la questione dell'implementazione dell'energia nucleare, su cui, peraltro, esprime forti perplessità sia in relazione al suo inserimento tra gli obiettivi del PNIEC e sia a causa della mancata chia-

rezza da parte del Governo sulle azioni da intraprendere.

**5-02852 Peluffo: Iniziative di competenza volte per riordinare e razionalizzare la disciplina e la distribuzione del gas e dell'energia elettrica.**

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando in videoconferenza, si dichiara non soddisfatto dalla risposta della viceministra che elude, di fatto, la domanda posta nell'interrogazione. Sottolinea come l'ambito delle gare si ponga come aspetto critico all'interno dei settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica. Sul punto fa presente che dalle parole del Governo traspare l'intenzione di operare una riduzione del numero degli ambiti territoriali oggetto di gara che nuocerebbe al sistema concorrenza e alla reale possibilità di contendibilità degli Atem, con un'inevitabile creazione di barriere economico/finanziarie alla partecipazione alle gare stesse. Sottolinea, in tal senso, il concreto pericolo dell'emergere di situazioni monopolistiche. Conclude ribadendo che il suo gruppo, sensibile alla problematica prospettata, vigilerà su tale aspetto.

**5-02853 Squeri: Iniziative di competenza, anche in ambito europeo, volte a evitare storture nella definizione del prezzo dell'energia elettrica.**

Luca SQUERI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta della viceministra e valuta favorevolmente l'inten-



zione del Governo di prendere in considerazione i presupposti per intervenire sulla problematica prospettata. Sottolinea l'importanza dell'intervento richiesto e ribadisce la sua necessità anche a livello europeo. Stimola il Governo ad un'accelerazione delle verifiche indicate alla luce dell'esigenza di abbassare i prezzi dell'energia elettrica per le imprese e la loro competitività nei mercati.

**5-02854 Benzoni: Iniziative di competenza per la promozione di un nuovo quadro normativo per l'incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica concernenti le imprese.**

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta della viceministra in quanto, da un lato, risulta chiara per ciò che attiene gli obiettivi da realizzare sulla modulazione degli incentivi, dall'altro lato, è più incerta circa la modulabilità anche in relazione al tipo di intervento. Evidenzia che il provvedimento è atteso con ansia, volto com'è a rispondere all'esigenza di predisporre una normativa efficiente ed efficace su un tema che permetterebbe, da un lato, di raggiungere gli obiettivi fissati a livello europeo e, dall'altro, di realizzare un efficientamento energetico degli edifici del nostro Paese, riservandosi ogni valutazione all'esito della sua adozione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.30.**

ALLEGATO 1

**Abrogazione di norme prerepubblicane.  
Testo unificato C. 1168 Governo e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
il provvedimento recante Abrogazione di  
atti normativi prerepubblicani relativi al  
periodo 1861-1946 (testo unificato C. 1168

Governo e abb., come risultante dagli emen-  
damenti approvati),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2024 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo);

considerato che l'articolo 1 è volto a consentire l'adeguamento dell'ordinamento alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, recando modifiche Legge annuale

per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022 n. 118), in particolare, apportandone modificazioni all'articolo 3 e all'articolo 4;

ricordato, in particolare, che il predetto articolo 1 dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni per finalità turistico ricreative in questione e definisce le caratteristiche della procedura di affidamento delle stesse concessioni, prevedendo gli indennizzi per i concessionari uscenti e l'aggiornamento dei canoni demaniali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-02851 Pavanelli: Sul ricorso alle fonti energetiche rinnovabili per i settori energivori.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, è opportuno rammentare che, il *gap* di costo italiano dipende essenzialmente dalla diversa specializzazione tecnologica dei parchi di generazione nazionali, in particolare dal peso nelle negoziazioni della tecnologia di generazione marginale, rappresentata in Italia dalla produzione di energia elettrica tramite gas naturale, e dai vincoli di trasporto dell'energia tra le diverse zone di mercato e tra i diversi Paesi.

Nella consapevolezza della necessità di interventi strutturali per contenere i costi energetici, con particolare attenzione ai settori energivori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale e al rischio delocalizzazione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica intende considerare tutte le soluzioni. Tra queste, è incluso il nucleare, sempre in coerenza con gli obiettivi e le misure previste dal PNIEC per il raggiungimento dei *target* energetici e ambientali di decarbonizzazione e considerando le prospettive di sviluppo nel medio e lungo periodo e la capacità di impatto delle diverse opzioni.

L'impegno primario resta quello già avviato di promuovere la crescita della generazione da fonti rinnovabili e la loro integrazione nel mercato attraverso un approccio di sistema volto a favorire l'autoproduzione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore, anche in coerenza con la nuova impostazione europea sull'organizzazione del mercato elettrico. Inoltre, si intende promuovere i contratti di approvvigionamento a lungo termine (PPA); a tale riguardo, vanno evidenziate le misure finora adottate dal Governo.

Si richiama in primo luogo la misura, citata dall'Interrogante, per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori. Si tratta del cosiddetto

*Energy release* introdotta dal decreto-legge n. 181 del 2023, un meccanismo di anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE ad un prezzo agevolato, che riflette il costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente.

Il decreto ministeriale n. 268 del 23 luglio 2024 disciplina tale meccanismo, prevedendo l'anticipazione da parte del GSE dell'energia elettrica sulla base di contratti per differenza a due vie, di durata pari a 36 mesi, stipulati tra il GSE e i clienti energivori che si impegnano a realizzare impianti a fonti rinnovabili e a restituire l'energia elettrica anticipata. Proprio in questi giorni, il Ministero ed il GSE hanno in corso negoziazioni per la definizione da parte del GSE delle regole operative per lo svolgimento delle procedure, in modo da assicurare l'attuazione tempestiva della misura. L'implementazione dovrebbe garantire l'approvvigionamento di energia a prezzo agevolato per le imprese energivore da gennaio 2025. Nel medio termine dunque la misura garantirà alle imprese partecipanti l'accesso a energia elettrica a prezzi più contenuti.

Si ricorda inoltre il decreto-legge n. 131 del 2023, che ha riformato e rafforzato le agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nell'ambito del quadro individuato dalle nuove linee guida comunitarie volte a promuovere ulteriormente l'impegno alla decarbonizzazione e all'efficientamento dei consumi dei soggetti agevolati, anche attraverso l'incremento del consumo di energia rinnovabile.

È altresì in fase di definizione la riforma prevista dal PNRR per promuovere lo sviluppo di un mercato dei contratti a lungo termine di energia da fonti rinnovabili, volti a favorire la stabilizzazione dei

costi energetici dei consumatori e la minore esposizione alla volatilità dei mercati *spot* all'ingrosso. In particolare, l'introduzione di un sistema di garanzie basato sul ruolo di un soggetto di ultima istanza, consentirebbe di favorire l'accesso delle imprese a tale tipologia di contratti.

Infine, si sottolinea che con il recente decreto legislativo di recepimento delle due ultime direttive ETS (n. 958 e n. 959/2023) è stato deciso di incrementare da 150 a 600 milioni di euro l'anno il valore del fondo

per la transizione energetica per il settore industriale, a valere sui proventi delle aste ETS, che compensa le industrie energivore dagli oneri indiretti ETS sopportati a causa della componente ETS sul prezzo dell'energia elettrica acquistata.

Si conferma pertanto il forte impegno del Governo a creare le condizioni per ridurre il costo dell'energia elettrica e a promuovere la competitività dell'industria nazionale.

## ALLEGATO 4

**5-02852 Peluffo: Iniziative di competenza volte per riordinare e razionalizzare la disciplina e la distribuzione del gas e dell'energia elettrica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto, giova premettere che il settore della distribuzione di gas naturale è regolato da un articolato quadro normativo e regolatorio, ancora in via di definizione, con cui, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 20 maggio 2000, è stato superato il modello dell'affidamento diretto per introdurre le procedure di gara, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale.

Più in particolare, giova segnalare che dal 2000 il contesto normativo e regolatorio è stato rivisto a più riprese, al fine di garantire un efficiente affidamento del servizio per il sistema e per l'utenza.

Tuttavia, l'eccessiva regolazione di tale settore e il conseguente numero sempre maggiore di contenziosi hanno portato all'aggiudicazione definitiva di pochissime gare di ambito, come ricordato dagli Onorevoli interroganti, da parte degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM).

Pertanto, il legislatore, preso atto delle difficoltà attuative della disciplina, è intervenuto, da ultimo, con la legge n. 118 del 2022 (recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) con l'intento di

rivedere i criteri di gara e quelli per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226.

La revisione del contesto normativo, in via di definizione, ha l'obiettivo, fra l'altro, di aggiornare i criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica, nonché di introdurre importanti elementi di coordinamento fra i criteri di valorizzazione degli interventi e gli obiettivi di ottimizzazione e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse energetiche. L'intento è quello di favorire lo svolgimento delle gare.

Con riferimento alla revisione del numero degli ATEM, si rappresenta che, a livello tecnico, sono allo studio misure volte a rivedere l'attuale modello di sistema anche in considerazione dei nuovi sviluppi tecnologici.

Il tema delle concessioni per la distribuzione dell'energia elettrica è certamente destinato a occupare l'agenda del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, se non altro in quanto chiamato a definire, con il coinvolgimento di ARERA, il quadro regolamentare di riferimento.

## ALLEGATO 5

**5-02853 Squeri: Iniziative di competenza, anche in ambito europeo, volte a evitare storture nella definizione del prezzo dell'energia elettrica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dall'Onorevole Interrogante, il *gap* di prezzo dell'energia elettrica tra i diversi Paesi discende dal peso nelle negoziazioni nel mercato del giorno prima (MGP) della tecnologia di generazione marginale, rappresentata in Italia dalla produzione di energia elettrica a gas, considerato che il processo di formazione dei prezzi nel mercato all'ingrosso si basa su meccanismi d'asta che si svolgono con il sistema del prezzo marginale.

Tale sistema prevede la valorizzazione delle offerte di acquisto e di vendita al prezzo offerto dall'unità marginale necessaria per soddisfare la domanda attraverso un ordine di merito tra le offerte, quindi con priorità per i generatori meno costosi e per i consumatori disposti a pagare di più. Ciò permette di individuare in maniera univoca e trasparente il volume di energia scambiata e il prezzo, ora per ora.

In particolare, gli operatori offrono al loro costo marginale (l'offerta degli operatori è al loro costo marginale), cioè quello da loro sostenuto per produrre 1 megawattora aggiuntivo di energia. Tale costo risulta più rilevante per gli impianti fossili, soprattutto se alimentati a gas naturale, e come in tutti i Paesi dell'Unione europea incorpora tra l'altro gli oneri per il meccanismo ETS.

In merito alle osservazioni dell'Interrogante sul modello di mercato, va evidenziato che il mercato all'ingrosso dell'energia elettrica italiano è integrato con gli altri mercati europei secondo regole e principi di formazione dei prezzi condivisi a livello europeo, e pertanto validi quindi per tutti gli Stati membri.

Il modello prescelto dalle regole europee è quello che offre da un lato un chiaro segnale di prezzo ai nuovi entranti, dall'al-

tro premia nel lungo termine l'ingresso nel mercato di tecnologie più efficienti, cioè con costi marginali di produzione inferiori.

Con riferimento al disaccoppiamento del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili dal costo di generazione elettrica da fonti fossili, tale esigenza ha accompagnato il dibattito europeo che ha portato alla riforma del disegno di mercato, con l'adozione del regolamento UE 1747 /2024 e della direttiva UE 1711/2024.

Il disegno di mercato delineato a livello europeo, pur confermando il modello vigente del MGP, ha previsto il rafforzamento e lo sviluppo dei mercati a termine e delle negoziazioni di energia a lungo termine (PPA), in modo coordinato con gli strumenti di sostegno alla crescita della generazione da fonti rinnovabili e con i meccanismi di contrattualizzazione a termine. L'obiettivo è assicurare l'adeguatezza e la flessibilità del sistema elettrico, nel presupposto che l'auspicato disaccoppiamento dei prezzi si realizzi attraverso una spinta decisa e condivisa allo sviluppo della generazione da fonti rinnovabili. Tale sviluppo contribuirà infatti a spiazzare gli impianti più costosi sul mercato all'ingrosso e a diminuire i costi di approvvigionamento energetico degli utenti finali, sia tramite l'auto-produzione, sia attraverso un crescente ricorso ai contratti a lungo termine.

In prospettiva, il modello di mercato prescelto e le riforme messe in campo a livello nazionale, promuoveranno un ruolo crescente dei contratti a termine di energia da fonti rinnovabili, mentre il MGP rappresenterà il segmento funzionale ad esprimere il valore della scarsità dell'energia elettrica. In tale contesto assumono rilievo anche le iniziative, quali quelle adottate in Italia, per promuovere lo sviluppo dei si-

stemi di accumulo di energia elettrica, sia diffuso sia centralizzato, che consentiranno una più efficace integrazione nel mercato della crescente quota di generazione da fonti rinnovabili.

Resta fermo l'impegno del Ministero a seguire e orientare il dibattito europeo sull'evoluzione del quadro normativo e rego-

latorio in materia di mercati nonché a monitorare il funzionamento del mercato, adottando le misure ritenute necessarie per rendere il mercato più efficiente e funzionale ad accompagnare il percorso di decarbonizzazione, nel quadro programmatico definito dal PNIEC.



## ALLEGATO 6

**5-02854 Benzoni: Iniziative di competenza per la promozione di un nuovo quadro normativo per l'incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica concernenti le imprese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto, giova premettere che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – al fine di dare attuazione alle direttive (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica (EED – *Energy Efficiency Directive*), e 2024/1275 sulla prestazione energetica (EPBD – *Energy Performance of Building Directive*), anche in considerazione degli obiettivi del PNIEC 2024 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) – intende rivedere il sistema delle detrazioni fiscali affrontando con un approccio integrato ed efficiente le opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti che superi l'attuale frammentazione delle diverse detrazioni, con un *focus* sugli interventi più efficaci in termini di costo per favorire la decarbonizzazione energetica.

Più in particolare, la riforma intende introdurre una modulazione dei benefici in funzione delle *performance* generali raggiunte dall'edificio, attraverso interventi graduati in termini di priorità.

Più in particolare, la riforma proposta si articola secondo i seguenti criteri:

durata almeno decennale dell'incentivo, per rispondere agli obiettivi previsti per il settore residenziale dalla EPBD al 2035;

rivolta in prevalenza alle unità immobiliari soggette all'obbligo della direttiva EPBD (prime case, unità immobiliari con classe energetica bassa, situazioni di povertà energetica, e altro), escludendo cate-

gorie catastali di lusso e le tecnologie non più ammissibili secondo le norme europee;

benefici ridotti per gli interventi singoli e benefici crescenti in funzione della *performance* energetica raggiunta;

tetto di spesa annua complessivo per la misura e costi massimi specifici omnicomprensivi per gli interventi;

strumenti finanziari di supporto da affiancare, ad esempio finanziamenti a tasso agevolato, anche a copertura totale dei costi di investimento, con condizioni di favore per le persone in condizioni di povertà energetica, anche tramite l'individuazione di sinergie con la riforma del Fondo nazionale efficienza energetica.

La riforma proposta, tramite l'attuazione dei criteri sopra esposti, intende migliorare l'efficacia economica dei *bonus*, accelerando al contempo il conseguimento dei risultati di carattere energetico-ambientale.

Per quanto riguarda l'efficientamento energetico degli edifici commerciali e industriali, si segnala che le imprese possono ricorrere altresì al Conto termico, ai Certificati bianchi, al Fondo nazionale per l'efficienza energetica e al piano Transizione 5.0.

Si segnala, in fine, che detti strumenti, potranno offrire un quadro chiaro e stabile per la programmazione degli interventi di riqualificazione energetica nel settore civile, sia residenziale sia non residenziale.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di norme prerepubblicane. Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	130
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	138
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	132

##### SEDE REFERENTE:

Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo. C. 1793 Mollicone e C. 1982 Dalla Chiesa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	135
--	-----

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis A ( <i>Seguito esame emendamenti</i> ) .....	136
---	-----

##### INTERROGAZIONI:

5-02674 Gribaudo: Iniziative volte ad incentivare i datori di lavoro all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità .....	136
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	139
5-02786 Soumahoro: Iniziative finalizzate all'istituzione di un servizio di trasporto pubblico dei braccianti agricoli nelle zone rurali più esposte al fenomeno del caporalato .....	136
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	140

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro. C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto .....	137
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 Settembre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

**La seduta comincia alle 13.45.**

##### Abrogazione di norme prerepubblicane.

**Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dà la parola al relatore, onorevole Caparvi, perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.

Virginio CAPARVI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul testo unificato dei disegni di legge C. 1168, C. 1318, C. 1371, C. 1452 e C. 1572, recante abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

In particolare l'articolo 1, al comma 1, prevede che sono abrogati i regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D, annessi alla presente legge. Come ampiamente ricostruito dal *dossier* del Servizio Studi, il regio decreto è un atto dall'incerta qualificazione giuridica adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Re durante il Regno d'Italia. Se, infatti, lo Statuto albertino escludeva la possibilità di regi decreti con valore di fonte legislativa, la prassi legislativa del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia andò in un'altra direzione. In primo luogo, le leggi potevano autorizzare l'adozione di regi decreti con valore di legge in determinate materie. In questo caso i regi decreti possono essere assimilati agli odierni decreti legislativi. Inoltre, la prassi consentì l'adozione di regi decreti con valore di fonte legislativa, anche in assenza di una legge di autorizzazione. Sotto la qualificazione di « regi decreti » si ritrovano quindi, nel periodo del Regno, sia fonti di tipo legislativo sia fonti di tipo regolamentare e solo nel 1915 iniziò ad essere adottata la titolazione « regio decreto-legge ».

Evidenzia che la questione trovò una sistemazione, nel quadro dell'autoritarismo del regime fascista, con la legge n. 100 del 1926 che prevedeva che, con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potessero emanarsi norme aventi

forza di legge – oltre che quando il Governo fosse a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione – anche nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedessero. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non poteva essere soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento – si escludeva quindi qualsiasi forma di controllo giurisdizionale –, che era chiamato a procedere alla loro conversione in legge entro due anni dalla pubblicazione.

Il comma 2 dispone che sono abrogati gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N, annessi alla presente legge. Con la presente disposizione si intende proporre l'abrogazione di una serie di altri atti prerepubblicani, diversi dai regi decreti, adottati nel periodo dal 1861 al 1946. Si tratta, in particolare, di atti presenti nel sistema delle fonti del Regno d'Italia, tra cui vanno annoverati, oltre alle leggi formali, taluni provvedimenti che costituivano espressione del potere normativo del Governo: regi decreti-legge, regi decreti legislativi, decreti luogotenenziali, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali, decreti del Capo del Governo e decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Sottolinea che restano comunque fermi, ai sensi del comma 3, gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui ai commi 1 e 2. Il riferimento, recato dal comma 3 dell'articolo 1, alle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo sembrerebbe doversi intendere come alle disposizioni « ad oggi » prive di contenuto normativo, ossia a quelle che hanno ormai esaurito il loro carattere dispositivo, ferma restando la validità degli effetti prodotti nel tempo durante la loro vigenza e, conseguentemente, dei provvedimenti adottati sulla base di tali norme.

L'articolo 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Davide AIELLO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara l'astensione a nome del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 2038 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e VII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dà la parola al relatore, onorevole Coppo, perché svolga il suo intervento introduttivo.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2038, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Con il presente provvedimento, composto da 18 articoli, adottato a norma dell'articolo 37 (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo intende agevolare la chiusura di 16 procedure d'infrazione, in materia di: concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (articolo 1); trattamento previdenziale dei magistrati onorari (articolo 2); diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, nonché diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di

comunicare con terzi e con le autorità consolari (articolo 3); misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia (articolo 4); garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (articolo 5); diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo (articolo 6); l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 relativi all'attuazione del piano generale del traffico aereo in Europa (articolo 7); sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (articolo 8); lavoratori stagionali di Paesi terzi (articolo 9); cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali (articolo 10); indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato (articolo 11); disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (articolo 12); protezione della fauna selvatica (articolo 13); miglioramento della qualità dell'aria (articolo 14); diritto d'autore (articolo 15); obblighi di pubblicità dei centri dati (articolo 16).

Il provvedimento reca poi all'articolo 17 disposizioni finanziarie e all'articolo 18 prevede che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Passando ad esaminare nel dettaglio le norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l'articolo 2 specifica quali sono le contribuzioni obbligatorie dovute per i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo con conseguente iscrizione all'AGO (IVS, disoccupazione involontaria, malattia, maternità, assegni nucleo familiare).

L'articolo 9 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria – da un minimo di 350 ad un massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore – nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente (l'articolo 24, comma 3,

del decreto legislativo n. 286 del 1998), mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

Tale previsione è posta al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2022 avviata nei confronti dell'Italia per il recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.

Segnala, in particolare, che la relazione illustrativa evidenzia che il presente articolo 9 consente il pieno superamento dei rilievi sollevati dalla Commissione europea per quanto concerne la previsione di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro non assolva gli obblighi derivanti dalla richiamata direttiva, anche in ordine a quello di fornire ai lavoratori stagionali un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato (articoli 17, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva).

L'articolo 10 modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali. Si ricorda che la disciplina finora vigente fa riferimento esclusivamente ai casi di rapporti di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera e concerne il computo dei periodi assicurativi maturati presso le suddette organizzazioni limitatamente ai casi in cui il medesimo computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto – nell'ordinamento pensionistico italiano – alla pensione di vecchiaia o anticipata o di invalidità o in favore dei superstiti. La novella in esame, con decorrenza, come detto, dal 1° gennaio 2025: estende il riferimento ai rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali in altri Stati dello Spazio economico europeo; estende la possibilità di computo ai periodi assicura-

tivi che il soggetto alle dipendenze – nel territorio dell'Unione europea, di altri Stati dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera – di un'organizzazione internazionale abbia maturato negli ordinamenti pensionistici dei suddetti Stati. Restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico italiano (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto).

Rileva che la relazione illustrativa osserva che l'intervento di cui all'articolo in esame è inteso ad accogliere le osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, caso relativo alla piena applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12). Ricorda che tale sentenza ha dichiarato incompatibile con il principio sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea la normativa di uno Stato membro che non consenta almeno una delle seguenti due possibilità: il trasferimento del capitale rappresentativo dei diritti a pensione già maturati in uno Stato membro presso il regime pensionistico dell'organizzazione internazionale interessata; la « considerazione » dei periodi di lavoro svolti presso un'organizzazione.

L'articolo 11, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, avviata dalla Commissione UE, modifica la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale. In particolare, osserva che la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno.

Tale articolo innova, dunque, la disciplina in materia di indennità risarcitoria derivante da illegittima apposizione del termine in un contratto di lavoro a tempo determinato.

A tal riguardo, segnala che la predetta disciplina è contenuta all'articolo 28 del

decreto legislativo n. 81 del 2015, il quale ha sostituito l'abrogato articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 28 prescrive che in presenza della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, giudizialmente disposta, « il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 ».

Come sopra accennato, la norma in esame interviene a fronte della procedura di infrazione 2014-4231 avviata nei confronti dell'Italia con lettera di costituzione in mora della Commissione UE in data 25 luglio 2019, a cui faceva seguito in data 3 dicembre 2020 una lettera di costituzione in mora complementare. Secondo quanto asserito dalla Commissione UE nei predetti atti, la disciplina nazionale italiana si pone in contrasto con la normativa UE (in particolare, con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio) in materia di utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato.

Rammenta, inoltre, che la norma abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

L'articolo 12, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, avviata dalla Commissione UE, apporta modifiche in materia di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego, incidendo sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile, patito dal lavoratore.

In particolare, evidenzia che, per espressa previsione della norma, la nuova disciplina sostituisce le disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l'assun-

zione del personale con contratti di lavoro flessibili all'interno delle pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, evidenzia che la relazione illustrativa chiarisce che per quanto concerne le assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, le scelte sono compiute dagli organi di vertice politico delle amministrazioni e riversate nell'atto di programmazione (PIAO), comportando la necessità per il dirigente di adeguarsi ad esse, salvo che queste siano manifestamente illegittime. Ne deriva, pertanto, che i dirigenti non possiedono l'autonomia necessaria per stipulare contratti di lavoro se non nei limiti (e anche nelle responsabilità) di quanto previsto dagli atti di programmazione.

L'articolo in questione interviene in ottemperanza alla procedura di infrazione 2014-4231, con la quale la Commissione UE contesta all'Italia l'errato recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio in materia di utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato. In particolare, secondo quanto asserito dalla Commissione, la disciplina nazionale si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, anche con riferimento ai pubblici dipendenti.

Evidenzia, dunque, che tale articolo regola la risarcibilità del danno subito dal lavoratore derivante dall'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato in maniera illegittima.

La norma prevede che, salva la possibilità per il lavoratore di provare un maggior danno patito, il dipendente ha diritto ad ottenere un'indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità calcolate sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'importo che deve essere corrisposto deve tener conto della gravità della violazione anche in relazione al numero di contratti a termine sottoscritti dalle parti ed alla durata globale del rapporto di lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 25 Settembre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo.**

**C. 1793 Mollicone e C. 1982 Dalla Chiesa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Schifone, fa presente che la proposta di legge abbinata, al pari della proposta di legge C. 1793, reca una norma di interpretazione autentica che interviene in materia di calcolo della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, quota che riguarda i soggetti in possesso di anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 1992, il cui trattamento pensionistico è o è stato liquidato totalmente o pro rata con il sistema retributivo (secondo i criteri di individuazione dell'ambito del sistema retributivo definiti dalla legge n. 335 del 1995, come modificati dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetta « riforma Fornero »).

Anche in base all'intervento proposto da tale provvedimento, dunque, l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 si interpreta nel senso che la quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo è liquidata mediante l'applicazione a tutta la retribuzione – rientrando nei limiti di imponibile della contribuzione – delle aliquote di rendimento

pensionistico decrescenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (ferma restando l'applicazione dell'aliquota ordinaria di rendimento, pari al 2 per cento, sul primo limite di retribuzione giornaliera pensionabile), senza che trovi applicazione, ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile (sulla quale si applicano le suddette aliquote di rendimento pensionistico), il limite di 315.000 lire (162,68 euro, poi rivalutata annualmente dal 1998), previsto dal settimo comma dell'articolo 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971.

Rileva che, come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'intervento proposto – che si ritiene realizzato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, di cui all'articolo 2, comma 22, della legge n. 335 del 1995, che prevedevano l'armonizzazione e la commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti – muove dal presupposto che le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 182 del 1997 costituiscono una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993, tenendo peraltro conto che la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 182 del 1997 rinvia alle sole « aliquote di rendimento » di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992, senza operare alcun riferimento al successivo comma 2.

Segnala, infine, che l'intervento in oggetto, comportando la rideterminazione della retribuzione pensionabile su cui si applicano le suddette aliquote di rendimento decrescenti e incrementando così la base di calcolo della pensione, prevede al comma 2 la relativa copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), considerati i contenuti del provvedimento, evidenzia l'opportunità di avviare un ciclo di audizioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara che è già stato predisposto, sulla base delle indicazioni dei gruppi, un elenco dei soggetti da audire e che il previsto ciclo di audizioni sarà svolto, compatibilmente con gli altri impegni della Commissione, nelle prossime settimane.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

**Disposizioni in materia di lavoro.**

**C. 1532-bis A.**

*(Seguito esame emendamenti).*

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni 5-02674 Gribaudo e 5-02786 Soumahoro.

**5-02674 Gribaudo: Iniziative volte ad incentivare i datori di lavoro all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.**

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), replicando, dichiara che il diritto al lavoro – che riveste un'importanza fondamentale per tutti – deve essere tutelato con ancora maggiore intensità per le persone con disabilità. Pur apprezzando le assicurazioni date, ribadisce che l'impegno del Governo deve essere maggiore, ciò soprattutto in considerazione dei dati desolanti sull'occupazione, con specifico riferimento a questa categoria di lavoratori.

Auspica che venga realizzata una più efficace campagna di ispezioni per verificare il rispetto della legge n. 68 del 1999, anche mediante l'utilizzo preventivo e incrociato delle banche dati a disposizione della pubblica amministrazione.

Tuttavia, sottolinea che il citato provvedimento legislativo risulta essere datato in più punti: in tema, ad esempio, di partecipazione delle persone con disabilità ai concorsi pubblici.

Ritiene, pertanto, che si possa aprire un significativo spazio per proposte emendative di aggiornamento del testo, su cui il proprio gruppo vuole lavorare, ma che può essere un'occasione di crescita per tutti.

**5-02786 Soumahoro: Iniziative finalizzate all'istituzione di un servizio di trasporto pubblico dei braccianti agricoli nelle zone rurali più esposte al fenomeno del caporalato.**

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, rileva che il Governo, nella sostanza, non risponde al drammatico tema sollevato nel testo dell'interrogazione, a partire dalla vicenda personale di Tounkara Karamoko, lavoratore di 28 anni originario



del Mali, morto all'alba dell'11 settembre scorso, investito nei pressi di Borgo Mezzanone da un'auto pirata mentre, presumibilmente, si dirigeva verso un fondo agricolo.

Sottolinea che la risposta del Governo non solo non risulta essere attinente alla realtà, ma appare anche non più attuale dal momento che fa riferimento a delle iniziative risalenti al 2019. Aggiunge che la posizione del Governo era già emersa il 18 settembre scorso, in occasione della presentazione in Assemblea di un ordine del giorno sull'istituzione di un servizio di trasporto pubblico al fine di garantire la sicurezza dei braccianti, sul quale è stato espresso un parere negativo.

Rileva, infine, che il Governo non si sta occupando di predisporre reali strumenti di lotta al caporalato ed evidenzia che la risposta fornita oggi alla propria interrogazione risulta essere, citando « La banalità del male » di Hannah Arendt, « banale ».

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### **COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

**Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.**

**C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo  
1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo e abb.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il parere di competenza sul testo unificato dei disegni di legge C. 1168, C. 1318, C. 1371, C. 1452 e C. 1572, recante abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che l'articolo 1, al comma 1, prevede che sono abrogati i regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D annessi alla presente legge;

osservato che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che sono abrogati gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N annessi alla presente legge;

rilevato che restano comunque fermi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui ai commi 1 e 2,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-02674 Gribaudo: Iniziative volte ad incentivare i datori di lavoro all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole Gribaudo per aver affrontato il tema dei diritti delle persone con disabilità nonché il tema dell'inclusione sociale e lavorativa, obiettivi importanti e prioritari del Governo, contenuti anche nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Sul tema l'impegno del Governo è stato rilevante sin dal suo insediamento.

Con il decreto legislativo n. 222 del 2023, adottato dal Governo su proposta del Ministro per le disabilità Locatelli, di concerto con il Ministro del lavoro, in attuazione della legge delega in materia di disabilità, in attuazione della legge delega in materia di disabilità, è stato rafforzato il ruolo del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro pubblici. L'obbligatorietà di tale figura, già prevista dall'articolo 39-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, è stata estesa anche per le amministrazioni con meno di duecento dipendenti e al suddetto responsabile è stato, altresì, conferito il compito di contrastare ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.

Inoltre, sempre in un'ottica di promozione dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, segnalo, tra le altre iniziative, l'istituzione del fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui all'articolo 28 del decreto lavoro.

Per quanto riguarda il collocamento mirato delle persone con disabilità, rappresento che l'amministrazione competente è il SILD – Servizio Inserimento Lavoro Disabili – istituito presso i Centri per l'im-

piego territorialmente competenti. Il SILD, coordinato dalle regioni o dalle province autonome, segnala all'ispettorato Nazionale del lavoro, eventuali situazioni ritenute rilevanti ai fini di una verifica ispettiva.

Ciò posto, in merito alle specifiche richieste formulate dall'Onorevole Interrogante l'ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le seguenti informazioni relative al numero delle posizioni di quote di disabili non coperte, pubblicate nei rapporti annuali dell'attività di vigilanza dell'INL dell'ultimo triennio:

nell'anno 2021 risultano n. 141 posizioni non coperte;

nell'anno 2022 n. 126 posizioni non coperte;

nell'anno 2023 n. 72 posizioni non coperte.

Infine, che allo scopo di incentivare i datori di lavoro all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nell'ambito della Legge di Bilancio per il 2025, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta valutando la formulazione di proposte normative di incremento del Fondo per il lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, al fine di garantire che le risorse complessivamente appostate su quel Fondo siano congrue rispetto ai fabbisogni quantificati dall'Inps.

Concludo assicurando il massimo impegno del Ministero del lavoro sociali a proseguire nell'azione di Governo volta a stimolare le iniziative virtuose di inclusione attiva, superando le barriere esistenti al fine di assicurare opportunità di lavoro inclusive per tutti e specialmente per coloro che si trovano in condizione di maggiore fragilità.

## ALLEGATO 3

**5-02786 Soumahoro: Iniziative finalizzate all'istituzione di un servizio di trasporto pubblico dei braccianti agricoli nelle zone rurali più esposte al fenomeno del caporalato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente le iniziative in ordine al servizio di trasporto pubblico dei braccianti agricoli nelle zone rurali più esposte al fenomeno del caporalato.

Voglio preliminarmente sottolineare che l'attività di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo è un tema prioritario per il Governo, che ha messo in atto importanti misure al fine di debellare quella che rappresenta una dolorosa piaga della società. Nelle Relazioni sullo stato di attuazione del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, in particolare sono inserite tutte le azioni poste in essere dal Ministero del lavoro e dalle altre amministrazioni. Tali relazioni sono state trasmesse alle Commissioni parlamentari competenti e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro.

Relativamente al tema oggetto di interrogazione, rappresento che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro ha riferito che la regione Puglia, a partire dal 2019, è stata coinvolta nei progetti SU.PR.EME. ITALIA e P.I.U. Su.Pr.Eme, nell'ambito dei quali sono stati realizzati servizi a supporto della mobilità connessa al lavoro. In questo contesto, su tutto il territorio interessato dalle suddette progettualità, in particolare nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia sono state implementate oltre 15.600 corse di bus dedicate ai lavoratori del settore e si è potuto procedere all'acquisto o affitto di 26

van per il trasporto collettivo, oltre che di 260 biciclette.

Nella regione Puglia, in particolare, è stato realizzato un servizio di trasporto in abbinamento alla gestione dei cosiddetti Poli Sociali Integrati e degli sportelli, in considerazione della oggettiva difficoltà di molti utenti nella gestione della mobilità anche per l'accesso a servizi e prestazioni sul territorio (il servizio è stato sfruttato, ad esempio, per partecipare a corsi di formazione o per accedere a servizi in ospedale per cure mediche).

A seguito della conclusione dei due progetti complementari, nell'ottica di assicurare continuità anche a queste linee di intervento, ad inizio 2024, sulla stessa area di riferimento, è stato avviato il progetto Su.Pr.Eme 2 che, all'interno di un ecosistema di servizi multi-agenzia, si propone di offrire risposte personalizzate al complesso e articolato sistema di bisogni delle vittime di sfruttamento, prevedendo l'attivazione di servizi ulteriori di supporto alla mobilità connessa al lavoro.

Concludo ribadendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà nell'azione di supporto al miglioramento delle condizioni di lavoro, dichiarando la disponibilità a sostenere iniziative, anche territoriali, che possano incidere sulle diverse e complesse questioni legate al tema del lavoro agricolo irregolare, nel quadro di una piena attuazione della legge e del piano di contrasto al caporalato, tanto sul fronte della repressione quanto su quello della prevenzione.

**XII COMMISSIONE PERMANENTE****(Affari sociali)****S O M M A R I O****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie ( <i>Deliberazione</i> ) .....	142
<i>ALLEGATO 1 (Programma)</i> .....	146

**SEDE CONSULTIVA:**

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	142
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	148
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	142
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	149

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	142
--	-----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di rappresentanti di Farminindustria, di Federfarma (in videoconferenza), di Egualia-Industrie farmaci accessibili, di Federchimica-Assosalute (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198. ....	145
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198. ....	145
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198. ....	145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145
---	-----

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.**

*(Deliberazione).*

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella riunione del 18 settembre 2024 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie *(vedi allegato 1)*.

Poiché sullo schema di programma è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.**

**Testo unificato C. 1168 Governo e abb.**

*(Parere alla I Commissione).*

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha avuto luogo lo svolgimento della relazione introduttiva.

Sulla base delle considerazioni svolte ieri, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione della Giornata della ristorazione.**

**C. 1672 Squeri.**

*(Parere alla X Commissione).*

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Patriarca, ha svolto la relazione introduttiva.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle**

**caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.**

**Atto n. 198.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo in esame entro il 27 ottobre prossimo.

Fa presente che la richiesta di parere del Governo non è corredata del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò nonostante, avuto riguardo a quanto rappresentato dal Governo al momento della presentazione alle Camere circa l'urgenza dell'esame del provvedimento, il Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, richiamando peraltro l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Procede, quindi, allo svolgimento della relazione, evidenziando che il provvedimento in oggetto è stato predisposto sulla base della delega legislativa di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022-2023), ed è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (di seguito denominato « regolamento delegato »).

Il regolamento delegato ha disciplinato nel dettaglio la contraffazione nel settore farmaceutico, individuando il codice « Data Matrix 2D » e il dispositivo antimanomis-

sione (« *anti-tampering device* ») come strumenti per la verifica di autenticità dei farmaci. Il Data Matrix 2D è un codice univoco, bidimensionale, stampato direttamente sulla confezione, nel quale saranno contenute le informazioni riguardanti numero di lotto, data di scadenza e numero seriale. Scopo del regolamento delegato è assicurare una perfetta tracciabilità dei medicinali e arginare il rischio di ingresso di medicinali falsificati nella catena distributiva, confermando il ruolo essenziale dei produttori di medicinali in tale filiera.

Fa presente che il regolamento delegato si applica in tutti i Paesi europei dal 9 febbraio 2019, tranne che per l'Italia, il Belgio e la Grecia che, essendo già dotati di sistemi di tracciatura, hanno a disposizione ulteriori sei anni per adeguarsi, e quindi possono provvedere entro il 9 febbraio 2025. Il sistema attualmente vigente in Italia dispone infatti del bollino farmaceutico, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale caratteristica di sicurezza che assicura l'identificazione univoca di tutte le confezioni immesse in commercio, nonché dell'alimentazione di una banca dati centrale, istituita presso il Ministero della salute.

Lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione agli specifici principi e criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 6 della suddetta legge di delegazione europea 2022-2023 disciplinando appunto la transizione dal sistema nazionale al sistema europeo, al fine di assicurare, al contempo, l'adeguamento graduale del sistema nazionale e il rispetto dei termini di avvio dell'applicazione del regolamento delegato.

In particolare, il legislatore delegato è chiamato a dare attuazione ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione sulle confezioni dei medicinali dell'identificativo univoco dell'elemento di sicurezza antimanomissione; garantire alle aziende di produzione, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui sopra, congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese; adeguare e raccordare

le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento delegato e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con l'abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, conformemente al titolo V della direttiva 2001/83/CE; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, con apposita convenzione, si avvalga dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione e la gestione dello stesso archivio e verifichi la conformità delle medesime informazioni alle prescrizioni del regolamento delegato; prevedere altresì modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio, al fine dell'indagine sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali nonché sulla farmacovigilanza e farmacoepidemiologia; definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento e il riordino del sistema vigente; prevedere che gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio siano interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato, ossia del soggetto senza scopo di lucro che costituisce e gestisce il sistema di archivi che contiene le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza.

Passando all'illustrazione del testo, osserva che l'articolo 1 enuncia le finalità e delinea l'ambito applicativo dello schema in esame, mentre l'articolo 2 reca le definizioni e la qualificazione del dispositivo antimanomissione come « carta valori ».

L'articolo 3 detta disposizioni in merito alle specifiche tecniche dell'identificativo

univoco e del sistema di prevenzione delle manomissioni, fissando una data (9 febbraio 2025) a decorrere dalla quale ha inizio il regime di applicazione del codice identificativo univoco.

L'articolo 4 prevede misure a carattere progressivo, volte all'introduzione dell'apposizione dell'identificativo univoco e del sistema di prevenzione delle manomissioni sulle confezioni dei medicinali in conformità a determinate specifiche tecniche.

L'articolo 5 reca la disciplina da osservare nel caso in cui, per applicare il nuovo identificativo univoco e/o sistema di prevenzione delle manomissioni, il produttore sia tenuto aggiornare o modificare le linee di confezionamento dei medicinali.

L'articolo 6 detta disposizioni finalizzate a garantire la continuità del monitoraggio della distribuzione e della rilevazione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 7 prevede che, a decorrere dal 9 febbraio 2025, i diversi soggetti della catena di fornitura dei medicinali siano tenuti a verificare l'autenticità dell'identificativo univoco, conformemente alle richiamate disposizioni del regolamento delegato.

L'articolo 8 designa il Ministero della salute e l'AIFA quali Autorità nazionali competenti.

Al Ministero della salute competono gli adempimenti e l'esercizio della potestà amministrativa in materia di supervisione del funzionamento degli archivi. L'AIFA è competente in materia di indagine sui potenziali casi di falsificazione dei medicinali, in materia di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché in materia di farmacovigilanza e di farmacoepidemiologia. Vengono fatte salve le competenze dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché quelle del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di tessera sanitaria.

L'articolo 9 istituisce l'Archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, individua il responsabile di tale Archivio e stabilisce che per la realizzazione e gestione dello stesso ci si avvalga



dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mediante apposita convenzione.

L'articolo 10 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione degli obblighi posti dal regolamento delegato.

L'articolo 11 apporta modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006, volte a recepire l'obbligo di apporre sull'imballaggio per i medicinali a uso umano un identificativo univoco codificato in un codice a barre bidimensionale, che si aggiunge al già previsto bollino farmaceutico.

L'articolo 12 concerne la banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo. Il Ministro della salute, con proprio decreto, è chiamato a fissare le modalità e i tempi di impianto e funzionamento della predetta banca dati, adeguandola alle disposizioni relative all'identificativo univoco, e le modalità di accesso alla stessa. L'articolo in esame specifica anche le informazioni che i produttori, i depositari e i grossisti devono trasmettere alla banca dati.

Fa presente, infine, che l'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 14 contiene la clausola d'invarianza finanziaria.

Essendo previsto immediatamente dopo la seduta lo svolgimento di diverse audizioni informali, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti di Farindustria, di Federfarma (in videoconferenza), di Egualia-**

**Industrie farmaci accessibili, di Federchimica-Asso-salute (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.50.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.25.

**Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.40.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

## ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.****PROGRAMMA**

Per professioni sanitarie s'intendono tutte le occupazioni nel settore della salute che coinvolgono la cura e la diagnosi della patologia nonché il trattamento e il supporto dei pazienti.

Nell'ordinamento italiano sono tutte quelle professioni i cui operatori, in forza di un titolo abilitante rilasciato o riconosciuto dalla Repubblica italiana, lavorano in campo sanitario.

Le professioni sanitarie rappresentano il motore del Servizio sanitario nazionale.

Lo Stato italiano riconosce attualmente trenta professioni sanitarie per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

Dal 2006 le professioni sanitarie sono esclusivamente di livello universitario e sono poste sotto la vigilanza del Ministero della salute. Per esercitare una di esse, occorre aver conseguito una laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque o sei anni (per le professioni di medico, dentista, farmacista, veterinario), una laurea triennale (per le professioni di infermiere, ostetrico, fisioterapista, logopedista, podologo, dietista, educatore professionale, audioprotesista, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, igienista dentale, audiometrista, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ortottista, terapeuta occupazionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica) o una laurea « 3+2 » (psicologo, chimico, fisico, biologo), dopo aver superato un esame di

Stato per l'abilitazione alla relativa professione.

La Corte costituzionale ha affermato in più occasioni (si veda tra le altre la sentenza n. 353 del 2003) che, ai sensi del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni sanitarie deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Quanto alla normativa nazionale, negli anni a noi più vicini va ricordata la legge n. 3 del 2018, recante disposizioni incidenti in diversi ambiti. Il provvedimento, tra l'altro, opera un complessivo riordino delle diverse professioni sanitarie, incide sul reato di esercizio abusivo della professione sanitaria nonché su fattispecie coinvolgenti lo svolgimento di tali professioni e modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Le professioni sanitarie, soprattutto a seguito della pandemia, sono al centro del dibattito politico per la carenza di personale ad esse addetto.

Occorre rivedere, alla luce di quelle che sono le esigenze della medicina del terzo millennio, gli stessi compiti delle diverse professioni sanitarie, anche al fine di renderle più attrattive, in quanto la mancanza di attrattività, insieme al problema della retribuzione inferiore rispetto a quella percepita in molti altri Paesi, sembra essere una delle cause che determinano la carenza di professionisti sanitari.

Peraltro, quando si parla di carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, si fa spesso riferimento alle sole categorie dei medici e degli infermieri e l'opinione pubblica ne ricava una immagine senz'altro realistica e indiscutibile ma, purtroppo, parziale. La carenza di personale riguarda, invece, tutti i settori delle professioni sanitarie e colpisce tutta l'Italia, ma nelle aree interne del Paese, caratterizzate dalla difficoltà di accesso ai servizi, assume i contorni di una vera e propria « desertificazione sanitaria ».

In tale contesto l'indagine conoscitiva che si intende avviare si pone, in particolare, i seguenti obiettivi:

verificare direttamente i numeri degli iscritti agli Ordini professionali, divisi per genere e per età, nonché le specifiche carenze di personale;

acquisire elementi e spunti su come affrontare le carenze e le criticità che verranno riscontrate.

Al fine di svolgere i necessari approfondimenti, nel corso dell'indagine la Commissione intende procedere:

*a)* allo svolgimento delle seguenti audizioni: rappresentanti degli Ordini delle professioni sanitarie; Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute; Conferenza delle regioni; Agenas; rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali e di associazioni rappresentative delle professioni sanitarie; esperti della materia (docenti universitari, operatori sanitari);

*b)* all'acquisizione di memorie scritte e di documenti;

*c)* all'effettuazione di missioni presso le realtà territoriali di maggior interesse, per le quali il Presidente della Commissione si riserva di chiedere di volta in volta la relativa autorizzazione al Presidente della Camera.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 31 gennaio 2025.

ALLEGATO 2

**Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo  
1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,  
il testo unificato dei disegni di legge recanti  
« Abrogazione di atti normativi prerepub-  
blicani relativi al periodo 1861-1946 »  
(C. 1168 Governo e abb.), quale risultante  
dalle proposte emendative approvate,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,  
esaminata, per le parti di competenza,  
la proposta di legge, recante « Istituzione  
della Giornata della ristorazione » (C. 1672  
Squeri), come risultante dalle proposte  
emendative approvate;

rilevato, in particolare, il fatto che  
mediante l'istituzione della Giornata della

ristorazione si intende valorizzare l'ado-  
zione di comportamenti utili a favorire la  
salubrità alimentare nonché promuovere  
un sistema più equo, sano e rispettoso del  
lavoro e dell'ecosistema,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.05 alle 15.15.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	151
SEDE CONSULTIVA:	
DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	152

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 25 settembre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2).**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che la Commissione esaminerà i documenti in oggetto in sede primaria, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, mentre tutte le altre Commissioni permanenti e il Comitato per la legislazione li esamineranno in sede consultiva, col fine di trasmetterci un parere.

L'esame della Commissione, acquisiti i suddetti pareri, terminerà con l'approvazione di una relazione per l'Assemblea.

In sede di discussione in Assemblea potranno quindi essere presentate delle risoluzioni.

Cede quindi la parola al relatore, on. Giordano, per lo svolgimento della sua relazione introduttiva.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, ricorda che la Relazione programmatica costituisce un testo articolato, strutturato e corposo, che richiede attente valutazioni di

ordine politico, essendo stata predisposta a cavallo tra la precedente e la nuova legislatura europea. Per tali ragioni, chiede di posticipare l'avvio dell'esame ad altra seduta, richiamando l'esigenza di disporre del tempo necessario per esaminare la suddetta Relazione.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) evidenzia il ritardo con cui la Relazione programmatica è stata sottoposta all'esame del Parlamento, ricordando come il termine ultimo per la sua presentazione fosse stato fissato al 31 dicembre 2023 e come lo stesso sia poi slittato al mese di luglio del corrente anno. Precisa come la causa del ritardo non sia attribuibile alla Presidenza della Commissione o al relatore dell'atto rimarcando al contempo la necessità del rispetto delle tempistiche secondo quanto emerso nel colloquio svoltosi nel corso della mattina tra il Presidente della Camera ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, nel corso del quale è stata ribadita l'importanza di valorizzare il lavoro e le competenze della XIV Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nel rimarcare come il ritardo non sia riconducibile né alla Presidenza né al collega relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 2038 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, fa presente preliminarmente di avere voluto assumere l'incarico di relatore, non soltanto per il rilievo del provvedimento sul piano dei contenuti ma anche per ribadire l'importanza strategica, sul piano istituzionale, che la XIV Commissione annette ad esso, a fronte del confronto dialettico che si è registrato nei giorni scorsi in ordine alla sua assegnazione, in sede referente, alle Commissioni riunite II e VI.

Fa presente, sotto il profilo dell'assetto delle fonti legislative di settore, che gli strumenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono disciplinati dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione.

La legge prevede quale canale principale e ordinario a questo scopo la presentazione periodica di due appositi disegni di legge, la legge di delegazione europea e la legge europea, di cui stabilisce in dettaglio il contenuto proprio e la procedura di predisposizione.

L'articolo 37 della medesima legge n. 234 prevede tuttavia che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, « necessari a fronte di atti normativi dell'UE o di sentenze della Corte di giustizia dell'UE ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento ».

La disposizione sembra quindi considerare come eccezionale, rispetto alla legge europea e di delegazione europea, l'emanazione di decreti legge « salva infrazioni », che deve essere motivata, in coerenza con



l'art. 77 della Costituzione, da una effettiva urgenza di prevenire violazioni dell'ordinamento UE o porvi rimedio e non sia possibile provvedervi nei tempi che sarebbero presumibilmente richiesti dalla approvazione delle leggi europea e di delegazione europea.

Ricorda che nella legislatura in corso, prima del provvedimento in esame, è stato emanato il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, «recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.

L'insieme delle misure contenute nel decreto-legge sono intese ad agevolare la chiusura di 15 procedure d'infrazione ed un caso Eu Pilot che rivestono una rilevanza critica per l'attuazione del mercato unico, il miglioramento degli apparati giudiziari e delle condizioni di lavoro. È un orizzonte vasto quello a cui guarda questo provvedimento, che presenta soluzioni coerenti per alcune procedure di infrazione aperte e insolute da tempo.

Sappiamo bene che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana risulta essere superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea: al 20 settembre 2024 risultano aperte, nei confronti del nostro Paese, 72 procedure di infrazione, di cui 53 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive entro i termini previsti.

La media europea delle procedure di infrazione pendenti si attesta a 56 per Stato membro; l'Italia si colloca in ventesima posizione (si va dalle 32 procedure aperte nei confronti della Lituania alle 90 procedure aperte nei confronti della Polonia): un ranking che dovrebbe essere migliorato dopo l'approvazione di questo provvedimento.

In generale va notato che il numero medio europeo così alto di infrazioni rifletta il senso della difficoltà di recepire nei tempi richiesti una normativa europea che è in continuo divenire, in progressiva evo-

luzione e che tocca ormai ogni aspetto della nostra vita.

Illustra quindi i contenuti dell'articolato.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, e mira a risolvere la procedura di infrazione n. 2020/4118 avviata contro l'Italia dalla Commissione Europea, relativa alla gestione di tali concessioni. L'intervento è stato adottato in risposta alla sentenza della Corte di giustizia europea del 20 aprile 2023 (C-348/22), che ha sottolineato la necessità di una maggiore trasparenza e concorrenza nell'affidamento delle concessioni demaniali, evitando proroghe automatiche e discrezionalità eccessive da parte dello Stato italiano.

In particolare, ricorda che l'articolo è composto da due commi che intervengono sugli articoli 3 e 4 della legge n. 118 del 2022.

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 118 del 2022, prorogando l'efficacia delle concessioni demaniali fino al 30 settembre 2027. Questa proroga è necessaria per permettere l'organizzazione di nuove procedure di affidamento delle concessioni in conformità alle norme europee, evitando di mantenere concessioni prorogate senza gare pubbliche.

È inoltre specificato che la proroga non incide sulle procedure selettive già deliberate o avviate prima dell'entrata in vigore del decreto, né su quelle da deliberarsi prima del 30 settembre 2027. In tal caso, le concessioni possono essere affidate immediatamente.

Viene esplicitamente esclusa l'applicazione delle nuove norme alle concessioni relative alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio. Queste concessioni non rientrano nell'ambito di applicazione delle modifiche introdotte con questo articolo. Il comma 3 dell'articolo 3 viene modificato per permettere alle autorità competenti di prorogare ulteriormente le concessioni esistenti fino al 31 marzo 2028, solo in presenza di ragioni oggettive.

Tali ragioni possono includere la pendenza di contenziosi o difficoltà oggettive

nel completamento delle procedure selettive, come ad esempio l'impossibilità di concludere le gare entro la scadenza prevista.

Viene introdotto un nuovo obbligo per il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dovrà trasmettere alle Camere una relazione entro il 31 luglio 2027 sullo stato delle procedure di selezione delle concessioni al 30 giugno 2027. In questa relazione, il Ministro dovrà indicare l'esito delle procedure concluse e le ragioni per cui alcune procedure non sono state portate a termine. Una relazione finale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028, riportando i risultati delle selezioni completate su tutto il territorio nazionale. Il comma 2 dell'articolo 1 novella completamente l'articolo 4 della legge n. 118 del 2022, riguardante le procedure di affidamento delle concessioni. Viene ribadito che le nuove gare di concessione dovranno rispettare i principi del diritto dell'Unione europea, in particolare la libertà di stabilimento, la trasparenza e la non discriminazione.

L'obiettivo è evitare proroghe automatiche o discrezionali delle concessioni e favorire la massima partecipazione alle gare, con particolare attenzione alle microimprese, alle piccole imprese e alle imprese giovanili. La norma specifica che la gara dovrà essere indetta almeno sei mesi prima della scadenza della concessione esistente. Alla scadenza della concessione, non è possibile prorogare il rapporto esistente, salvo nel caso in cui la procedura di affidamento sia stata già avviata e soltanto per il tempo necessario al completamento della gara.

Il bando di gara deve includere dettagli specifici come l'oggetto della concessione, la durata (tra un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni, a seconda degli investimenti previsti), il valore degli investimenti non ammortizzati, il canone concessorio e i requisiti tecnici dei partecipanti. Questo è previsto per garantire la massima chiarezza e trasparenza durante tutto il processo di selezione. Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle offerte, si può notare come la stessa non si baserà solo sull'offerta economica, ma anche su criteri

come la qualità del servizio proposto, l'accessibilità dell'area concessa per le persone con disabilità, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dell'area.

È inoltre previsto un indennizzo per il concessionario uscente in caso di subentro di un nuovo concessionario. Questo indennizzo dovrà coprire il valore degli investimenti non ancora ammortizzati e garantire un'equa remunerazione per gli ultimi cinque anni. Il pagamento dell'indennizzo sarà a carico del concessionario subentrante. Il comma specifica infine che la possibilità di proroghe tecniche – come la prosecuzione temporanea del rapporto concessorio – sarà ammessa solo in circostanze eccezionali, come stabilito dalle norme sui contratti pubblici, e solo per il tempo strettamente necessario al completamento della gara.

L'articolo 2 interviene sul regime previdenziale dei magistrati onorari appartenenti al contingente ad esaurimento e confermati secondo l'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. In particolare, si affronta il problema interpretativo sollevato dall'INPS che, in base alla circolare n. 100 del 7 dicembre 2023, non aveva riconosciuto automaticamente le coperture minori (malattia, maternità e infortuni) ai magistrati onorari che avessero optato per l'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO).

L'obiettivo dell'articolo è chiarire che l'iscrizione all'AGO per questi magistrati comprende anche le coperture minori, eliminando così l'incertezza che ha causato un trattamento previdenziale parziale. La norma ha effetto retroattivo, applicandosi a partire dalla data di conferma dei magistrati onorari, sanando quindi situazioni pregresse.

La norma specifica che i magistrati onorari optanti per il regime esclusivo sono iscritti all'AGO, e questa iscrizione comprende anche le coperture previdenziali minori (malattia, maternità, infortuni). La norma chiarificatrice ha carattere interpretativo, quindi si applica retroattivamente dalla data di conferma dei magistrati onorari.

L'articolo 3 mira a risolvere una serie di problematiche legate alla procedura di infrazione n. 2023/2006, che riguarda il diritto di accesso alla difesa e alla comunicazione durante il procedimento penale ed il mandato di arresto europeo, in linea con quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2013/48.

In particolare, osserva che si è rilevata una violazione dell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva, che permette deroghe temporanee al diritto di avvalersi di un difensore per esigenze investigative. In base alla normativa italiana (articolo 350, commi 5 e 6 del Codice di Procedura Penale), gli ufficiali di polizia giudiziaria potevano raccogliere dichiarazioni da persone indagate o arrestate senza la presenza di un difensore, purché fosse nell'immediatezza del fatto o del fermo.

Per conformare la normativa interna alla direttiva, le modifiche apportate stabiliscono che la raccolta di informazioni senza la presenza del difensore è consentita solo in situazioni di necessità urgente. Queste situazioni includono: pericolo imminente per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona; necessità di svolgere attività indispensabili per evitare una grave compromissione delle indagini.

Viene sanata anche un'altra violazione legata all'articolo 5 della direttiva, che riguarda il diritto della persona arrestata di informare un terzo (ad esempio, un familiare) della propria situazione. La modifica chiarisce che la persona arrestata in flagranza di reato, fermata o sottoposta a misura cautelare ha diritto di informare una persona da essa indicata. Questo diritto è già previsto per i detenuti nel D.P.R. n. 230/2000, ma viene esteso in maniera esplicita a tutte le situazioni di arresto o fermo.

L'articolo 4 riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa e contabile del Ministero della Giustizia, in risposta alla procedura di infrazione n. 2021/4037 relativa ai ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali e al pagamento di altre spese di giustizia. La problematica è altresì inserita nel più ampio contesto del PNRR, che prevede la

riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

Per migliorare la gestione delle spese, è prevista l'assunzione di 250 nuove unità, di cui 61 funzionari per i 56 centri di spesa e le articolazioni ministeriali, e 189 assistenti da distribuire su tutto il territorio.

L'articolo 5 del decreto riguarda il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. La procedura d'infrazione n. 2023/2090 è stata avviata dalla Commissione europea per le lacune nel recepimento di tali disposizioni da parte dell'Italia.

In particolare, tra gli interventi normativi principali, occorre rilevare che è stato introdotto un nuovo articolo 12-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, che esplicita il diritto del minore ad essere informato in modo dettagliato riguardo alle fasi procedurali.

Viene rafforzato l'obbligo di spiegare al minore il significato delle attività processuali e il contenuto delle decisioni, come già previsto nell'ordinamento italiano. Sono stati introdotti nuovi avvisi informativi specifici per le situazioni di privazione della libertà e per l'adozione di misure cautelari nei confronti dei minori. Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 12-*ter* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, che disciplina la comunicazione delle informazioni ai genitori o ad altri soggetti responsabili. Viene altresì specificato che, in alcuni casi, le informazioni possono essere date a soggetti diversi dai genitori (come parenti o tutori). Il diritto alla comunicazione delle informazioni viene formalizzato, recependo il paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva.

Viene infine introdotto l'articolo 9-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che prevede la valutazione sanitaria per i minori sottoposti a privazione della libertà. È garantita una visita medica completa all'ingresso in un istituto penitenziario o altra struttura, da svolgersi senza ritardi, e sono previste ulteriori visite periodiche o a richiesta.

Per i minori in comunità o centri di accoglienza, le visite mediche saranno regolate da appositi accordi Stato-Regioni, con l'obbligo di una visita all'ingresso e successive, secondo necessità.

L'articolo 6 introduce una modifica al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, aggiungendo il comma 1-*bis*, in risposta a una procedura di infrazione (n. 2022/0231) avviata dalla Commissione europea. Tale procedura ha riguardato il mancato recepimento da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2020/1057, che regola il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e l'uso del tachigrafo.

In particolare, l'articolo 2, paragrafo 3, lettera *b*) della direttiva stabilisce che durante i controlli su strada, i conducenti devono poter contattare la propria sede per fornire prove mancanti, senza compromettere l'obbligo di corretta gestione del tachigrafo. La modifica legislativa consente pertanto al conducente di esercitare il diritto di difesa durante i controlli e di trasmettere documenti mancanti prima della conclusione del controllo stesso. Tuttavia, rimane l'obbligo per il conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.

L'articolo 7 introduce misure per colmare le carenze normative riscontrate dalla Commissione europea in merito al « Cielo unico europeo », attraverso due procedure di infrazione (n. 2024/2091 e n. 2023/2056).

Fa presente come queste procedure abbiano evidenziato l'assenza di un adeguato sistema sanzionatorio in Italia per violazioni relative ai regolamenti di esecuzione UE 2019/317 e 2021/116, che stabiliscono norme per la gestione del traffico aereo e la prestazione dei servizi di navigazione.

In particolare, il comma 1 chiarisce che non vengono introdotte nuove definizioni, per evitare potenziali conflitti con le normative europee già esistenti. Si fa un rinvio alle definizioni contenute nei principali regolamenti europei in materia.

Il comma 2 stabilisce che l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) è l'autorità competente per l'accertamento e l'ir-

rogazione delle sanzioni previste dall'articolo. L'applicazione delle sanzioni segue il procedimento disciplinato dalla legge n. 689/1981, che regola le sanzioni amministrative in Italia. Questo approccio è simile a quanto già previsto per altre normative sul « Cielo unico europeo ».

Il comma 3 sanziona la mancata attivazione della funzionalità AF1 (gestione estesa degli arrivi e integrazione AMAN/DMAN). Tale funzionalità deve essere implementata negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino, oltre che nei settori « *en-route* » associati, entro il 31 dicembre 2024 (AMAN) e il 31 dicembre 2027 (DMAN). La sanzione per l'inadempienza va da 10.000 a 100.000 euro.

Dal comma 4 al comma 11 vengono introdotte una serie di sanzioni volte a risolvere due criticità: la prima riguarda l'attuazione delle funzionalità tecniche per la gestione del traffico aereo (AF1, AF2, AF3, AF4, AF5) entro termini stabiliti, e la seconda riguarda la mancanza di un quadro sanzionatorio per ENAV S.p.A., responsabile per la gestione del traffico aereo.

L'articolo 8 affronta misure urgenti per adeguare la sicurezza delle gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T) in risposta alla procedura d'infrazione 2019/2279 avviata dalla Commissione Europea per il mancato rispetto da parte dell'Italia dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla direttiva 2004/54/CE.

La Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione nel 2019, contestando all'Italia diverse violazioni della direttiva 2004/54/CE.

A causa delle difficoltà tecniche e logistiche, l'articolo 8 prevede alcuni interventi per accelerare e facilitare l'adeguamento delle gallerie non ancora conformi. In particolare, viene concesso un nuovo termine di presentazione delle richieste di messa in servizio per determinate gallerie fino al 31 dicembre 2027. Viene semplificato l'iter per la messa in servizio delle gallerie, e si prevede l'introduzione di un'asseverazione da parte di un organismo terzo per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza.

Viene inoltre introdotta una sanzione per i gestori che non rispettano i termini

dei cronoprogrammi o che non trasmettono la documentazione completa entro i tempi richiesti. Si conferma infine l'obbligo per i gestori di mantenere le misure di sicurezza temporanee fino alla definitiva messa in esercizio delle gallerie, con asseverazione semestrale del rispetto delle norme da parte del responsabile della sicurezza.

L'articolo 9 modifica il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo ai lavoratori stagionali di Paesi terzi, per rispondere ai rilievi della procedura d'infrazione n. 2023/2022 avviata dalla Commissione Europea.

La modifica riguarda il recepimento della direttiva 2014/36/UE, in particolare sull'obbligo di prevedere sanzioni per violazioni degli articoli 17 e 20 della direttiva.

Viene introdotto il comma 15-*bis* nell'articolo 24, che punisce il datore di lavoro con una sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero, se fornisce un alloggio inadeguato o a un canone eccessivo rispetto alla qualità e alla retribuzione, o se trattiene il canone dalla retribuzione del lavoratore. Il canone è considerato eccessivo se supera un terzo della retribuzione del lavoratore.

L'articolo 10 modifica l'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, riguardante il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, l'obiettivo è rispondere alle osservazioni della Commissione Europea nel contesto del Caso EU Pilot (2021)10047, che evidenziava il mancato allineamento dell'Italia alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE (C-233/12 Gardella c. INPS).

La sentenza ha stabilito che i lavoratori presso organizzazioni internazionali non possano totalizzare i contributi secondo il regolamento (CE) n. 883/2004. Pertanto, l'Italia ha introdotto il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso tali organizzazioni con quelli italiani, ma non includeva i periodi in altri Stati membri dell'UE, SEE/EFTA e Svizzera. Con la modifica, dal 1° gennaio 2025, il cumulo viene esteso anche ai periodi assicurativi maturati in questi Stati. Inoltre, si esclude l'applicazione di alcune disposizioni relative alla

riduzione dei fondi sociali (FNPS e FSOE) in caso di scostamenti di spesa, poiché tali fondi hanno scopi incompatibili con la natura previdenziale della norma.

L'articolo 11 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, relativo all'indennità risarcitoria per gli abusi sui contratti a tempo determinato nel settore privato, in risposta alla procedura d'infrazione 2014/4231 avviata dalla Commissione europea, che aveva contestato il fatto che l'indennità prevista in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (compresa tra 2,5 e 12 mensilità) non garantisca un risarcimento adeguato e dissuasivo, come richiesto dalla direttiva UE 1999/70/CE.

Le modifiche introdotte prevedono pertanto la possibilità per il lavoratore di ottenere un'indennità superiore al limite massimo di 12 mensilità se ha subito un danno maggiore, con ripristino dell'onere della prova e viene altresì eliminata la disposizione che riduceva alla metà l'indennità in presenza di contratti collettivi che prevedessero l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già a termine, in quanto non conforme al diritto dell'UE. Queste modifiche mirano a garantire un risarcimento pieno ed efficace, rispettando il principio di dissuasività sancito dall'ordinamento europeo.

L'articolo 12 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riguardante la responsabilità risarcitoria per l'abuso di contratti a tempo determinato nel settore pubblico.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, che evidenziava la mancanza di tutele efficaci contro l'abuso di contratti a termine.

Le principali modifiche includono: l'introduzione di un'indennità risarcitoria compresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione, senza onere di prova per il lavoratore, ma con la possibilità di dimostrare un danno maggiore, per abuso dei contratti a termine, misura che rende più severa la sanzione per il datore di lavoro, assicurando un risarcimento adeguato; eliminazione del riferimento alla responsabi-

lità del dirigente per l'assunzione a termine non conforme, poiché le assunzioni sono decise dagli organi politici tramite atti di programmazione; esclusione della trasformazione a tempo indeterminato, in quanto nel settore pubblico non è prevista la trasformazione automatica del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in linea con l'art. 97 della Costituzione, che richiede procedure concorsuali per l'accesso agli impieghi pubblici.

L'articolo 13 introduce disposizioni per la protezione della fauna selvatica, a seguito della procedura d'infrazione n. 2023/2187 avviata dalla Commissione europea, che ha contestato la non conformità dell'articolo 19-ter della legge n. 157/1992 e del Piano straordinario di controllo della fauna selvatica alle direttive europee « Habitat » (92/43/CEE) e « Uccelli » (2009/147/CE). La modifica prevede l'inserimento di un nuovo comma 5-bis nell'articolo 19-ter, che garantisce che il Piano straordinario di controllo, in particolare per i cinghiali, rispetti le normative europee sulla conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche, come previsto dalla direttiva Habitat (92/43/CEE) e dalla direttiva Uccelli (2009/147/CE).

L'articolo 14 introduce misure per migliorare la qualità dell'aria in risposta alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea contro l'Italia (n. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299), a seguito delle sentenze della Corte di giustizia UE.

Il comma 1 prevede due iniziative che vengono avviate per migliorare la qualità dell'aria: un programma di finanziamento da 500 milioni di euro per promuovere la mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane in cui si superano i limiti di qualità dell'aria, in particolare per il PM10 e gli ossidi di azoto; la cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione di vari ministeri, per sviluppare un piano nazionale per migliorare la qualità dell'aria.

In base al comma 2, le risorse del programma di finanziamento sono destinate ai Comuni capoluogo con più di 50.000 abitanti, alle Città metropolitane ed alle Aree

metropolitane dove si registrano superamenti dei limiti di qualità dell'aria. L'obiettivo è concentrarsi sulle zone con criticità maggiori, incluse nelle procedure d'infrazione, e migliorare la mobilità urbana, in sinergia con il PNRR.

Il comma 3 stabilisce le modalità di gestione e monitoraggio del programma di finanziamento, i criteri di distribuzione delle risorse, i requisiti degli interventi e le procedure per la presentazione delle proposte, il trasferimento delle risorse e la rendicontazione. Il decreto può assegnare attività anche a società in house del Ministero dell'Ambiente.

Al comma 4 viene istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, che includa ulteriori misure per conformarsi alle decisioni della Corte di Giustizia UE.

Ai sensi del comma 5, la cabina di regia sarà composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, di diversi ministeri (Ambiente, Infrastrutture, Trasporti, Agricoltura, Salute, e altro) e dai Presidenti delle regioni interessate. La segreteria sarà gestita dal Dipartimento per gli Affari Europei e dal Dipartimento Energia.

Ai sensi del comma 6, il Piano elaborato dalla cabina di regia sarà approvato dal Consiglio dei Ministri, con la partecipazione della Conferenza Unificata, e individuerà le amministrazioni centrali e regionali responsabili per l'attuazione delle misure previste.

In base al comma 7, il Piano di azione nazionale avrà una durata di 24 mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 24 mesi.

Il comma 8 prevede che le amministrazioni competenti devono adottare misure normative, programmatiche e finanziarie per rispettare i limiti di qualità dell'aria per PM10 e NO2, collaborando con gli enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia.

Il comma 9 stabilisce che il Ministero dell'ambiente monitorerà l'attuazione del Piano, con l'aiuto delle amministrazioni e

dell'ISPRA. Verranno presentate relazioni trimestrali al Consiglio dei Ministri, e in caso di ritardi superiori a un trimestre, potranno essere attivati poteri sostitutivi per garantire l'attuazione delle misure.

Il comma 10 prevede che la cabina di regia è istituita senza costi aggiuntivi per lo Stato, e i partecipanti non riceveranno compensi o rimborsi spese.

L'articolo 15 introduce misure urgenti in materia di diritto d'autore, finalizzate a risolvere le contestazioni della procedura d'infrazione n. 2017/4092 e ad adeguare l'ordinamento italiano alla giurisprudenza europea.

Ai commi 1 e 2 vengono aggiornate le norme per consentire alle entità di gestione indipendenti di operare in Italia nel settore della gestione collettiva dei diritti d'autore, in conformità con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2024 (causa C-101/22). Le entità di gestione indipendenti, insieme agli organismi di gestione collettiva, potranno prestare servizi di intermediazione dei diritti d'autore, previa verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Al comma 3 vengono invece introdotti obblighi per le entità di gestione indipendenti, già operanti nel settore dei diritti connessi, per garantire una maggiore tutela dei titolari dei diritti. Tra gli obblighi principali si possono ricordare: trasparenza e informazione verso gli autori sui criteri di distribuzione dei diritti; separazione contabile tra attività di intermediazione dei diritti e altre attività; identificazione dei titolari dei diritti; pubblicazione del bilancio e revisione legale del rendiconto annuale.

L'articolo 16 introduce misure per attuare la direttiva (UE) 2023/1791, che impone agli Stati membri di garantire che i titolari e i gestori di centri dati con una domanda di potenza IT installata di almeno 500 kW pubblichino annualmente, a partire dal 15 maggio 2024, una serie di informazioni riguardanti l'efficienza energetica elencate nell'Allegato VII della direttiva

Rileva che la rubrica dell'articolo « *Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati – attuazione della direttiva (UE) 2023/1791* » appare non corrispondere al suo contenuto effettivo poiché, come si evince dalla relazione illustrativa del governo, della direttiva in questione è previsto il recepimento nello schema di disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2024, attualmente in corso di elaborazione. L'articolo in esame appare pertanto attuativo del solo articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791

Infine, l'articolo 17 reca le disposizioni finanziarie.

Sottolinea come la Presidenza abbia ritenuto opportuno, sotto il profilo formale e istituzionale, di assumersi l'onere di essere designato quale relatore dell'atto, alla luce della particolare rilevanza che riveste il provvedimento in parola ai fini delle competenze e delle attività della Commissione.

Attesa la richiamata rilevanza del provvedimento, propone di articolarne l'esame in alcune sedute, per consentire un ampio confronto tra maggioranza ed opposizioni e pervenire all'approvazione di un parere che tenga conto degli esiti del dibattito nella XIV Commissione.

**La seduta termina alle 13.35.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la semplificazione

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161
AVVERTENZA .....	161

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

**Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che, nella seduta del 24 luglio 2024, il Ministro ha svolto la sua rela-

zione, che in tale sede alcuni membri della Commissione hanno posto al Ministro quesiti e osservazioni e che non si è proceduto alla replica del Ministro a causa dell'esaurimento del tempo a disposizione. Fa presente, pertanto, che la seduta odierna è finalizzata a consentire al Ministro di rispondere ai quesiti e alle osservazioni poste.

Interviene il deputato Andrea CASU (PD-IDP) per porre un ulteriore quesito.

Il Ministro Paolo ZANGRILLO risponde ai quesiti e alle osservazioni poste e rende ulteriori precisazioni.

Intervengono per formulare nuove osservazioni il senatore Ernesto RAPANI (FDI) e il deputato Andrea CASU (PD-IDP).

Il Ministro Paolo ZANGRILLO risponde alle osservazioni da ultimo formulate.



Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto ministeriale recante Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

*Atto n. 187.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione*) ..... 162

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

**Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).*

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Roberto CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Vincenza ALOISIO (M5S), Luigi SPAGNOLLI (AUT (SVP-PATT)) e Giuseppe DE CRISTOFARO (MISTO-AVS), e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Roberto Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	163
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Liguria indette per i giorni 27 e 28 ottobre 2024 » .....	163
ALLEGATO ( <i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 25 settembre 2024</i> ) .....	167
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sul rinnovo del Cda Rai e sulle ipotesi di riforma della <i>governance</i> del servizio pubblico ...	164

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

**Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le**

**elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Liguria indette per i giorni 27 e 28 ottobre 2024 ».**

*(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione)*

La PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta del 18 settembre è stato avviato l'esame dello schema di delibera relativa alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Liguria.

Ringrazia il Senatore Bergesio che aveva prospettato una serie di osservazioni, sulle quali non ha poi insistito, cogliendo l'invito a non recare modifiche al testo già presentato.

Pertanto, in assenza di rilievi, in considerazione degli adempimenti connessi alla campagna elettorale, sottopone all'esame della Commissione il testo della proposta di delibera recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai

mezzi di informazione relative a dette elezioni, già anticipato o a mezzo posta elettronica da parte dell'Ufficio di Segreteria e comunque in distribuzione.

Previa verifica del prescritto numero legale, è posto in votazione per alzata di mano lo schema di delibera in esame, nel testo oggetto di esame, allegato al resoconto (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE ricorda che, come già preannunciato, è previsto per giovedì 24 ottobre un sopralluogo presso il Centro di produzione e le strutture Rai di Torino, mentre giovedì 14 novembre si terrà un analogo sopralluogo presso le strutture di Napoli.

A tal fine, invita i Gruppi a designare i rispettivi rappresentanti ai fini della partecipazione a tali visite.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) ringrazia la Presidente per la sollecitudine con la quale si è inteso procedere al sopralluogo presso le strutture Rai, anche tenuto conto dello stato di agitazione promosso dai lavoratori dell'azienda per una serie di problematiche che si sono sviluppate da tempo.

La PRESIDENTE avverte altresì che in una prossima seduta potranno essere esaminate le domande di accesso per le quali si è conclusa l'istruttoria. Pertanto, a tutti i componenti della Commissione verrà inviato l'elenco delle suddette domande.

#### Sul rinnovo del Cda Rai e sulle ipotesi di riforma della *governance* del servizio pubblico.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) reputa doveroso appellarsi ai gruppi di maggioranza affinché forniscano una risposta alla

richiesta avanzata da tempo dalle forze di opposizione, nel senso di procedere da subito alla riforma della *governance* Rai – a seguito dell'adozione dell'*European Media Freedom Act* (EMFA) – e soltanto dopo procedere al rinnovo del Cda Rai. Infatti, tale Cda, se fosse rinnovato con la legge attualmente vigente, rischia di essere illegittimo, esponendo l'Italia a una procedura di infrazione europea, per mancato recepimento delle indicazioni derivanti dall'EMFA.

Rileva con preoccupazione che le recenti dichiarazioni da parte di esponenti della maggioranza non sembrano venire incontro all'appello delle forze di opposizione.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) osserva che la riforma della *governance* Rai e il rinnovo del Cda della Rai si muovano su due piani diversi; da una parte, il rispetto della legge vigente impone di perfezionare le procedure di rinnovo del Cda Rai e, dall'altra, si può senz'altro avviare il percorso di riforma della *governance*, senza alcun rallentamento e con la disponibilità e il contributo di tutte le forze politiche.

Il deputato BONELLI (AVS) evidenzia che la nota diffusa dai leader politici del centrodestra su una disponibilità ad una riforma della *governance* Rai per effetto della nuova legge europea trova assoluta condivisione all'interno delle forze di opposizione, ma deve essere accompagnata da precise conseguenze sul piano dell'attività parlamentare. In tal senso, occorre che da parte della maggioranza si faccia chiarezza, affinché si dia seguito concreto all'appello avanzato dai gruppi di minoranza, avviando l'*iter* della riforma della *governance* Rai nelle sedi parlamentari competenti.

Il deputato FILINI (FDI) conferma la volontà della propria parte politica di riformare la legge sulla *governance* Rai che, promossa dal Partito Democratico, fu approvata nel 2015. Del resto, il gruppo di Fratelli d'Italia non ha mai nascosto il proprio giudizio negativo su tale assetto

normativo ed è dunque disponibile ad una sua revisione.

Tuttavia rileva che il rispetto delle istituzioni impone che si proceda al rinnovo dei vertici di una azienda pubblica, non ritenendo convincente quindi la narrazione secondo la quale se non si adotta subito la riforma della *governance* non si può procedere al rinnovo del Cda Rai. Reputa che tale posizione sia del tutto pretestuosa e nasconda l'intento di non apportare alcuna modifica al quadro attuale. Si augura pertanto che le Camere possano procedere, come programmato per la giornata di domani, al voto sui candidati al Cda Rai, potendosi, nel contempo, avviare il percorso di modifica della disciplina legislativa sulla *governance* Rai, secondo un modello che possa soddisfare le indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal senatore Rosso e dal deputato Filini, rimarca che alla Commissione bicamerale è attribuita una precisa competenza nell'espressione del parere sulla nomina del Presidente del Cda Rai, mentre alle competenti Commissioni permanenti di Senato e Camera è attribuita la competenza nell'esame delle iniziative legislative che vertono su un diverso assetto della *governance* dell'azienda pubblica. Rispetto a questa ultima esigenza le forze di maggioranza a più riprese hanno dichiarato la propria disponibilità per un confronto costruttivo, impegnandosi ad avviare tempestivamente l'*iter* delle relative proposte legislative nelle competenti Commissioni.

Tuttavia, è necessario procedere al rinnovo dei vertici aziendali dal momento che non si può lasciare la Rai senza una *governance*, osservando in tal modo la legge attualmente vigente. Si augura pertanto che fra tutte le forze politiche vi sia un effettivo clima di collaborazione nelle diverse sedi parlamentari che sono state indicate.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) osserva che il Cda della Rai è scaduto ormai da diversi mesi in ragione di un mancato accordo tra le stesse forze di maggioranza.

Ricorda che la legge sulla *governance* Rai venne approvata nel 2015 e venne sostenuta dalla forza politica alla quale apparteneva all'epoca. Si è certamente disponibili pertanto ad un confronto perché si valuti una riforma di quella disciplina, tenuto conto soprattutto della nuova legge europea.

Tuttavia, le dichiarazioni di disponibilità manifestate dalle forze di maggioranza dovrebbero essere seguite da impegni concreti, quali ad esempio l'effettivo incardimento delle iniziative legislative che hanno ad oggetto la revisione della *governance* Rai, prima che si proceda al rinnovo dei vertici aziendali.

Se infatti da parte della maggioranza non vi è un seguito effettivo alle aperture manifestate nei giorni scorsi, si dovrebbe concludere che quella posizione abbia un valore soltanto astratto e velleitario. In ogni caso, il rinnovo del Cda Rai, secondo la legge vigente, potrebbe risultare fortemente problematico, nel momento in cui fosse adottata una disciplina legislativa diversa in ossequio all'EMFA.

Il deputato CAROTENUTO (M5S) sottolinea come la propria parte politica abbia da sempre osteggiato la legge sulla *governance* Rai varata dal Governo Renzi nel 2015. Se, da una parte, si avverte l'esigenza di un rinnovo dei vertici aziendali, dall'altra parte è indubbio che si ponga un possibile problema di legittimità del Cda Rai qualora fosse rinnovato per effetto di una disciplina legislativa in contrasto con l'EMFA. Per i motivi esposti, la revisione della *governance* Rai non costituisce un pretesto che viene avanzato dalle forze di opposizione, ma risponde ad una priorità che è imposta ora dall'Unione europea. In tal senso, i cosiddetti Stati generali promossi dalla Presidente della Commissione rappresentano un'occasione preziosa per un confronto volto ad individuare alcuni punti condivisi tra tutte le forze politiche per una riforma della *governance* dell'azienda.

Ad avviso del deputato CANDIANI (LEGA) il principio *tempus regit actum* deve

costituire la bussola per orientarsi di fronte alla situazione in atto: la scadenza del Cda del Servizio pubblico impone il suo rinnovo sulla base delle leggi attualmente vigenti. Sotto un altro profilo, verranno successivamente valutate le possibili conseguenze che si potrebbero verificare per effetto di una revisione del quadro legislativo che regola l'assetto di governo della Rai. Rispetto a questa cornice tematica, reputa che le forze di opposizione stiano assumendo un comportamento non coerente, in quanto sono pronte a manifestare le proprie critiche sia nel caso in cui la maggioranza non fosse disponibile ad avviare la riforma predetta, sia che presenti effettivamente una propria iniziativa legislativa.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) rileva come l'intervento del deputato Candiani sembri svelare gli effettivi intendimenti delle forze di maggioranza, del tutto disinteressate ad avviare in concreto un percorso per una revisione della *governance* del Servizio pubblico e determinate unicamente ad occupare il Servizio pubblico. La propria parte politica reputa confermate tutte le ragioni per ritenere che tale riforma abbia una valenza prioritaria, dovendo necessariamente precedere il rinnovo del Cda Rai.

Il deputato FILINI (FDI) evidenzia che l'atteggiamento assunto dalle forze di opposizione sia quantomeno contraddittorio dal momento che nei mesi scorsi hanno

lamentato il mancato rinnovo del Cda Rai, mentre ora, alla vigilia delle procedure previste per lo stesso rinnovo, reputano prioritario adottare un diverso assetto della *governance* Rai.

La PRESIDENTE prende atto che tutte le forze politiche condividano comunque l'esigenza di avviare tempestivamente una riforma della *governance* Rai secondo i principi indicati dall'EMFA. Facendo seguito a quanto emerso, pertanto, è disposta a sensibilizzare formalmente i Presidenti delle competenti Commissioni di Senato e Camera affinché valutino l'effettivo inizio dell'*iter* delle iniziative legislative in tale materia.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla iniziativa che è stata preannunciata dalla Presidente.

La PRESIDENTE informa inoltre che i cosiddetti Stati generali sul futuro del Servizio pubblico saranno programmati per il 6 e 7 novembre prossimi e saranno ospitati presso una sede del Senato della Repubblica. Auspica che questo confronto possa alimentare in modo utile il dibattito pubblico su una riforma condivisa della *governance* Rai, con il contributo da parte di tutte le forze politiche e nel pieno rispetto del ruolo che viene assegnato a questa Commissione.

**La seduta termina alle 9.10.**

ALLEGATO

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Liguria indette per i giorni 27 e 28 ottobre 2024.**

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2024**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Liguria n. 5126 del 31 luglio 2024, sono stati convocati per i giorni 27 e 28 ottobre 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Liguria;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

i) lo statuto della Regione Liguria – Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1, e successive modificazioni;

j) la legge regionale della Liguria del 21 luglio 2020, n. 18, recante « Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria »;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

#### DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

##### Articolo 1.

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Liguria fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno

luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

##### Articolo 2.

*(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella re-



gione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

### Articolo 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Liguria trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

*a)* ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

*b)* alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4.  
(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,

nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque

giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale RaiNews, saranno precedute da idonea sigla.

4-ter. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (*audience*).

4-quater. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

6-ter. Qualora la Rai intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

#### Articolo 5.

(*Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste*)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e

locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

5-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

#### Articolo 6.

(*Tribune elettorali*)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sor-

teggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

10-bis. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

#### Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, nella Regione

interessata alla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle

liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### Articolo 8.

*(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)*

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Liguria. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

#### Articolo 9.

*(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)*

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle can-

didature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

#### Articolo 10.

*(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

#### Articolo 11.

*(Trasmissioni per persone con disabilità)*

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

#### Articolo 12.

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei

sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl’indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l’ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

#### Articolo 13.

*(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato)*

1. Il consiglio d’amministrazione e l’amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### Articolo 14.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	176
Audizione del Comandante dei Vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale .....	176

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	177
Comunicazioni del presidente .....	177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178
---	-----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Comandante dei Vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale.**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Comandante dei Vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'auditore, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.



Adriano DE ACUTIS, *Comandante dei Vigili del fuoco di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Simona PETRUCCI (FDI), collegata in videoconferenza, e Jacopo MORRONE, *presidente*.

Adriano DE ACUTIS, *Comandante dei Vigili del fuoco di Roma*, replica a più riprese ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.15.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

##### Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, con riferimento al filone d'inchiesta, già avviato dalla Commissione, relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), in base alle risultanze delle audizioni fin qui svolte, di richiedere al Tribunale di Vicenza l'acquisizione degli atti giudiziari relativi al processo penale pendente e riguardante lo stabilimento della società Miteni di Trissino.

Comunica inoltre che, all'esito della medesima riunione, l'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha individuato ulteriori soggetti che potranno fornire alla Commissione informazioni utili nell'ambito dei due filoni d'inchiesta già avviati, relativi alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e al sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale. In particolare, si procederà, come convenuto, ad inviare ai soggetti individuati delle domande scritte e ad acquisire le relative risposte, in modo da valutare successivamente se convocare i medesimi in sede di audizione.

Comunica altresì che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in occasione della missione che una delegazione della Commissione ha effettuato in Sicilia dal 21 al 23 luglio scorsi, in particolare nella provincia di Palermo, è stata deposta una corona di alloro in ricordo del giudice Paolo Borsellino e delle vittime della strage di Via D'Amelio.

Comunica, infine, che l'Arma dei carabinieri, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sta realizzando un progetto nazionale di educazione ambientale denominato «Un albero per il futuro», nel cui ambito rientra l'iniziativa «Gemme di legalità», che prevede la riproduzione per talea e la donazione agli enti interessati (in particolare alle scuole) della pianta già presente a Palermo, al di fuori della casa del giudice Falcone (cosiddetto «albero di Falcone»), simbolo per i cittadini di legalità e riscatto sociale. Al riguardo, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che ogni membro della Commissione interessato possa farsi promotore, per un determinato istituto scolastico, del progetto sopracitato, con il supporto della Commissione. Tale progetto, privo peraltro di oneri a carico del bilancio della Commissione, potrà anche prevedere l'organizzazione di giornate di incontro tra la Commissione e le scuole aderenti, promuovendo la sensibilizzazione delle nuove generazioni al tema, sempre più attuale e

corrispondente ai compiti, propri della Commissione, della legalità ambientale.

Interviene la senatrice Simona PE-TRUCCI (FDI), manifestando approvazione per l'iniziativa in esame.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.15.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	179
Audizione del consulente Don Maurizio Patriciello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	179

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del consulente Don Maurizio Patriciello.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Don Maurizio Patriciello, consu-

lente della Commissione, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Maurizio PATRICIELLO, *consulente della Commissione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Daniela RUFFINO (A-IV-RE), Antonino IARIA (M5S), Michele SCHIANO DI VISCONTI, Andrea DE MARIA (PD-IDP), Pasqualino PENZA (M5S) e Vito DE PALMA (FI-PPE), a cui risponde Maurizio PATRICIELLO, *consulente della Commissione*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia Don Maurizio Patriciello per la sua partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	180
Audizione del Procuratore della Repubblica di Latina, Giuseppe De Falco .....	180

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione del Procuratore della Repubblica di Latina, Giuseppe De Falco.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Procuratore della Repubblica di Latina, Giuseppe De Falco, accompagnato dalla dottoressa Marina Marra, Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina.

Giuseppe DE FALCO, *Procuratore della Repubblica di Latina*, e Marina MARRA, *Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina*, svolgono una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), *presidente*, e Marcello COPPO (FdI) e, collegato in videoconferenza, Aboubakar SOUMAHORO (Misto).

Giuseppe DE FALCO, *Procuratore della Repubblica di Latina*, e Marina MARRA, *Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina*, rispondono ai quesiti loro posti dai commissari.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, accogliendo la richiesta del dottor De Falco, propone che la Commissione prosegua i propri lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), *presidente*, e, collegato in videoconferenza, Aboubakar SOUMAHORO (Misto).

Giuseppe DE FALCO, *Procuratore della Repubblica di Latina*, e Marina MARRA, *Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina*, rispondono ai quesiti loro posti dai commissari.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, accogliendo la richiesta del dottor De Falco, propone che la Commissione prosegua i propri lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ringrazia il dottor De Falco e la dottoressa Marra

per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	182
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, on. Federico Freni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	182

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, on. Federico Freni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Federico FRENI, *Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Marco MELONI (PD-IDP), Antonella ZEDDA (FDI) e Antonio NICITA (PD-IDP), nonché i deputati Emiliano FENU (M5S), Dario GIAGONI (LEGA) e, a più riprese, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Federico FRENI, *Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze*, replica, a più riprese, ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia il Sottosegretario di Stato Freni e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.50.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

<p>Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo), di rappresentanti di Assobalneari Italia, Associazione italiana porti turistici-Assomarinas, in videoconferenza, CNA Balneatori, Confartigianato imprese demaniali, in videoconferenza, Coordinamento nazionale mare libero (CoNaMal), in videoconferenza, FAITA Federcamping, in videoconferenza, Federazione italiana imprese balneari (Fiba-Conferescenti), in videoconferenza, Federbalneari Italia, Federterziario balneari, in videoconferenza, Sindacato Italiano Balneari (SIB) .....</p>	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

<p>Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 <i>final</i>) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 <i>final</i>), di rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo (CESE) .....</p>	4
<p>Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 <i>final</i>) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 <i>final</i>), di rappresentanti di La Repubblica degli Stagisti, testata giornalistica <i>online</i> .....</p>	4

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

<p>Disposizioni in materia di lavoro. Emendamenti C. 1532-<i>bis</i> Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>) .....</p>	5
<p>Riconoscimento del relitto del regio sommersibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. Emendamenti C. 1744 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>) .....</p>	6
<p>Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi</p>	

dall'anno 2019. Emendamenti Doc. XXII, n. 31-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	6
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. C. 753 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO (Proposta emendativa presentata)</i> .....	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806 e abb., approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	10
AVVERTENZA .....	9
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	11
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	16
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	13
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. C. 2031 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	15
<b>IV Difesa</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	17
Audizione di rappresentanti di Engineering S.p.A. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	17
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato « <i>Site Activation</i> dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli <i>standard JSF</i> per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B». Atto n. 189 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	18



Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 197 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea ( <i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i> ) .....	21
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato</i> ) .....	45

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	22
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1922 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	43
AVVERTENZA .....	44

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	84
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	84
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	93
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	85
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	94
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	95

Sui lavori della Commissione .....	91
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	91
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli. C. 1840 Amorese ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate)</i> .....	96

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Nuovo testo Doc. XXII, n. 31-A Bicchielli .....	98
--	----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02844 Ruffino: Intendimenti circa la dismissione del ponte di Paderno (MB) e la progettazione ed esecuzione di un'opera infrastrutturale alternativa .....	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-02845 Lampis: Iniziative di competenza volte alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza della strada statale 126 nel tratto ricompreso tra i comuni di Guspini (SU) e San Nicolò d'Arcidano (OR) .....	98
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	102
5-02846 Mazzetti: Intendimenti in merito alla revisione dei criteri di selezione delle figure professionali incaricate da Anas presso i collegi consultivi tecnici (CCT) e in collaudi tecnici e amministrativi .....	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	103
5-02847 Bonelli: Chiarimenti in merito alle dichiarazioni della società Stretto di Messina S.p.A. riguardanti gli studi su faglie attive e le linee guida sulla gestione del territorio in aree interessate da tali faglie con particolare riferimento a quella di Cannitello .....	99
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-02848 Braga: Iniziative di competenza e cronoprogramma degli interventi relativi all'«investimento 17» del regolamento (UE) 2023/435 anche ai fini del coinvolgimento di operatori istituzionali e privati .....	99
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	105
5-02849 Ilaria Fontana: Iniziative di competenza volte all'adeguamento e all'ammodernamento della rete idrica della regione Basilicata e allo stanziamento delle risorse necessarie .....	99
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	106

### SEDE REFERENTE:

Variatione nella composizione della Commissione .....	100
Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima	
--	--

internazionale. Atto n. 185 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	107
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	109
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Gaetana Russo e abb. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'amministratore delegato di Poste Italiane Spa, Matteo Del Fante, sulle prospettive del Gruppo Poste Italiane, sul piano industriale, sulla proroga del contratto di programma e sull'attuazione del progetto Polis .....	108
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Abrogazione di norme prerepubblicane. Testo unificato C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	122
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	120
5-02851 Pavanelli: Sul ricorso alle fonti energetiche rinnovabili per i settori energivori .....	120
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	124
5-02852 Peluffo: Iniziative di competenza volte per riordinare e razionalizzare la disciplina e la distribuzione del gas e dell'energia elettrica .....	120
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	126
5-02853 Squeri: Iniziative di competenza, anche in ambito europeo, volte a evitare storture nella definizione del prezzo dell'energia elettrica .....	120
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	127
5-02854 Benzoni: Iniziative di competenza per la promozione di un nuovo quadro normativo per l'incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica concernenti le imprese .....	121
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	129

**XI Lavoro pubblico e privato****SEDE CONSULTIVA:**

Abrogazione di norme prerepubblicane. Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 130

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 138

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VII) (*Esame e rinvio*) .... 132

**SEDE REFERENTE:**

Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo. C. 1793 Mollicone e C. 1982 Dalla Chiesa (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 135

**COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis A (*Seguito esame emendamenti*) ..... 136

**INTERROGAZIONI:**

5-02674 Gribaudo: Iniziative volte ad incentivare i datori di lavoro all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità ..... 136

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 139

5-02786 Soumahoro: Iniziative finalizzate all'istituzione di un servizio di trasporto pubblico dei braccianti agricoli nelle zone rurali più esposte al fenomeno del caporalato ..... 136

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 140

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro. C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto ..... 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 137

**XII Affari sociali****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie (*Deliberazione*) ..... 142

ALLEGATO 1 (*Programma*) ..... 146

**SEDE CONSULTIVA:**

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 142

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 148

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 142

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 149

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 142

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di rappresentanti di Farindustria, di Federfarma (in videoconferenza), di Egualia-Industrie farmaci accessibili, di Federchimica-Assosalute (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198. ....	145
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198. ....	145
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198. ....	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145

**XIII Agricoltura**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150
---	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
---	-----

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	151

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	152
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE****AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161
AVVERTENZA .....	161

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE****AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i> ) .....	162
--	-----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	163
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Liguria indette per i giorni 27 e 28 ottobre 2024 » .....	163
ALLEGATO ( <i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 25 settembre 2024</i> ) .....	167
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sul rinnovo del Cda Rai e sulle ipotesi di riforma della <i>governance</i> del servizio pubblico ...	164

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI**

AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	176
Audizione del Comandante dei Vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale .....	176
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	177
Comunicazioni del presidente .....	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	179
Audizione del consulente Don Maurizio Patriciello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	179

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI**

AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	180
Audizione del Procuratore della Repubblica di Latina, Giuseppe De Falco .....	180

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	182
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, on. Federico Freni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	182
---	-----

PAGINA BIANCA



XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

---

*Mercoledì 25 settembre 2024. – Presidenza del presidente Salvatore CAIATA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Salvatore CAIATA, *presidente*, illustra il programma della riunione annuale dell'As-

semblea parlamentare dell'InCE, che si terrà il 1° ottobre a Tirana.

Dopo gli interventi dei senatori Elena MURELLI, Roberto MENIA e Francesco GIACOBBE, il presidente Salvatore CAIATA ringrazia i presenti per essere intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA



\*19SMC0107970\*